

**Convenzione di regolazione dei
rapporti tra
Ufficio d'Ambito di Como
e
Acsm-Agam spa
per la salvaguardia delle gestioni del
Servizio di Acquedotto**

Approvato con DCP n. 14 del 17.05.2018

SEZIONE A - Disposizioni generali.	5
ART. 1. Definizioni.....	5
ART. 2. Oggetto.....	9
ART. 3. Regime giuridico per la gestione del servizio.....	11
ART. 4. Perimetro delle attività affidate.	11
ART. 5. Altre attività idriche.....	11
ART. 6. Divieto di cessione e di subconcessione.	12
ART. 7. Obblighi del Gestore.	12
ART. 8. Rapporti tra grossista, Ufficio d'Ambito e Gestore.	14
ART. 9. Obblighi dell'Ufficio d'Ambito.....	15
ART. 10. Comunicazioni del Gestore in merito alla Salvaguardia.....	15
SEZIONE B - Reti, impianti, oneri pregressi.	15
ART. 11. Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio.	15
ART. 12. Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.....	17
ART. 13. Procedura di subentro alle gestioni del servizio di acquedotto da parte del Gestore d'Ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore.	17
ART. 14. Oneri pregressi.	18
SEZIONE C - Piano d'Ambito e Tariffa.	19
ART. 15. Piano d'Ambito.	19
ART. 16. Obiettivi strutturali e relativi indicatori.	20
ART. 17. Obiettivi di qualità e relativi indicatori.	20
ART. 18. Aggiornamento del Piano d'Ambito e revisione del Regolamento di utenza del servizio di Acquedotto e della Carta del servizio.	21
ART. 19. Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, del Regolamento di utenza e della Carta del servizio.....	22
ART. 20. Dichiarazioni e garanzie del Gestore.....	23
ART. 21. Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito.	23
ART. 22. Autorizzazioni, concessioni e permessi.	23
ART. 23. Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.	23
ART. 24. Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.....	24
ART. 25. Procedure espropriative.....	24
ART. 26. Tariffa.....	25
ART. 27. Variazioni tariffarie.....	25
SEZIONE D - Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.	26
ART. 28. Equilibrio economico-finanziario della gestione.....	26
ART. 29. Istanza di riequilibrio economico-finanziario	26
ART. 30. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	27
ART. 31. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio.	27

ART. 32. Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria.	28
SEZIONE E - Controllo.	28
ART. 33. Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito.	28
ART. 34. Comunicazione dati sui servizi.	29
ART. 35. Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi.	29
ART. 36. Regolamento di utenza per il servizio di acquedotto.	29
ART. 37. Carta del servizio di acquedotto.	30
ART. 38. Misura del volume prodotto e del volume erogato.	30
SEZIONE F - Termine della Convenzione.	31
ART. 39. Durata della Salvaguardia.	31
ART. 40. Risoluzione.	31
ART. 41. Intimazione ad adempiere.	33
ART. 42. Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori.	33
ART. 43. Cessione dei crediti.	33
SEZIONE G - Garanzie, sanzioni e contenzioso.	33
ART. 44. Fideiussione.	33
ART. 45. Assicurazioni.	34
ART. 46. Penalizzazioni.	35
ART. 47. Sanzioni.	35
ART. 48. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.	35
ART. 49. Forza maggiore.	35
ART. 50. Risoluzione delle controversie.	36
ART. 51. Tutela da class action.	36
SEZIONE H - Disposizioni finali.	37
ART. 52. Imposte, tasse, canoni.	37
ART. 53. Spese contrattuali.	37
ART. 54. Disposizioni finali.	37
ART. 55. Clausola interpretativa.	38
ART. 56. Allegati.	38

CONVENZIONE

per regolare i rapporti tra la l'Ufficio d'Ambito di Como e la società Acsm Agam s.p.a. per la salvaguardia delle gestioni del servizio di acquedotto

tra

l'Ufficio d'Ambito di Como (di seguito "**Ufficio d'Ambito**"), rappresentata dal legale rappresentante pro tempore CRIBIOLI Dott.ssa MARIA LUISA, nata a Rescaldina (MI), il 24.01.1950, con i poteri conferiti dal decreto del Presidente della Provincia di Como prot. n. 8225 n. reg. 6/12 del 2/3/2012, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in COMO, via BORGO VICO, 148;

- da una parte

e

Acsm Agam S.p.a. (di seguito "**Gestore**"), rappresentata dall'Amministratore Delegato SOLDANI Dott. PAOLO, nato a Varese, il 07/05/1974, con i poteri conferiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10/11/2017 che interviene nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta Società in Monza alla Via Canova, n. 3;

dall'altra parte

(di seguito congiuntamente le "**Parti**")

si conviene e si stipula quanto segue

SEZIONE A - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. Definizioni.

1. Le Parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni di seguito elencate il significato in appresso indicato:
 - Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;
 - Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo

o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio di acquedotto per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - c) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria, il collaudo e il rilascio di parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi simili;
 - d) la riscossione.
- Ambito Territoriale Ottimale o, semplicemente, ATO o Ambito: il territorio, corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Como, secondo quanto stabilito dall'articolo 47, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico la Provincia di Como per il tramite dell'Ufficio d'Ambito;
 - Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto e altre attività idriche;
 - Autorità o AEEGSI: è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - Beni strumentali del servizio: le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio di acquedotto;
 - Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
 - Carta del Servizio di Acquedotto o Carta Servizi del Settore Idrico (di seguito anche "Carta"): la Carta della qualità dei servizi, ovvero il documento adottato in conformità alla normativa in vigore in cui sono specificati i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, allegato G) alla presente Convenzione di servizio;
 - Convenzione del Servizio di Acquedotto o, semplicemente, Convenzione: il presente atto contrattuale, approvato dalla Provincia di Como, finalizzato a disciplinare termini e modalità di gestione del servizio di acquedotto in Salvaguardia a favore di Acsm Agam S.p.A.;
 - Contratto del Servizio o Convenzione con il Gestore Unico d'Ambito: l'atto contrattuale, approvato dalla Provincia di Como ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d) della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, finalizzato

a disciplinare termini e modalità di gestione del SII affidato a favore di Como Acqua s.r.l. all'interno dell'ATO della Provincia di Como;

- Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- Disciplinare tecnico: è il complesso di documenti nei quali sono specificate le modalità tecniche con le quali il Gestore deve svolgere il Servizio, allegato E alla presente Convenzione, di servizio costituiti dai seguenti atti: Piano d'ambito, Carta del servizio, Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto;
- Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del servizio di acquedotto;
- Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
- Enti locali: la Provincia di Como ed i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Como;
- Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Ufficio d'Ambito e previa verifica da parte di quest'ultimo;
- Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- Garante: il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26;
- Gestore del Servizio di Acquedotto o, semplicemente, Gestore: la società Acsm Agam S.p.A., gestore del servizio di acquedotto in forza del regime di salvaguardia previsto dalla normativa vigente di settore;
- Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore Unico d'Ambito: la società Como Acqua s.r.l., affidataria del Servizio per l'ambito della provincia di Como;

- Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, ex art. 172 D. lgs. 152/06, come individuati dall'Ufficio d'Ambito;
- Gestori esistenti: i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono provvisoriamente e a tempo determinato fasi del servizio in determinati ambiti territoriali in vista della realizzazione del processo di aggregazione previsto;
- Legge Regionale: la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- Modello gestionale e organizzativo: a norma dell'articolo 149 del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito, allegato B, che individua le modalità di organizzazione e di gestione del servizio;
- Osservatorio regionale risorse e servizi: l'Osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale;
- Piano d'Ambito: il documento di pianificazione, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, contenente la Ricognizione delle opere e delle gestioni, il Modello gestionale e organizzativo, il Programma degli interventi e il Piano economico-finanziario comprensivo del Piano tariffario, allegato B alla presente Convenzione (agli atti);
- Piano economico-finanziario: a norma dell'articolo 149, comma 4, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito allegato B, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, che prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento; il documento contiene inoltre, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il programma temporale e finanziario di esecuzione degli interventi;
- Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie
- Programma degli interventi: a norma dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, è il documento, contenuto nel Piano d'Ambito allegato B, agli atti, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- Regolamento di utenza del servizio di acquedotto (Condizioni di Fornitura dell'acqua ad uso civile): documento in cui sono descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso, allegato F) alla presente Convenzione;
- Salvaguardia è il riconoscimento, deliberato dalla Conferenza degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Como, del titolo di Acsm Agam S.p.a. (senza che questo costituisca nuovo affidamento) a proseguire nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla

naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto Allegato D, sino al subentro del Gestore del SII affidatario della sua integralità o ad altra operazione di aggregazione approvata dall'EGA;

- Servizio di Acquedotto: costituito dal servizio di acquedotto gestito in Salvaguardia da Acsm Agam S.p.a.;
 - Servizio Idrico Integrato (SII): costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, gestito da Como Acqua Srl;
 - Subentro nelle gestioni esistenti la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali, da parte del Gestore del Servizio, da attuarsi al termine delle concessioni o dell'esercizio provvisorio del servizio, con la progressiva assunzione del personale;
 - Ufficio d'Ambito: soggetto che esercita, ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L.R. 26/2003, le funzioni e le attività in capo all'Ente di Governo dell'Ambito (EGA) che è la Provincia di Como;
 - Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione svolta da taluni soggetti per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

ART. 2. Oggetto.

1. La Conferenza degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Como con delibera n. 4 del 26/02/2007 ha preso atto della prosecuzione delle gestioni in corso già affidate a società quotate e della prosecuzione delle stesse fino a naturale scadenza della concessione. L'Ufficio d'Ambito di Como ("Ufficio d'Ambito"), in virtù della delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 43 del 30/07/2013, nell'attività di ricognizione delle gestioni esistenti - ex art 49 co. 6 lett a) L.R. 26/2003 e smi - ha preso atto della salvaguardia a favore di Acsm Agam S.p.A. delle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla predetta società, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da apposito allegato al presente atto.
2. Il Gestore esercita il Servizio affidato conformemente agli atti che regolano le gestioni allo stesso intestate, che proseguono fino alla loro naturale scadenza, e alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati, con particolare riferimento al Piano d'Ambito, nonché conformemente alle modifiche e/o integrazioni ai predetti Allegati, nonché ai documenti che saranno approvati in futuro dalla Provincia di Como e/o dall'Ufficio d'Ambito, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali di programmazione e organizzazione del Servizio, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti. Per i valori di riscatto a scadenza da parte dei Comuni restano ferme le condizioni di cui alle convenzioni vigenti con i singoli enti concedenti, fatta salva l'applicabilità di diverse e prevalenti disposizioni di legge o di regolazione che siano medio tempore intervenute.
3. Il Gestore, in forza di atto a rogito Notaio Francesco Peronese di Como in data 30 giugno 2010 rep. n. 159661/35332, registrato a Como il 6 luglio 2010 al n. 7343 serie 1T, ha concesso

in affitto alla Società Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. (all'epoca Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l.), interamente partecipata dal Gestore e sottoposta alla di lui direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., il ramo di azienda avente per oggetto, fra l'altro, lo svolgimento delle attività di gestione ed erogazione dei segmenti di servizio idrico da esso gestiti, così come comunicato in data 24 giugno 2010 ai Comuni di Como, Cernobbio e Brunate quali enti concedenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 dell'allora vigente D.lgs. n. 163/2006. La durata del predetto affitto di ramo di azienda è tutt'ora in corso, essendo stata prorogata – in forza di accordo modificativo ed integrativo autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Peronese in data 30 marzo 2011 (rep. n. 160458/35908, registrato a Como il 31 marzo 2011 al n. 3372 serie 1T), nonché con successivo atto di modifica di contratto di affitto a rogito Notaio Francesco Peronese del 28 luglio 2014 (rep. n. 163767/38299, registrato a Como il 4 agosto 2014 al n. 9359 serie 1T) e ulteriore atto di modifica a rogito Notaio Eleonora Caserta di Como del 19 dicembre 2016 (rep. n. 459/341, registrato a Como il 29 dicembre 2016 al n. 23501 serie 1T) – rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2016 ed infine al 31 dicembre 2019.

4. Al Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione (conforme alla durata degli affidamenti oggetto di salvaguardia), viene riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il servizio acquedotto e il conseguente servizio di riscossione della tariffa del SII all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni individuati nell'Allegato D. Le componenti tariffarie di depurazione e fognatura rimosse verranno riversate al Gestore individuato dall'Ufficio d'Ambito secondo gli atti contrattuali tra quest'ultimi vigenti.
5. Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio di acquedotto, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
6. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
7. Per il raggiungimento della finalità di cui ai precedenti commi, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dagli atti che regolano le gestioni allo stesso intestate, che proseguono fino alla loro naturale scadenza o fino all'anticipata dismissione del servizio, nonché a quelli di cui alla presente Convenzione, tra cui:
 - a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'Ufficio d'Ambito in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
- e) assicurare il coordinamento necessario con il Gestore del SII a livello d'ambito per la migliore realizzazione degli interventi e degli obiettivi della pianificazione.

ART. 3. Regime giuridico per la gestione del servizio.

- 1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio acquedottistico, in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza degli enti locali dell'ambito territoriale ottimale della provincia di Como n. 4 del 26/02/2007 e della deliberazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 43 del 30/07/2013, con le quali si è preso atto delle gestioni in corso già affidate a società quotate e conseguentemente è stata disposta, senza soluzione di continuità, la Salvaguardia delle gestioni di Acsm Agam S.p.a. fino alla loro naturale scadenza.
- 2. Al fine di garantire in capo all'Ufficio d'Ambito il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare senza indugio all'Ufficio d'Ambito medesimo ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
- 3. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della Legge Regionale, la Provincia di Como avrà facoltà, nei limiti di legge, di escludere dall'oggetto della presente Convenzione parti di territorio oppure di includerne di nuove. Il Gestore si obbliga sin d'ora ad accettarle e ad attivarsi direttamente presso gli altri EGA eventualmente competenti, al fine del subentro negli obblighi convenzionali o nella stipulazione di nuovi.

ART. 4. Perimetro delle attività affidate.

- 1. L'esercizio del Servizio di Acquedotto si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni ricompresi nell'ATO della provincia di Como e individuati nell'Allegato D alla presente Convenzione.
- 2. L'Ufficio d'Ambito adotta le necessarie misure di coordinamento dell'attività e di integrazione dei compiti di gestione dei servizi tra il Gestore e il Gestore Unico Como Acqua Srl.
- 3. L'Ufficio d'Ambito potrà definire con apposite direttive, linee generali che attengono alle modalità di omogeneizzazione/uniformazione di aspetti inerenti la gestione del Servizio anche con riferimento ad attività che possano produrre economie di costo e/o di scala, nel rispetto delle autonomie gestionali dei due Gestori.

ART. 5. Altre attività idriche.

- 1. Le parti, al fine di garantire un servizio efficiente, economico ed efficace, convengono che il gestore si impegni a proporre e/o ad eseguire, su richiesta dell'Ufficio d'ambito, ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento del Servizio.
- 2. Le parti provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per le ulteriori attività di cui al precedente punto 1., qualora non remunerate dalla tariffa e non in contrasto con le normative vigenti.
- 3. Fermo restando l'oggetto sociale dello statuto del gestore e quanto previsto al successivo punto 4., e se consentito e nel rispetto delle normative vigenti, il gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata

da quella relativa al servizio, abbiano carattere marginale e non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con la presente Convenzione e/o non determinino maggiori costi o disservizi per gli utenti.

4. Qualora il gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di beni strumentali al servizio, dovrà richiedere specifica autorizzazione all'ufficio d'ambito, anche in relazione all'eventuale utilizzo del personale addetto al servizio.
5. L'ufficio d'ambito, verificato il rispetto delle normative vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente punto 4. con quelle del Servizio affidato, può autorizzare il Gestore a svolgere le ulteriori attività, stipulando con lo stesso apposita Convenzione.
6. La Convenzione di cui al precedente punto dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione del Servizio e stabilirà i criteri di utilizzo dei proventi derivanti da tali ulteriori attività a vantaggio del cliente finale, in particolare mediante la previsione di riduzioni tariffarie, comunque in conformità con le deliberazioni in proposito approvate dall'Autorità.

ART. 6. Divieto di cessione e di subconcessione.

1. Fermo quanto riportato dall'art. 2.3, è fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione o di subconcedere il servizio. Ove il Gestore violi la presente disposizione, l'Ufficio d'ambito trasmetterà al medesimo atto di diffida con invito a cessare la condotta vietata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'Ufficio d'ambito potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa l'escussione della fidejussione a garanzia di cui al successivo art. 44, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Ufficio d'ambito, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali al Servizio, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

ART. 7. Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore è obbligato a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente Convenzione;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Ufficio d'Ambito in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
 - d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere all'Ufficio d'Ambito le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ufficio d'Ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - h) dare tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito medesimo;
 - i) mettere a disposizione dell'Ufficio d'Ambito, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito, per la ricognizione prodromica alla cessione del gestore subentrante e salva l'obsolescenza tecnica per il normale deperimento d'uso, alle condizioni di cui al successivo art. 13, co. 3;
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
 - k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione
 - n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;
 - o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione.
2. Il Gestore, nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nonché a tutti gli obblighi contenuti negli Allegati alla medesima e nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore è in particolare responsabile del rispetto degli obblighi in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
3. L'Ufficio d'Ambito è libero di modificare gli obblighi gravanti sul Gestore contenuti negli Allegati alla Convenzione e nel Piano di Ambito, con l'unico onere di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
4. A migliore esplicitazione degli obblighi gravanti sul gestore si precisa che:
- a) Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
 - b) Il Gestore è tenuto a gestire il Servizio secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale e delle normative vigenti, oltre che nel rispetto di quanto stabilito nel Modello gestionale e organizzativo contenuto nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
 - c) Il Gestore si obbliga a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali nel rispetto di quanto stabilito nel Programma degli Interventi contenuto nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

- d) Il Gestore si obbliga a versare all'Ufficio d'Ambito, con periodicità semestrale e sulla base delle indicazioni fornite dal medesimo Ufficio d'Ambito, le somme necessarie a coprire i costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in conformità alle previsioni del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e comunque nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'Autorità.
- e) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risultasse eventualmente proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà di tali soggetti terzi, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
- f) Il Gestore terrà sollevati e indenni la Provincia di Como, l'Ufficio d'Ambito, gli Enti locali e gli organi di controllo, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, ad esclusione dei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti, dal giorno in cui avrà inizio la gestione e fino alla data della sua cessazione.
- g) Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
- h) Il Gestore si obbliga affinché nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 ("Divieto di cessione e di sub-concessione") tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- i) Il Gestore si impegna a collaborare con l'Ufficio d'Ambito nell'attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 33 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito") e 34 ("Comunicazione dati sui servizi").
- j) Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti gestori, di un servizio di controllo territoriale, anche mediante uno o più laboratori di analisi, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito, che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori.

5. Trova applicazione alla presente Convenzione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 8. Rapporti tra grossista, Ufficio d'Ambito e Gestore.

- 1. L' Ufficio d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria

competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'Ufficio d'Ambito.

2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ufficio d'Ambito in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.

ART. 9. Obblighi dell'Ufficio d'Ambito.

1. L'Ufficio d'Ambito è obbligato a:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per il Gestore Conforme e i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo all'Ufficio d'Ambito dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
 - e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
 - f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

ART. 10. Comunicazioni del Gestore in merito alla Salvaguardia.

1. Al fine di garantire il mantenimento della Salvaguardia per le durate dei relativi affidamenti, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Ufficio d'Ambito ogni evento o atto che possa influire sulla perdita del diritto alla Salvaguardia medesima.
2. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 2.3, qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, quali conferimento, cessione o affitto di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all'Ufficio d'Ambito, il quale valuta dette operazioni avendo riferimento al servizio erogato e alle previsioni dalla presente Convenzione in coerenza con l'art. 175, comma 1 lettera d), punto 2 d.lgs. 50/16 e s.m.i. per quanto applicabile. Il subentro è assentito in assenza di determinazioni ostative comunicate dall'Ufficio di Ambito entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo.

SEZIONE B - RETI, IMPIANTI, ONERI PREGRESSI.

ART. 11. Infrastrutture e altri beni strumentali al Servizio.

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali alla gestione del Servizio possono essere:

- a) di proprietà del Gestore, se realizzate dal Gestore nel corso dell'affidamento e iscritte nel libro cespiti del Gestore cui è riconosciuta, a termini di legge, la proprietà, con obbligo di trasferimento a favore degli Enti locali al termine dell'affidamento secondo la normativa vigente al momento del trasferimento e nel rispetto di quanto stabilito dagli atti che regolano l'erogazione del servizio oggetto di salvaguardia. Se tra i beni di cui sopra sono comprese, ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, infrastrutture strumentali al Servizio, esse mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
 - b) affidati in concessione d'uso gratuita al Gestore per tutta la durata dell'affidamento, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti;
 - c) affidati in concessione amministrativa al gestore in esecuzione di contratti di servizio sottoscritti con gli enti concedenti.
2. Come previsto all'articolo 6, comma 4 lett c), il Gestore dovrà effettuare la redazione definitiva dell'elenco delle infrastrutture e degli altri beni strumentali alla gestione del Servizio, che sono affidate in concessione al Gestore per tutta la durata della presente Convenzione ("Elenco definitivo delle infrastrutture e degli altri beni strumentali al Servizio Acquedotto" o, semplicemente, "Elenco definitivo"), aggiornando e integrando l'Elenco delle infrastrutture contenuto nel Piano d'Ambito, raccogliendo gli elementi documentali necessari a determinare lo stato di consistenza dei beni, nonché lo stato di fatto e di diritto.
3. La redazione definitiva avverrà distinguendo l'inventario fisico dei beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, completo dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, del valore contabile residuo non ammortizzato e, eventualmente, del valore effettivo. A tal fine sarà utilizzata la seguente metodologia: a) Terreni: identificativi catastali; b) Impianti e Reti: descrizione fisica ed impiantistica su schede sinottiche.
4. Al fine di completare l'Elenco definitivo dei beni di cui al precedente paragrafo 2, il Gestore, in contraddittorio con ciascun Ente Locale/soggetto concedente i beni in oggetto, e se necessario in collaborazione con l'Ufficio d'Ambito, si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni, ad effettuare le necessarie valutazioni e perizie ed a redigere appositi verbali che attestino lo stato di consistenza definitivo, recante la completa descrizione aggiornata delle caratteristiche di tali beni.
5. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo, anche georeferenziato, secondo la disciplina nazionale e regionale vigente e nelle modalità definite dal Disciplinare tecnico allegato alla presente Convenzione.
6. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio Acquedotto e quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi.
7. Ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio Acquedotto da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori.

8. Il Gestore si obbliga a trasmettere all'Ufficio d'Ambito, con periodicità annuale, nonché, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j), e 35 della Legge Regionale, all'Osservatorio regionale risorse e servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.

ART. 12. Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature.

1. Qualora, anche a seguito della verifica prevista in sede di redazione dell'Elenco definitivo, taluni beni o attrezzature dovessero risultare obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio Acquedotto, il Gestore provvederà:
 - a) per tutti i casi di beni mobili o immobili diversi dalle infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio Acquedotto:
 - i. nel caso in cui siano di sua proprietà, alla loro alienazione e/o eliminazione;
 - ii. nel caso in cui facciano parte dei beni concessi in gestione, alla relativa segnalazione con anticipo di almeno 90 giorni al proprietario e all'Ufficio d'ambito, affinché si concordino le modalità di alienazione, eliminazione, smaltimento o riconsegna allo stesso dei medesimi beni;
 - b) per tutti i casi di beni che costituiscono infrastrutture strumentali alla gestione del Servizio Acquedotto, alla relativa segnalazione/informativa all'Ufficio d'Ambito con anticipo di almeno 90 giorni e alla loro alienazione e/o eliminazione, secondo le istruzioni ricevute dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 13. Procedura di subentro alle gestioni del servizio di acquedotto da parte del Gestore d'Ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore.

1. L'Ufficio d'Ambito prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati all'art. 4.1 (perimetro delle attività affidate), salvaguardati, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, di cui all'Allegato D.
2. L'Ufficio d'Ambito, almeno diciotto mesi prima della scadenza delle gestioni del servizio di acquedotto del Gestore, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio acquedotto, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito
3. L'Ufficio d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso, in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, ferme restando le previsioni, in materia di devoluzione e valorizzazione dei cespiti e dei beni realizzati dal Gestore nel corso dei servizi dallo stesso assicurati, recate dagli atti che disciplinano gli affidamenti attualmente intestati alla società e oggetto di salvaguardia. L'Ufficio d'ambito fissa altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore d'Ambito subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendo l'obbligo di corresponsione del valore di rimborso da parte del Gestore d'Ambito subentrante, entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'Ufficio d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la relativa verifica e approvazione

entro i successivi sessanta giorni. Si precisa che, qualora in applicazione delle convenzioni vigenti con i singoli Enti concedenti, il valore di riscatto fosse superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla regolazione dell'AEEGSI, permane in capo al Gestore il diritto di ottenere dai Comuni concedenti, in forza della disciplina relativa al valore dei cespiti che tutt'ora regola l'affidamento, la corresponsione della relativa differenza, in modo tale da assicurare al Gestore la corresponsione del valore di rimborso integralmente previsto dalle singole convenzioni oggetto di salvaguardia.

4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall' Ufficio d'Ambito, il Gestore può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Ufficio d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma 4 il precedente Gestore trasferisce, al Gestore d'Ambito i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio acquedotto, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ufficio d'Ambito.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale addetto all'erogazione della gestione conforme, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ufficio d'Ambito e tenuto conto di quanto stabilito al precedente comma 3, nel termine indicato, il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore di Ambito - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ufficio d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione e comunque per tutto il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse dall'Ufficio d'Ambito e retrocesse al Gestore conforme le garanzie prestate dal Gestore d'Ambito al momento della sottoscrizione della Convenzione del Servizio, nei limiti dei corrispettivi effettivamente spettanti al Gestore conforme stesso.

ART. 14. Oneri pregressi.

1. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le passività relative alla gestione del Servizio Acquedotto, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al gestore subentrante, che subentra nei relativi obblighi. Ai sensi del medesimo articolo, il gestore subentrante è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere relativi all'attività acquedottistica o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso (c.d. "valore di subentro") definito dall'Ufficio d'ambito secondo i criteri stabiliti dalla AEEGSI e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità, ferma restando l'obbligatoria applicazione delle previsioni, in materia di devoluzione e valorizzazione dei cespiti e dei beni realizzati dal Gestore nel corso dei servizi dallo stesso assicurati, recate dagli atti che disciplinano gli affidamenti attualmente intestati alla società e oggetto di salvaguardia. L'assunzione di nuovi mutui e finanziamenti relativi alle attività del segmento del servizio idrico esercitato dovrà essere previamente comunicata all'Ufficio d'Ambito, anche al fine di consentire la valutazione della possibile disponibilità di strumenti agevolati e di maggior convenienza ovvero specifici per il settore e per le finalità di efficienza del servizio, ovvero di aggregazione delle gestioni esistenti.

SEZIONE C - PIANO D'AMBITO E TARIFFA.

ART. 15. Piano d'Ambito.

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del Servizio, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il Programma degli Interventi (Pdl), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore d'Ambito ed il Gestore del Servizio di Acquedotto assicurano il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi, tenendo conto del rispettivo perimetro del servizio;
 - d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione;
 - e) ogni altro elaborato, piano o programma successivo che integri o specifichi i precedenti e concorra alla realizzazione del SII a livello d'ambito.
2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
3. L'Ufficio d'Ambito assicura che per tutta la durata della Gestione, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.
4. Come già precisato al precedente articolo 6 ("Obblighi e responsabilità del Gestore"), il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto dall'Ufficio d'Ambito allegato al presente Convenzione allegato B, agli atti, e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi ivi

contenuti, nonché a tutti gli obblighi che saranno contenuti nei Piani di ambito e nella regolazione conseguente, così come di tempi in tempo vigenti, segnatamente, a titolo esemplificativo, in materia di modello gestionale e organizzativo, di livello di servizio da assicurare all'utenza, di investimenti, di tariffa.

ART. 16. Obiettivi strutturali e relativi indicatori.

1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi strutturali previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di vigenza della salvaguardia.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano. In tal senso opera il disposto di cui al successivo articolo 46 ("Penalizzazioni").
3. Gli obiettivi strutturali sono descritti e quantificati attraverso la valorizzazione di idonei indicatori e parametri tecnici per:
 - a) la copertura dei servizi;
 - b) le perdite;
 - c) le dotazioni idriche;
 - d) la vita utile delle infrastrutture;
 - e) il raggiungimento degli obiettivi ambientali/normativi.
4. Le Parti danno atto che il criterio prioritario per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi strutturali sarà la verifica della corretta attuazione degli interventi annualmente programmati dal Piano d'Ambito, individuati secondo priorità e criticità congruenti con le indicazioni della Determinazione dell'Autorità n. 3/2014, allegato 1, ovvero con quelle che saranno in futuro approvate dall'Autorità.
5. La mancata attuazione degli interventi programmati, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal Gestore, comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 46 ("Penalizzazioni").

ART. 17. Obiettivi di qualità e relativi indicatori.

1. Il Gestore è obbligato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente per tutto il periodo di affidamento, nonché dei relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Le determinazioni in materia di obiettivi di qualità e relativi indicatori assunte dalla Autorità costituiranno, in base alla vigente normativa, i nuovi vincoli quantitativi e temporali cui il Gestore dovrà attenersi, anche nelle more dell'aggiornamento del Piano d'Ambito.
3. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità, fatte salve cause di forza maggiore o eventi non dipendenti dal gestore, comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 46 ("Penalizzazioni").

ART. 18. Aggiornamento del Piano d'Ambito e revisione del Regolamento di utenza del servizio di Acquedotto e della Carta del servizio.

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Ufficio d'Ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
 - a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
2. L'Ufficio d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L'Ufficio d'Ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
4. Come già precisato al precedente articolo 7 ("Obblighi del Gestore"), l'Ufficio d'Ambito è libero di provvedere in ogni tempo all'aggiornamento del Piano d'Ambito e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nel suddetto Piano di Ambito, nonché, sempre in ogni tempo, alla revisione dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio, e alla conseguente modifica o integrazione degli obblighi gravanti sul Gestore contenuti nei suddetti documenti, con l'unico onere del rispetto della partecipazione prevista dalla normativa vigente, e di dover inserire in tariffa gli eventuali maggiori costi e di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
5. L'Ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di Utenza e della Carta del Servizio con cadenza almeno quadriennale, oppure con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e dalla AEEGSI e nei casi particolari previsti dalla presente Convenzione.
6. Le variazioni della tariffa derivanti da modifiche apportate al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di Utenza ed alla Carta del Servizio vengono determinate in conformità alla regolazione dell'AEEGSI vigente.
7. In particolare, il Piano d'Ambito potrà essere variato, in tutto o in parte, per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici oppure per conseguire

miglioramenti nei livelli di servizio in atto oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti.

8. Il Gestore può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, limitatamente al territorio servito o ad aspetti del servizio svolto, motivandola con evidenza oggettiva in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti o sulle modalità di gestione o organizzazione del servizio, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di revisione deve indicare le modifiche ai documenti di cui sopra e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulla tariffa, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Nel caso in cui la domanda di revisione derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito.
9. Sulle eventuali revisioni proposte dal Gestore, l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della relativa domanda. Il termine potrà essere sospeso per un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Ufficio d'Ambito.
10. In caso di reiezione da parte dell'Ufficio d'Ambito della domanda di revisione troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 19 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei regolamenti di utenza e della carta del servizio").

ART. 19. Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, del Regolamento di utenza e della Carta del servizio.

1. Nei casi in cui:
 - a) il Gestore non ritenesse legittime o corrette le revisioni tariffarie o i provvedimenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione conseguenti alle revisioni disposte dall'Ufficio d'Ambito al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio;
 - b) l'Ufficio d'Ambito non accolga o accolga soltanto in parte le domande proposte dal Gestore di revisione al Piano d'Ambito, ai Regolamenti di utenza e alla Carta del servizio,

l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere della stessa risultante da espressa comunicazione scritta.

2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario fra le Parti, si ricorrerà al Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
3. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano.
4. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.

ART. 20. Dichiarazioni e garanzie del Gestore.

1. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell'Ufficio d'Ambito:
 - a) di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d'Ambito, nonché la gestione del Servizio Acquedotto devono essere svolti nell'interesse primario della collettività;
 - b) di aver preso visione integrale del vigente Piano d'Ambito e di approvarne specificatamente tutti gli indirizzi metodologici ed i contenuti di dettaglio;
 - c) di impegnarsi a prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzati gli interventi di cui sopra e a verificare l'inesistenza di situazioni ostative o limitative all'attuazione del Programma degli interventi contemplato nel vigente Piano d'Ambito.
 - d) di impegnarsi a mantenere con il Gestore d'ambito rapporti di informazione e condivisione di ogni aspetto del servizio di reciproca utilità, e stretta collaborazione finalizzata al perseguimento delle finalità di efficienza del servizio e tutela della risorsa idrica.

ART. 21. Impegno alla cooperazione da parte dell'Ufficio d'Ambito.

1. L'Ufficio d'Ambito si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Resta inteso fra le Parti che è onere del Gestore acquisire dagli Enti locali e comunicare tempestivamente all'Ufficio d'Ambito i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi), al fine di un'opportuna pianificazione e programmazione delle attività esecutive relative all'estensione delle reti, nonché alla realizzazione di impianti ed altre dotazioni strumentali all'erogazione del Servizio Acquedotto, per come previsti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

ART. 22. Autorizzazioni, concessioni e permessi.

1. E' onere del Gestore acquisire dagli Enti locali il tempestivo rilascio di ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, al fine di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
2. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per quanto nelle proprie possibilità, a supportare le attività istruttorie e ad agevolare i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

ART. 23. Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

1. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione, l'onere e l'obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione e, fermo restando il collaudo finale, ai sensi del successivo paragrafo 4, dell'eventuale collaudo in corso d'opera degli interventi previsti nei Programmi degli interventi facenti parte dei Piani d'Ambito di tempo in tempo vigenti, nei modi e nei termini previsti dal Piano d'Ambito medesimo, oltre alla gestione del Servizio Acquedotto secondo quanto specificato nel

Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente e nel presente atto, e comunque in ottemperanza alla normativa applicabile.

2. E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative secondo quanto previsto all'articolo 25 ("Procedure espropriative"), nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
3. Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest'ultimo, scelto secondo quanto previsto dalla normativa in tema di contratti pubblici, in caso di mancanza di professionalità idonee all'interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
4. Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
5. Spetta all'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'articolo 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006, il compito di approvare, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, i progetti definitivi, ove previsti. Laddove non venisse richiesto il progetto definitivo ma bastasse il progetto esecutivo, sempre con riferimento ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, l'Ufficio d'Ambito avrà il compito di approvare quest'ultimo, verificandone la conformità al Piano d'Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso Ufficio d'Ambito. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.

ART. 24. Finanziamento degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.

1. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 26 ("Tariffa") e 27 ("Variazioni tariffarie").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il finanziamento degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito potrà avvenire mediante il ricorso a modalità, termini e condizioni proprie della finanza di progetto, intesa quale forma tecnica di finanziamento, o di altre tipologie di finanziamento.
3. L'Ufficio d'Ambito si impegna inoltre a valutare le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla Convenzione medesima, che venissero proposte da parte dei soggetti finanziatori in quanto ritenute necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito e a inviarle all'Autorità per le sue determinazioni al riguardo.

ART. 25. Procedure espropriative.

1. Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente Convenzione, l'Ufficio d'ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, le funzioni ed i poteri quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e a curarne i relativi procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale.

ART. 26. Tariffa.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».
2. L'Ufficio d'Ambito predispone la tariffa di base in applicazione della normativa vigente e la trasmette per l'approvazione all'AEEGSI, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dall'AEEGSI stessa.
3. Il Gestore prende atto che i ricavi tariffari costituiscono il corrispettivo totale del servizio oggetto della presente Convenzione, salvo quanto previsto dal vigente Metodo Tariffario e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'AEEGSI.
4. La predisposizione tariffaria è effettuata sulla base dei dati trasmessi dal Gestore nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dall'AEEGSI, aggiornati all'ultimo esercizio utile o all'ultimo bilancio disponibile, opportunamente validati dall'Ufficio d'Ambito.
5. La tariffa – compresa quella relativa al servizio di fognatura e depurazione con riferimento al territorio ove il Gestore svolge il Servizio di Acquedotto – è riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa così come presente nel Piano Economico Finanziario di volta in volta vigente per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il Gestore provvede al successivo riparto di quanto riscosso con il Gestore Unico o i diversi gestori nel periodo transitorio interessati, in base a quanto stabilito dall'Autorità e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio d'Ambito. Si rinvia ad apposita Convenzione, la definizione del riparto delle spese di riscossione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per l'erogazione del Servizio, fatti salvi le disposizioni del vigente Metodo Tariffario, eventuali ulteriori disposizioni emanate dall'AEEGSI e gli oneri accessori per attività i cui costi non sono coperti dalla tariffa, quali quelli relativi a pratiche contrattuali o di gestione cliente, a titolo di esempio riferibili agli allacciamenti, alla posa, all'attivazione, alla sostituzione ed alla verifica dei contatori, ai sopralluoghi per la definizione delle pratiche di allacciamento fognario, così come meglio specificato nel Regolamento di utenza e nel Piano d'Ambito di tempi in tempo vigente.
6. Il Gestore è obbligato a versare all'Ufficio d'Ambito la quota di tariffa a copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito medesimo, secondo le modalità e la tempistica da quest'ultimo definita.

ART. 27. Variazioni tariffarie.

1. Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell'Autorità, nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dall'Autorità, a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;

- d) verifiche periodiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, al fine di valutare:
 - i. l'andamento dei costi operativi totali;
 - ii. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista, per garantire la sostenibilità della gestione;
 - iii. raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti
 - e) varianti e revisioni al Piano d'Ambito.
- 2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell'Ufficio d'Ambito o dell'Autorità.
 - 3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dall'Autorità.
 - 4. Le Parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente Convenzione, secondo quanto specificato nel successivo articolo 28 ("Equilibrio economico-finanziario della gestione").

SEZIONE D - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.

ART. 28. Equilibrio economico-finanziario della gestione.

- 1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente Convenzione.
- 2. Le Parti convengono che le disposizioni, i termini e le condizioni contenuti nella presente Convenzione e nei relativi allegati dovranno sempre assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, e ciò per tutta la durata della Convenzione stessa.
- 3. Ai fini di cui al precedente paragrafo 1, in particolare, le Parti convengono che il Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente dovrà garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ed il suo mantenimento per tutta la durata del rapporto, nel rispetto della disciplina regolatoria adottata in materia dall'Autorità.
- 4. In considerazione di quanto sopra pattuito, le Parti convengono che si procederà alla revisione periodica del Piano d'Ambito con cadenza almeno quadriennale, fatte salve eventuali necessità di revisione straordinarie, in conformità a quanto declinato dalle discipline regolatorie da parte dell'AEEGSI.

ART. 29. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ufficio d'Ambito istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

ART. 30. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - i. trattamento dei costi di morosità,
 - ii. allocazione temporale dei conguagli,
 - iii. rideterminazione del deposito cauzionale,
 - iv. revisione dell'articolazione tariffaria,
 - v. rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
 - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
 - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ART. 31. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio.

1. L'Ufficio d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Ufficio d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Ufficio d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
4. Qualora non venga raggiunta una comune intesa su tale determinazione entro il termine sopra indicato, si farà ricorso alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del precedente articolo 19 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito").

ART. 32. Modalità di riscossione della tariffa e Listino Prezzi per prestazioni non comprese nella regolazione tariffaria.

1. La tariffa è riscossa dal Gestore, ai sensi del precedente articolo 26 ("Tariffa"), con le modalità e secondo la periodicità previste dalle disposizioni vigenti e dalle determinazioni in merito assunte dall'Autorità.
2. I prezzi delle prestazioni effettuate a favore degli utenti del servizio idrico, ricadenti nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Convenzione ma non comprese nel perimetro della regolazione tariffaria dell'Autorità, quali tutte le attività di natura preliminare o accessoria alla fruizione del servizio che il gestore eroga in regime di esclusiva (prestazioni contrattuali, attività inerenti ai misuratori, ecc.), sono riportate in apposito "Listino Prezzi" che il Gestore dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Ufficio d'ambito.
3. Detto Listino Prezzi verrà verificato ed eventualmente revisionato in maniera congiunta tra l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore, con cadenza annuale o inferiore qualora vi siano motivate necessità di modificare i prezzi esistenti, di introdurre nuove prestazioni oppure in caso di specifiche disposizioni dell'Autorità.

SEZIONE E - CONTROLLO.

ART. 33. Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito.

1. L'Ufficio d'Ambito controlla l'attività del Gestore e il livello dei servizi erogati al fine di:
 - a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione e del Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito, dai Regolamenti di utenza e dalla Carta del servizio di tempo in tempo vigenti;
 - c) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza;
 - d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
 - e) valutare l'andamento economico finanziario della Gestione, anche in relazione alla congruità dei costi, al fine di perseguire e mantenere nel tempo l'equilibrio economico-finanziario della stessa.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione nel rispetto delle disposizioni adottate in materia dall'Ufficio d'Ambito e dall'Autorità.
3. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenesse opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed

urgenza, sempre considerando l'esigenza di non costituire intralcio all'erogazione del servizio e di rispettare la autonomia imprenditoriale del Gestore. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.

4. L'attività di controllo di cui al paragrafo 3 potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
5. I controlli potranno essere effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito oppure da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
6. Il Gestore si obbliga a sottoporre a revisione legale dei conti ai sensi di legge il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione iscritta all'apposito Albo CONSOB ed al Registro dei Revisori.
7. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale e adotta sistemi di contabilizzazione, in maniera conforme alle disposizioni dell'Autorità in materia di "unbundling".

ART. 34. Comunicazione dati sui servizi.

1. I dati relativi al bilancio d'esercizio ed ai documenti di cui al precedente paragrafo 7 dell'articolo 33 ("Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito"), verranno trasmessi all'Ufficio d'Ambito entro 15 giorni dalla loro approvazione. Entro il medesimo termine, nel rispetto delle scadenze amministrative e fiscali, verranno trasmessi tutti gli altri documenti di natura contabile, compreso il Libro Cespiti.
2. Il gestore deve altresì predisporre l'anagrafe dell'utenza, aggiornarla annualmente e provvedere, con la stessa periodicità, alla trasmissione dei relativi dati all'Ufficio d'Ambito.

ART. 35. Ulteriori comunicazioni all'Osservatorio regionale risorse e servizi.

1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 37 ("Carta del servizio di acquedotto").

ART. 36. Regolamento di utenza per il servizio di acquedotto.

1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dalla Carta del Servizio e dal Regolamento di utenza del servizio di acquedotto vigenti, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso. Eventuali modifiche, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito e con le prescrizioni dell'Autorità dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito.
2. Ove le modifiche del Regolamento comportino maggiori costi per il Gestore questi dovranno essere coperti dalla tariffa
3. Il Regolamento è reso disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore.

ART. 37. Carta del servizio di acquedotto.

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del servizio, approvata dall'Ufficio d'Ambito, di tempo in tempo vigente, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione riconosciuti dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
2. L'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del Servizio allegata alla presente Convenzione, anche tenuto conto degli interventi previsti nel Piano d'Ambito e ad eventuali prescrizioni dell'Autorità.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h), della Legge Regionale, per alcuni indicatori predefiniti nella Carta ovvero identificati dall'Autorità anche con successivi provvedimenti, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; gli indicatori interessati, l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta.
4. La Carta contiene anche le modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni di servizio.
5. La Carta è resa disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante ed all'Osservatorio regionale risorse e servizi.

ART. 38. Misura del volume prodotto e del volume erogato.

1. La misura del volume prodotto ed erogato costituisce elemento fondamentale per la corretta erogazione del Servizio secondo i principi di efficienza ed economicità, sia con riferimento al rispetto dei parametri strettamente economici e finanziari sia in relazione al puntuale rispetto dei principi di tutela e risparmio della risorsa idrica attuale e futura.
2. Il Gestore provvede a propria cura e spese con personale proprio o con ricorso a terzi qualificati alla misurazione del volume di acqua effettivamente erogata alle utenze, suddividendo i consumi per tipologia di uso in conformità all'articolazione tariffaria approvata dall'Ufficio d'Ambito, adottando la massima diligenza ed attenzione.
3. Il Gestore provvede a propria cura e spese mediante apparecchiature fisse a misurare e registrare in continuo la portata emunta o acquistata da terzi in relazione a tutti i punti di captazione e/o acquisizione della risorsa idrica.
4. La frequenza minima delle misurazioni del volume erogato è fissata in 2 (due) letture complete per ogni anno di durata della presente Convenzione, salvo eventuali diverse prescrizioni dell'Ufficio d'Ambito e dell'Autorità.

SEZIONE F - TERMINE DELLA CONVENZIONE.

ART. 39. Durata della Salvaguardia.

1. La durata della Salvaguardia è correlata alla naturale scadenza prevista sulla base degli atti regolanti il rapporto con i singoli Comuni, come da allegato D) alla presente Convenzione.
2. Alla scadenza della presente Convenzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall'Ufficio d'Ambito un compenso pari alla tariffa.

ART. 40. Risoluzione.

1. La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, in caso di:
 - a) cessione o sub-concessione, anche parziale, della presente Convenzione, in violazione delle regole descritte nel precedente articolo 6 ("Divieto di cessione e di sub-concessione");
 - b) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento, cessione o affitto di rami d'azienda senza la preventiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito ai sensi del precedente articolo 10, paragrafo 2 ("Comunicazioni del Gestore in merito alla Salvaguardia");
 - c) mancata prestazione o reintegrazione della fideiussione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell'articolo 44 ("Fideiussione");
 - d) mancata stipula, da parte del Gestore, delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 45 ("Assicurazioni") o loro scadenza non seguita da rinnovo;
 - e) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
 - f) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore;
 - g) applicazione al Gestore delle misure sospensive o interdittive previste dal D.Lgs. 231/01.
2. L'Ufficio d'Ambito potrà, inoltre, risolvere la presente Convenzione qualora si verificino le seguenti ipotesi di grave inadempimento da parte del Gestore e questi non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 41 ("Intimazione ad adempiere"):
 - a) interruzione totale del servizio di acquedotto per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
 - b) la mancata fatturazione per 12 (dodici) mesi consecutivi, da parte del Gestore, delle tariffe dovute dagli utenti per il Servizio e degli eventuali ricavi extra-tariffari per i servizi aggiuntivi, salvo il caso di forza maggiore;
 - c) il mancato mantenimento da parte del Gestore dei livelli di rendimento della gestione economica e/o finanziaria previsti dal Piano d'Ambito;
 - d) reiterate gravi deficienze, da parte del Gestore, nell'erogazione del Servizio ad esso affidato oppure sussistenza di inadempienze di particolare gravità ai disposti della presente Convenzione, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;

- e) il mancato trasferimento, da parte del Gestore all'Ufficio d'Ambito, delle somme di cui al precedente paragrafo 4, lett. e) dell'articolo 7 ("Obblighi del Gestore").
3. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la fideiussione di cui al successivo articolo 44 ("Fideiussione"), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera e), l'Ufficio d'Ambito avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di fideiussione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della fideiussione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell'articolo 44 ("Fideiussione") e le somme effettivamente a disposizione dell'Ufficio d'Ambito a titolo di fideiussione.
4. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'Ufficio d'Ambito, che si rivelino tali da pregiudicare in modo rilevante la gestione del Servizio, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Gestore potrà notificare all'Ufficio d'Ambito la propria intenzione di risolvere la Convenzione per inadempimento dell'Ufficio d'Ambito, specificando le cause di inadempimento ed assegnando all'Ufficio d'Ambito un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per porre rimedio a detto inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Gestore potrà risolvere la presente Convenzione. Ciò comporta esclusivamente lo svincolo della fideiussione di cui al successivo articolo 44, restando esclusa l'applicazione di penali a carico dell'Ufficio d'Ambito o la pretesa di ristori da parte del Gestore.
5. L'Ufficio d'Ambito potrà, inoltre, risolvere la presente Convenzione qualora si verificino gli eventi di seguito descritti e il Gestore non vi ponga rimedio nei termini stabiliti ai sensi del successivo articolo 41 ("Intimazione ad adempiere"):
- a) il verificarsi di qualsiasi evento che possa ragionevolmente preludere allo scioglimento del Gestore;
 - b) il verificarsi di qualsiasi evento dal quale possa conseguire la mancata concessione, il mancato rinnovo, se scaduta, o, a seconda dei casi, la revoca di qualsiasi autorizzazione, concessione, licenza o altro provvedimento amministrativo qualora tale mancata concessione, rinnovo o revoca abbia un effetto sostanzialmente pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività tipica del Gestore;
 - c) la convocazione o la deliberazione del consiglio di amministrazione del Gestore, dell'assemblea o di altro organo competente, relativa alla possibilità di presentare domanda di ammissione ad una qualunque procedura concorsuale, ad una procedura di composizione negoziale della crisi, o ad altra procedura avente effetti analoghi che non assicuri la continuità gestionale e la libera partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in conformità al d.lgs. 50/16 in quanto applicabile;
 - d) la presentazione di istanza o dichiarazione di una qualsiasi delle procedure di cui alla precedente lettera c) su iniziativa di terzi (inclusa l'autorità giudiziaria competente), salvo che entro un termine espressamente indicato il Gestore dimostri che si tratta di un'istanza infondata e che entro un ulteriore periodo di tempo le opportune azioni legali siano state intraprese per ottenere il rigetto dell'istanza presentata o la possibilità di applicazione delle misure di continuità di cui alla precedente lettera d);
 - e) la convocazione dell'assemblea per l'esame della possibilità di effettuare una cessione dei beni ai creditori o l'avvio di negoziazioni a tale fine.
6. In caso di anticipata cessazione dell'efficacia della presente Convenzione per risoluzione, il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del Servizio fino all'effettivo subentro del Gestore d'Ambito, in modo da consentire la regolare erogazione

del Servizio, continuando a percepire la tariffa ovvero con diritto di ricevere dall'Ufficio d'Ambito un compenso pari alla tariffa.

7. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1246, comma 1, numero 4, cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.
8. Le Parti convengono sin d'ora che le somme dovute da parte del Gestore d'ambito subentrante al Gestore in caso di risoluzione della presente Convenzione saranno prioritariamente destinate al soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti finanziatori e sono pertanto indisponibili da parte del Gestore sino al completo, integrale ed incondizionato soddisfacimento di detti crediti, il tutto anche secondo quanto previsto al successivo articolo 43 ("Cessione dei crediti").

ART. 41. Intimazione ad adempiere.

1. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 40 ("Risoluzione"), ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, l'Ufficio d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto della Convenzione. La diffida dovrà essere inviata in copia anche agli eventuali soggetti finanziatori.
2. Qualora il Gestore non ponga rimedio alle irregolarità segnalate nel termine indicato nella diffida, l'Ufficio d'Ambito, in aggiunta alla facoltà di far cessare anticipatamente l'efficacia della presente Convenzione ai sensi dei paragrafi 2 e 5 del precedente articolo 40 ("Risoluzione"), nel rispetto comunque dell'esigenza di assicurare la continuità del Servizio, avrà facoltà di escutere le garanzie accessorie prestate dal Gestore in suo favore ai sensi dell'articolo 44 ("Fideiussione").

ART. 42. Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori.

1. L'Ufficio d'Ambito prende atto ed accetta che i crediti degli eventuali soggetti finanziatori di attività inerenti al servizio idrico potranno godere di privilegio generale sui beni mobili del Gestore ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 186 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. E' pertanto riservata la più ampia facoltà ai soggetti finanziatori di costituire, con le forme e le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa, il privilegio in parola, previa informativa all'Ufficio d'Ambito.

ART. 43. Cessione dei crediti.

1. Anche ai fini del precedente articolo 42 ("Privilegio generale in favore dei soggetti finanziatori"), l'Ufficio d'Ambito autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti dalla e/o comunque connessi alla presente Convenzione.
2. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore dei soggetti finanziatori.

SEZIONE G - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO.

ART. 44. Fideiussione.

1. Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dallo stesso assunti, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'eventuale inadempimento del Gestore, si obbliga a costituire una fideiussione legata alle reti gestite, a favore dell'Ufficio d'Ambito, in

conformità all'articolo 151, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per l'importo di 194.221,26 Euro (centonovantaquattromiladuecentoventuno/26 Euro), sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo lo schema approvato dall'Ufficio d'Ambito.

2. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
3. L'Ufficio d'Ambito, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salve le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla fideiussione di cui al precedente paragrafo 1 l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 46 ("Penalizzazioni")
4. Il Gestore dovrà reintegrare la fideiussione con le somme prelevate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Ufficio d'Ambito, pena la risoluzione della Convenzione dopo tre mesi di messa in mora senza esito ai sensi del precedente articolo 40 ("Risoluzione").
5. In caso di risoluzione della presente Convenzione per tutti i casi di cui al precedente articolo 40("Risoluzione"), l'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà di escutere la fideiussione prestata dal Gestore al fine di ottenere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti all'Ufficio d'Ambito dall'inadempimento del Gestore.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

ART. 45. Assicurazioni.

1. Il Gestore dovrà tenere indenne l'Ufficio d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino al massimale di 2.000.000,00 di Euro (due milioni/00 di Euro) ovvero fino al massimale superiore che risultasse da contratti già sottoscritti.
3. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all'erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 2.000.000,00 Euro (due milioni/00 Euro). Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
4. Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell'effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all'Ufficio d'Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente articolo 40 ("Risoluzione"), mentre la mancata o ritardata trasmissione all'Ufficio d'Ambito comporta l'applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 46 ("Penalizzazioni").
5. Le segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.

ART. 46. Penalizzazioni.

1. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penali sono normate dal disciplinare tecnico, allegato alla presente Convenzione, (allegato E) al quale si demanda la fissazione dei presupposti per l'irrogazione, il calcolo e la parametrizzazione delle sanzioni (completezza, adeguatezza, rispetto di tempi, obiettivi, finalità, ecc.), nel rispetto della Convenzione e delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento:
 - a) alla corretta quantificazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie, anche attraverso idonee modalità di graduazione mediante appositi fattori applicati alla sanzione base;
 - b) alle modalità di svolgimento del procedimento sanzionatorio (diffida, accertamento, fase istruttoria, provvedimento finale);
 - c) alle ulteriori criticità che dovessero emergere in materia di valorizzazione ed applicazione del sistema sanzionatorio, unitamente ai conseguenti aspetti tecnici e legali.
2. Sono fatte salve le penali e sanzioni di competenza di altre amministrazioni o dell'AEEGSI.
3. L'Ufficio d'Ambito comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.

ART. 47. Sanzioni.

1. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

ART. 48. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ufficio d'Ambito potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'adozione delle misure di cui al precedente paragrafo 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
3. Nel caso in cui l'attuazione del Piano d'Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l'Ufficio d'Ambito adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti previa acquisizione del parere da parte dei soggetti finanziatori.
4. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.

ART. 49. Forza maggiore.

1. Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'Ufficio d'Ambito il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, l'Ufficio d'Ambito dovrà avviare apposita istruttoria in merito, con l'ausilio e in contraddittorio con il Gestore, al fine del riconoscimento della circostanza di forza maggiore e della individuazione delle possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di forza maggiore.
3. Al verificarsi di un evento di forza maggiore formalmente riconosciuto come tale dall'Ufficio d'Ambito, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.
4. Qualora uno o più eventi di forza maggiore:
 - a) determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure
 - b) siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Gestione

è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico-finanziario di cui al precedente articolo 28 ("Equilibrio economico-finanziario della Gestione").
5. Qualora perduri l'evento di forza maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 4 oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della medesima, le Parti potranno procedere alla risoluzione consensuale della presente Convenzione, ferma l'applicazione del paragrafo 6 del precedente articolo 40 ("Risoluzione").

ART. 50. Risoluzione delle controversie.

1. Ferma restando la disciplina della risoluzione delle controversie relative alla revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio, di cui al precedente articolo 19 ("Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito, dei Regolamenti di utenza e della Carta del servizio"), tutte le altre contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti, per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente alla gestione del Servizio - saranno risolte, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, a mezzo del Garante, nel rispetto delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Tutte le controversie non deferibili alla competenza del Garante saranno devolute, in quanto appartenenti alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici del giudice amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, fatte salve le controversie che la normativa di tempo in tempo vigente consente che siano deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, per le quali sarà competente, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro, il Tribunale di Como.
3. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione ed in particolare l'obbligo del Gestore di proseguire nella gestione del Servizio.

ART. 51. Tutela da class action.

1. Nel caso in cui sia notificata all'Ufficio d'ambito una diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 198 del 20.12.2009, l'Ufficio d'ambito trasmette la diffida al Gestore fissando allo stesso un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni, per effettuare gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. Eventuali interventi non idonei a soddisfare le richieste degli interessati sono ritenuti come non posti in essere e pertanto non

interrompono né il termine di cui al periodo precedente né la prosecuzione della decorrenza di quello indicato all'articolo 47, comma 4, lettera f) in relazione al computo dell'ammontare della penale. E' fatto obbligo all'Ufficio d'ambito dare tempestivamente contezza al concessionario della congruità dell'intervento da esso posto in essere.

2. In caso di citazione in giudizio nei confronti dell'Ufficio d'ambito ai sensi dell'articolo 1 del D.lgs. n. 198 del 20.12.09, è fatto obbligo al Gestore di intervenire in giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto. Il Gestore ha l'obbligo di mallevare l'Ufficio d'Ambito dalle spese legali su di essa gravanti e relative ai giudizi di cui al presente comma. A tal fine, il Gestore rimborsa all'Ufficio d'ambito tali spese entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dal comune, corredata da idonei titoli attestanti la spesa sostenuta. Decorso tale termine, l'Ufficio d'Ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
3. In caso di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti dell'Ufficio d'ambito in un procedimento susseguente a quello di cui al D.lgs. n. 198 del 2009, è fatto obbligo al Gestore di rimborsare all'Ufficio d'ambito l'importo del danno liquidato a suo carico. A tal fine, il Gestore liquida all'Ufficio d'ambito tale importo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta presentata dall'Ufficio d'ambito, corredata da idonei titoli attestanti l'onere sostenuto. Decorso tale termine, l'Ufficio d'ambito, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo del rimborso, maggiorato degli interessi di mora.
4. E' fatto obbligo al Gestore di adempiere a propria cura e spese, anche mediante rimborso all'Ufficio d'ambito di tutti gli oneri da essa sostenuti, al dispositivo dell'eventuale sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 198/09 e del giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, nonché di rimborsare all'Ufficio d'ambito l'eventuale danno liquidato a carico dello stesso da parte della Corte dei Conti, laddove sia stato promosso innanzi ad essa un giudizio a carico di quest'ultimo, susseguente alla comunicazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del D.lgs. n. 198/09.
5. Gli obblighi indicati al presente articolo gravano sul Gestore in relazione a tutti i gradi di giudizio e anche nel caso, previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 198/09, di proposta di risoluzione non giudiziale della controversia.

SEZIONE H - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 52. Imposte, tasse, canoni.

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

ART. 53. Spese contrattuali.

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore.

ART. 54. Disposizioni finali.

1. Le Parti danno atto che il testo della presente Convenzione recepisce i contenuti minimi essenziali di cui all'Allegato A della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 e concordano che esso sarà successivamente adeguato alle future eventuali modifiche che saranno approvate dall'Autorità medesima e che si rendano applicabili.
2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per

la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 18 della presente Convenzione.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, alla Legge Regionale, alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture alle altre normative di riferimento, nonché alle deliberazioni della AEEGSI.
4. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
5. La presente Convenzione si intende automaticamente modificata e integrata per effetto di previsioni normative e/o regolamentari e/o disposizioni dell'AEEGSI, entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto o prevalenti.
6. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la sua sede amministrativa, in Como, alla via P. Stazzi, n. 2.
7. La presente Convenzione viene redatta in quattro originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'Ufficio d'Ambito, la seconda da consegnare al Gestore, la terza da consegnarsi all'EGA e la quarta per eventuali registrazioni di legge.

ART. 55. Clausola interpretativa.

1. L'interpretazione delle clausole della presente Convenzione dovrà avvenire secondo il principio del favor utentis, fatta eccezione per ciò che riguarda le condizioni economiche che dovranno invece essere interpretate secondo il criterio dell'equilibrio economico e finanziario.

ART. 56. Allegati.

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati alla stessa, i seguenti documenti:
 - A)** Delibere di Salvaguardia del Servizio di Acquedotto:
 - delibera della Conferenza degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Como n. 4 del 26/02/2007;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Como n. 43 del 30/07/2013;
 - B)** Piano d'Ambito (agli atti);
 - C)** Delibere Consiglio Provinciale n. 15 del 18/12/2014, n. 20 del 16/06/2015 e n. 30 del 25/07/2016;
 - D)** Schema per Comune con scadenze gestioni salvaguardate;
 - E)** Disciplinare tecnico per la gestione del Servizio di Acquedotto;
 - F)** Regolamento d'utenza del servizio di Acquedotto (Condizioni di fornitura dell'acqua per uso civile);
 - G)** Carta servizi del settore idrico;
 - H)** Comunicazioni inerenti l'affitto di ramo d'azienda del servizio idrico agli Enti concedenti ex art. 116 D.lgs. n. 163/2006.

COPIA

Num. 4/2007 di registro

Data 26 febbraio 2007

**CONFERENZA DEGLI ENTI LOCALI
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI COMO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Oggetto: Prosecuzione delle gestioni ai sensi dell'art. 113 comma 15 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. – Provvedimenti.

La Segretaria della Conferenza

Dott. ssa Marta Giavarini



Sono presenti, all'inizio della seduta, le Comunità Montane Triangolo Lariano, Lario Intelvese, Alto Lario Occidentale e Alpi Lepontine, con le deleghe dei seguenti Comuni:

C.M. TRIANGOLO LARIANO	C.M. LARIO INTEVESE	C.M. ALTO LARIO OCCIDENTALE	C.M. ALPI LEPONTINE
Eupilio	Argegno	Cremia	Bene Lario
	Blessagno	Domaso	Cavargna
	Casasco d'Intevi	Garzeno	Corrido
	Colonno	Gera Lario	Cusino
	Dizzasco	Gemasino	Grandola ed Uniti
	Laino	Montemezzo	Griante
	Lenno	Musso	Plesio
	Mezzegra	Pianello del Lario	Porlezza
	Moltrasio	Sorico	San Bartolomeo V.C.
	Ossuccio		San Siro
	Pigra		Val'Rezzo
	Ponna		
	Ramponio Verna		
	San Fedele Intevi		
	Schignano		

Presiede l'adunanza il Dott. Francesco Cattaneo, Assessore all'Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como, delegato dal Presidente. E' presente la Dott. ssa Marta Giavarini, Responsabile della Segreteria Tecnica ATO della Provincia di Como, in qualità di Segretaria della seduta.

LA CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COMO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- la legge regionale 8 agosto 2007 n. 18;

PRESO ATTO che la società ACSM spa, quotata in Borsa, gestisce nei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como, il servizio di acquedotto, per i quali la data di scadenza della concessione è rispettivamente del 31/12/2028, 31/12/2019 e 31/12/2026;

ATTESO che con deliberazione n. 5 del 13 febbraio 2006 l'Autorità d'Ambito ha approvato lo studio preliminare del Piano d'Ambito quale strumento di programmazione della stessa;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 11 del 13 luglio 2006 l'Autorità d'Ambito ha approvato le linee guida del modello gestionale e organizzativo;

RILEVATO che le concessioni sopra richiamate presentano tutte una scadenza entro la durata dello studio preliminare del Piano d'Ambito, fissata in 25 anni;

RITENUTO necessario al fine di regolamentare le modalità di gestione secondo gli standard e gli obiettivi del Piano d'Ambito, nonché di disciplinare in coordinamento con i soggetti gestori affidatari del servizio idrico integrato dell'ATO la realizzazione del programma di investimenti contenuto nel Piano d'Ambito provvedere, una volta affidato il Piano d'Ambito, fatta salva la durata delle concessioni in atto, ad innovare il rapporto contrattuale pregresso con i Comuni procedendo alla stipula con i soggetti gestori di cui sopra di uno specifico contratto di servizio fermo restando l'obbligo di conferimento della proprietà delle

infrastrutture alla società patrimoniale già prefigurata dalle linee guida del modello gestionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 153, comma 2°, del D.lgs 152/2006;

RITENUTO quindi ai sensi dell'art. 113 c. 15 bis del citato D.Lgs. 267/00 di prendere atto delle gestioni in corso già affidate a società quotate e operanti sul territorio dell'ATO e conseguentemente di prendere atto della prosecuzione delle stesse fino alla scadenza naturale della concessione;

VISTO che il presente punto all'ordine del giorno rientra tra le decisioni spettanti all'AATO per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'AATO, ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 48 della L.R. 26/03 recante "l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali";

Su proposta del Comitato Ristretto in data 12 febbraio 2006.

DELIBERA

- 1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione.
- 2) di prendere atto delle gestioni in corso già affidate a società quotate, e conseguentemente di prendere atto della prosecuzione delle stesse fino alla scadenza naturale della concessione.
- 3) di demandare al Responsabile della Segreteria Tecnica ogni atto conseguente alla presente deliberazione e propedeutico alla stipula del Contratto di servizio.
- 4) di demandare al Presidente dell'Autorità d'Ambito, o suo delegato, la sottoscrizione del suddetto contratto di servizio, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Si dà atto che nel corso della discussione entrano i seguenti ulteriori componenti dell'Assemblea:

- ore 15.25 entrano i rappresentanti dei Comuni di Mariano Comense e Senna Comasco
- ore 15.26 entrano i rappresentanti dei Comuni di Grandate e Tremezzo
- ore 15.30 entra il rappresentante del Comune di Guanzate

I rappresentanti dei Comuni di Blessagno e Mozzate non consegnano la scheda di votazione e pertanto non partecipano alla votazione.

All'atto della votazione, che ha inizio alle ore 15.34 e termina alle ore 15.35, sono pertanto presenti n. 103 componenti della Conferenza dell'ATO.

La votazione avviene attraverso l'uso di schede nominative, consegnate ad ogni Comune ed alle Comunità Montane presenti.

Le votazioni espresse sono le seguenti:

Comuni	VOTAZIONE
Albavilla	S
Albese con Cassano	S
Alzate Brianza	S
Argegno	S
Asso	S
Bellagio	S
Bene Lario	S
Binago	A
Blessagno	NV
Bregnano	S
Brenna	S
Brunate	S
Bulgarograsso	A
Cabiate	S
Canzo	S
Carate Urio	S

Comuni	VOTAZIONE
Carimate	S
Carlazzo	S
Carugo	S
Casasco d'Intelvi	S
Caslinio d'Erba	S
Cassina Rizzardi	S
Castelmarte	S
Castelnuovo Bozzente	S
Castiglione d'Intelvi	S
Cavargna	S
Cerano d'Intelvi	S
Cermenate	S
Cernobbio	S
Cirimido	S
Colonno	S
Como	S

Comuni	VOTAZIONE
Consiglio di Rumo	S
Corrido	S
Cremia	S
Cucciago	S
Cusino	S
Dizzasco	S
Domaso	S
Dongo	S
Dosso del Liro	S
Erba	S
Eupilio	S
Faggeto Lario	S
Figino Serenza	S
Garzeno	S
Gera Lario	S
Germasino	S

Comuni	VOTAZIONE
Gironico	S
Grandate	A
Grandola ed Uniti	S
Gravedona	S
Griante	S
Guanzate	S
Laglio	S
Laino	S
Lambrugo	S
Lanzo d'Intelvi	S
Lenno	S
Lomazzo	A
Lurago d'Erba	S
Lurate Caccivio	S
Mariano Comense	S
Maslianico	A
Menaggio	S
Merone	S
Mezzegra	S
Moltrasio	S

Comuni	VOTAZIONE
Montano Lucino	S
Montemezzo	S
Mozzate	NV
Musso	S
Nesso	S
Orsenigo	S
Ossuccio	S
Pellio Intelvi	S
Pianello del Lario	S
Pigra	S
Plesio	S
Pognana Lario	S
Ponno	S
Ponte Lambro	S
Portezza	S
Ramponio Verna	S
Ronago	A
Rovellasca	S
Rovello Porro	S
Sala Comacina	S

Comuni	VOTAZIONE
San Bartolomeo Val Cavargna	S
San Fedele Intelvi	S
San Siro	S
Schignano	S
Senna Comasco	S
Sorico	S
Tremezzo	S
Valbrona	S
Valmorea	S
Val Rezzo	S
Valsolda	S
Veleso	S
Vertemate con Minoprio	A
Villa Guardia	S
PROVINCIA	S

dove: S indica favorevole
N indica contrario
A indica astenuto
NV non votante

Esito della votazione

		VOTI RAPPRESENTATI	% SUI PRESENTI
PRESENTI	103	747.289	100,00
VOTANTI	103	747.289	100,00
FAVOREVOLI	94	683.576	91,55
CONTRARI	0	0	0
ASTENUTI	7	49.990	6,61
NON VOTANTI	2	13.723	1,84

Decisione

La deliberazione sopra riportata è **approvata** in quanto è stata raggiunta in termini favorevoli la maggioranza assoluta dei componenti dell'ATO, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. n. 26/2003.



Ufficio d'Ambito di Como

Via Borgo Vico n. 148 22100 – COMO
Tel. 031-230.487 / 246 / 461 / 495
Fax. 031-230.345
E-mail ato@provincia.como.it
Pec ato@pec.provincia.como.it

UFFICIO D'AMBITO DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: L. R. 21/2010 – Adempimenti ex art. 49 comma 6 lett. a e b – Presa d'atto.

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 15:00, presso la sede della Provincia di Como, Villa Gallia, Piano Terra, Sala Uccelli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, previa convocazione via e-mail.

La seduta, viene aperta alle ore 15:10.

Sono presenti all'apertura della seduta:

NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
GRASSI EVELINA ARABELLA	Presidente	SI
CRIBIOLI MARIA LUISA	Vice Presidente	SI
DELL'ERA GUIDO	Consigliere	SI
GATTI FRANCESCO	Consigliere	SI
GHISLANZONI CLAUDIO	Consigliere	SI

Partecipa alla seduta la Dott.^{ssa} Marta Giavarini in qualità di Segretario e di Direttore dell'Ufficio e l'Ing. Simone Belli in qualità di verbalizzante.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 102/2011 con la quale si è approvata la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito di Como" ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 26/2003;
- il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'Azienda Speciale, approvato con DCP n. 102/2011 e con delibera del Commissario Straordinario n. 2/2012 dell'11.01.2012;



- il decreto del Presidente della Provincia di Como prot. n. 8225 n. reg. 6/12 del 2 marzo 2012 con cui si nominano i membri del consiglio di amministrazione e contestualmente il Presidente del consiglio nella persona della Sig.^{ra} Evelina Arabella Grassi.

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- la L. R. n. 21/2010 e smi;
- il D.Lgs n. 267/2000 e smi;
- il D.Lgs n. 165/2001 e smi;
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito di Como.

PRESO ATTO CHE la L. R. 26/2003 e smi dispone, all'art. 49:

- comma 6: "Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'Ambito, effettua:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascuna ATO;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti;
- comma 7: "L'esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'ufficio d'Ambito della Provincia interessata, trasmesso alla Giunta Regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano d'ambito ed all'affidamento del servizio".

RICHIAMATO il Programma delle Attività 2013 approvate con delibera del CdA n. 8/2013 ed in particolare l'attività di aggiornamento del Piano d'Ambito.

RILEVATO CHE la ricognizione di cui sopra sostanzialmente riconferma quanto già a suo tempo indicato nel Piano d'Ambito approvato nel 2010 con Delibera dell'Assemblea Consortile n.

PRESO ATTO del documento di sintesi redatto ai sensi dell'art. 49, comma 6 della L. R. 26/2003, che viene allegato e costituisce parte integrante del presente atto, e che risulta costituito dai seguenti titoli:

- ricognizione gestioni esistenti;
- l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato.;

DELIBERA

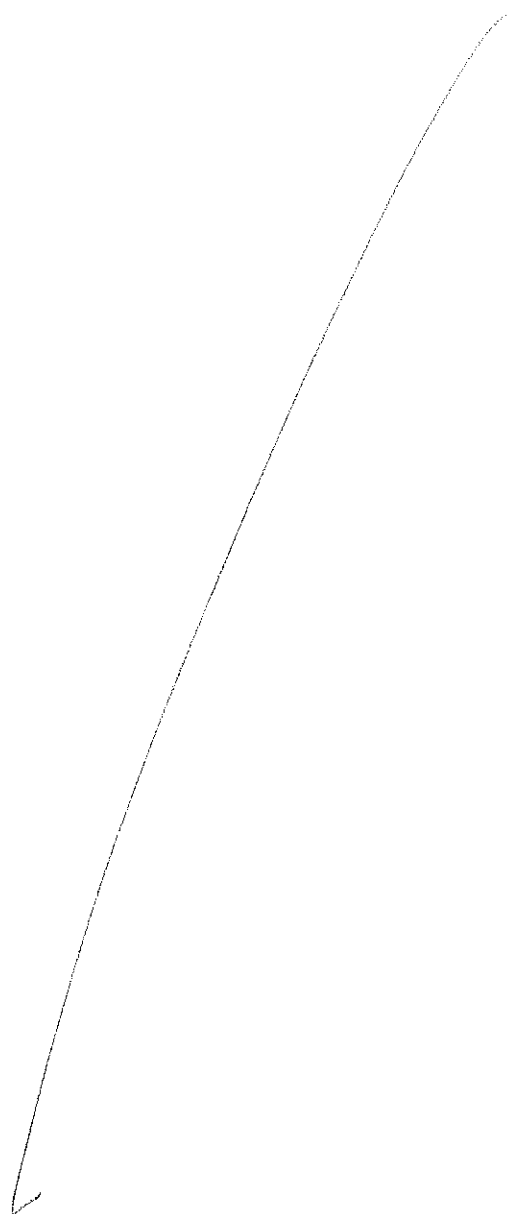
DI PRENDERE ATTO del "Documento di sintesi", redatto ai sensi dell'art. 49, L. R. 26/2003, che si allega quale parte integrante formale e sostanziale del presente atto, dando atto che esso costituisce attività propedeutica all'aggiornamento del Piano d'Ambito ed all'affidamento del servizio.

DI DISPORRE la pubblicazione del "Documento di sintesi" all'Albo Pretorio elettronico dell'Ufficio d'Ambito, nonché che lo stesso venga trasmesso alla Giunta Regionale e pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia.



DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione alla Provincia di Como, in quanto Ente Responsabile dell'ATO e per le attività di competenza.

DI DARE MANDATO agli uffici di completare, anche sulla base delle indicazioni regionali l'analisi delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza.





Ufficio d'Ambito di Como

Via Borgo Vico n. 148
22100 – COMO
Tel. 031-230.487 / 246 / 461 / 495
Fax 031-230.345
E-mail ato@provincia.como.it
PEC aato@pec.provincia.como.it

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO DEL SII AL GESTORE UNICO DOCUMENTO DI SINTESI

Ricognizione gestioni esistenti ex art. 49 co. 6 lett. a) della L.R 26/2003 e smi

Tra le attività propedeutiche all'affidamento del servizio idrico integrati - SII - al gestore unico vi è, secondo quanto disposto dall'art. 49 co. 6 lett. a) della L.R 26/2003 e smi, la ricognizione delle gestioni esistenti.

Come già analizzato nel Piano d'Ambito, approvato nel dicembre 2010, nell'ambito della provincia di Como sono presenti gestioni in economia, consorzi e società di capitali, con una prevalenza della gestione effettuata dai singoli Comuni, principalmente nelle zone del medio e alto Lago.

Nel quadro gestionale rilevato dall'allora Consorzio AATO, confrontato, da ultimo, con i dati forniti dai comuni e dai gestori del SII a fine 2012 – inizio 2013, a riscontro dei questionari predisposti dall'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas – AEEG¹ - di cui peraltro è da segnalare la loro non esaustività, non risultano intervenuti radicali cambiamenti, permanendo, nella maggior parte dei casi, gestioni in economia, e gestioni sovra - comunali con caratteristiche industriali in numero pari a 31 (considerando anche i Consorzi Alto Seveso e Livescia, in nota a piè pagina).

Le società, impegnate a vario titolo nel SII, sono tutte a capitale interamente pubblico, spesso costituite a seguito della trasformazione di aziende speciali e di Consorzi preesistenti, e titolari della gestione per affidamento diretto, non risultando gestioni affidate mediante gara o comunque procedure competitive ad evidenza pubblica.

Fanno eccezione, rispetto alla totale partecipazione pubblica di cui sopra, le seguenti società affidatarie a partecipazione mista pubblico-privata:

- Lariana Depur Spa
- Comodepur Spa
- Acsm-Agam Spa. Da segnalare inoltre che quest'ultima società è quotata in borsa dal 1999.

¹ Delibera 347/2012/R/IDR Definizione dei contenuti informativi e delle procedure per la raccolta dati per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato; delibera 412/2012/R/IDR Modifiche alla deliberazione 347/2012/R/idr - Differimento del termine per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione autonoma Valle d'Aosta.



Si riporta di seguito l'elenco dei gestori/erogatori del SII operanti nell'ambito della provincia di Como, distinti per segmento acquedotto/fognatura/depurazione, con i relativi comuni gestiti, considerando per esclusione quelli non citati aventi gestioni in economia.

Tabella 1 – Acquedotto - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Acqua e Servizi Idrici Integrati S.r.l.	Colonno, Mezzegra, Tremezzo
Acquedotto Valle Intelvi S.r.l.	Blessagno, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Dizzasco, san Fedele Intelvi, Pigra
Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l.	Brunate, Cernobbio, Como
Brianzacque S.r.l.	Cabiate
Antiga S.p.A.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
Aqua Seprio Servizi S.r.l.	Carbonate, Locate Varesino, Mozzate
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.	Canzo, Caslino D'Erba, Valbrona
ASME S.p.a.	Albavilla, Erba
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Lurate Caccivio, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Lurate Caccivio, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Olgiate Comasco, Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero, Uggiate Trevano, Valmorea
Consorzio San Fermo Cavallasca Parè – CAISCAP	Cavallasca, San fermo, Parè
Canturina Servizi Territoriali S.p.a.	Cantù, Carimate
Enel Rete gas Spa	Carate Urio
Lanza Lura Faloppia S.p.a.	Albiolo, Bizzarone, Cagno, Rodero, Uggiate Trevano, Valmorea
Lario Reti Holding S.p.a.	Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago D'Erba, Mariano Comense, Monguzzo
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro
Pragma S.p.A.	Albese con Cassano, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Arosio, Brenna, Carugo, Figino Serenza, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense
Service 24 S.p.A.	Lipomo, Orsenigo, Tavernerio
Tre Torri – Olgiate Comasco S.r.l.	Olgiate Comasco

Tabella 2 – Fognatura - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Antiga S.p.A.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
ASME S.p.a.	Erba
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.A.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino



	Mornasco, Luisago, Montorfano, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Capiago Intimiano, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cucciago, Fino Mornasco, Luisago, Montorfano, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Olgiate Comasco
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro
MCS Srl	Mariano Comense
Azienda servizi Integrati Lambro S.p.a.	Canzo, Caslino D'Erba, Valbrona
Service 24 S.p.a.	Lipomo, Orsenigo, Tavernerio
Tre Torri - Olgiate Comasco S.r.l.	Olgiate Comasco

Tabella 3 – Depurazione - gestori/erogatori non comunali.

GESTORI/EROGATORI	COMUNI SERVITI
Acqua servizi Idrici Integrati S.r.l.	Argegno, Blessagno, Carlazzo, Casasco I., Castiglione I., Cerano, Dizzasco, Dongo, Domaso, Dosso, Germasino, Gravedona, Griante, Faggeto Lario, Lenno, Livo, Menaggio, Mezzegra, Nesso, Pognana Lario, Ossuccio, Peglio Pigra, Plesio, Porlezza, Sala Comacina, San Fedele I., Schignano, Stazzona, Valsola, Veleso, Vercana, San Siro, Consiglio di Rumo, Zebio, Bene Lario
Alto Lura S.r.l.	Beregazzo con Figliaro, Bulgarograsso, Gironico, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Parè, Solbiate, Villa Guardia,
Antiga S.p.a.	Appiano Gentile, Cirimido, Fenegrò, Limido Comasco, Lurago Marinone, Veniano
Amiacque S.r.l.	Cabiate, Mariano C.se
Azienda Servizi Integrati Lambro S.p.a.	Albavilla, Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Rezzago, Sormano, Valbrona
Azienda Servizi Integrati Colline Comasche S.p.a.	Castelnuovo Bozzente,
Colline Comasche Erogazione S.r.l.	Castelnuovo Bozzente, Bizzarone, Drezzo, Faloppio, Olgiate Comasco, Parè, Ronago, Uggiate Trevano
Bozzente S.r.l.	Turate, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino
Brianzacque S.r.l.	Mariano c.se, Arosio, Carugo, Inverigo
Comodepur S.p.a.	Brunate, Cernobbio, Como, Maslianico, Lipomo, Tavernerio, Grandate
Faloppia Depurazione S.p.a.	Bizzarone, Drezzo, Faloppio, Olgiate Comasco, Parè, Ronago, Uggiate Trevano
Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese S.p.a.	Binago, Rodero, Solbiate Comasco
Lariana Depur S.p.a. ²	Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Como, Fino Mornasco, Grandate, Luisago, , Montano Lucino, , San Fermo della Battaglia, Villa Guardia
Lura Ambiente S.p.a.	Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro

² I Consorzi Alto Seveso e Livescia: titolari dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione siti in Fino Mornasco, che hanno stipulato un contratto di concessione per il servizio di depurazione, ormai scaduto, con la Società Lariana Depur S.p.A..



Sud Seveso Servizi S.p.a.	Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Casnate con Bernate, Como, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Novedrate, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio
Valbe Servizi S.p.a.	Albavilla, Albese con Cassano, Alzate Brianza, Arosio, Brenna, Cantù, Carugo, Inverigo, Lambrugo, Lurago d'Erba, Mariano Comense, Montorfano, Orsenigo

Organizzazione e processo di affidamento del S.I.I.

La L.R. 26/2003 e smi in attuazione del D. Lgs. 152/2006 disciplina i servizi locali di interesse economico, tra cui le risorse idriche. Tale legge è stata modificata da ultimo con la L.R. 21/2010³, che ha definito un nuovo assetto istituzionale attraverso l'assegnazione delle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito (art. 148 D. Lgs. 152/2006 e art. 49 l.r. 26/2003) alle Province e al Comune di Milano, che ai fini dell'esercizio delle stesse, devono costituire un'Azienda speciale, denominata Ufficio d'Ambito.

La Provincia di Como ha deliberato la costituzione dell'Ufficio d'Ambito di Como con delibera C.P. 102/2011.

Si riportano di seguito gli atti assunti dalla Provincia di Como, in ordine alla gestione del SII:

- Delibera CP 103/2011 "Individuazione della forma di gestione ed affidamento del SII";
- Delibera CP 36/2012 "delibera di indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del SII";
- Delibera del Commissario straordinario 6/2012 "Preso d'atto e recepimento della delibera della Conferenza dei comuni dell'ambito territoriale della provincia di Como n. 5/2012 - indirizzo strategico ed individuazione delle linee guida per la costituzione della società di gestione del SII, espressione del parere vincolante", con la quale la Conferenza condivide l'obiettivo di razionalizzare la gestione territoriale del SII, con la creazione, entro un periodo massimo di 3 anni, di un unico soggetto gestore pubblico sul territorio provinciale, come già previsto dal combinato disposto tra il Piano d'Ambito e la delibera del Consorzio dei comuni n. 18 del 19 ottobre 2011.

Gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale - art. 49 co. 6 lett. b) della L.R 26/2003 e smi

Definiti i soggetti gestori/erogatori del SII operanti nell'ambito di Como, che coinvolgono anche Comuni appartenenti alle limitrofe province di Monza e Brianza, Varese, Milano, Lecco, si procede ora nell'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza, cioè alla scadenza risultante nelle delibere, convenzioni o contratti di affidamento sottoscritti con il comune affidante.

E' opportuno a riguardo, ricostruire il quadro normativo in materia, elencando le norme che si sono succedute nel tempo e che hanno disciplinato il regime transitorio e la sorte delle gestioni il cui affidamento non ha rispettato le regole della concorrenza. Si tratta di disposizioni volte ad evitare il perdurare di affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica per tempi lunghi, laddove non sono stati rispettati i principi comunitari a tutela della concorrenza. Ciò al fine di verificare se l'affidamento del SII, effettuato a suo tempo dai singoli comuni, ha i requisiti per il proseguimento fino alla naturale scadenza o se si configura la decadenza anticipata dello stesso.

A livello nazionale, a tutela della concorrenza, l'art. 113 co. 15 bis e 15 ter del D.Lgs. 267/2000 e smi – TUEL (comma aggiunto dal co. 1 dell'art. 14 del DL 269/2003 e poi modificato dal

³ In attuazione del co. 186 bis dell'art.2 della L. 191/2009, inserito al co 1 quinquies dell'art. 1 del DL 2/2010 convertito con modificazione dalla L. 42/2010.



co. 234 dell'art. 4 della L. 24 dicembre 2003 n. 350 e dall'art. 15 del DL 223/2006 convertito nella L. 248/2006), stabiliscono la cessazione anticipata al 31 dicembre 2007, per gli affidamenti disposti in violazione dei principi in tema di concorrenza e della normativa concernente l'obbligo di gara o comunque di procedure competitive ad evidenza pubblica.

Sempre il co. 15 bis dispone che, sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data, [...] le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.

Ulteriore esclusione dalla cessazione anticipata, è prevista sempre dal co. 15 bis per le concessioni affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

L'art. 113 del TUEL è stato abrogato per le parti incompatibili dall'art. 23 bis co. 11 della L. 133/2008 e smi e nello specifico il co. 15 bis ed il co. 15 ter dalla lett. a) del co. 1 dell'art. 12 del DPR 168/2010.

Successivamente la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di revisione ad opera della L. 6 agosto 2008 n. 133, "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – conversione in legge con modificazioni del DL 112/2008 - all'art. 23 bis "Servizi pubblici locali di rilevanza economica", successivamente modificato dalla L. 20 novembre 2009 n. 166 art. 15 – conversione in legge con modificazioni del DL 135/2009.

Al co. 8 lett. e) l'art. 23 bis prevede, per il regime transitorio degli affidamenti non conformi, rispetto ai modelli gestionali stabiliti dalla medesima norma, la scadenza anticipata al 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Si evidenzia il fatto che, l'abrogazione di tale articolo, a seguito dell'esito referendario del giugno 2011, per il disposto dell'art. 1 co. 1 del DPR 113/2011 a decorrere dal 21 luglio 2011, non ha inciso sugli affidamenti non conformi, che sono comunque cessati il 31 dicembre 2010, in quanto gli effetti abrogativi di detto articolo si sono prodotti ex nunc.

Incidendo quindi sugli eventi futuri, in quella data – 31 dicembre 2010 – l'art. 23 bis era disposizione pienamente vigente.

Attualmente non esiste una normativa nazionale in tema di affidamento del SII. L'abrogazione avvenuta ha lasciato un vuoto normativo, che deve essere colmato.

Il successivo DL n. 138/2011, convertito con modifiche, con L. del 14 settembre 2011 n. 148, il cui art. 4 è rubricato "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea" emanato in sostituzione dell'art. 23 bis di cui al DL n. 112 del 25 giugno 2008, non si applica al servizio idrico integrato, ex co. 34 dello stesso articolo.

Peraltro lo stesso articolo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 199 del 20 luglio 2012.

Pertanto, trovano diretta applicazione i principi comunitari contenuti nel Trattato UE.

Altra disposizione d'interesse art. 34 "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni" del DL 179/2012 convertito nella L. 221 del 17/12/2012, co. 20, 21, 22 e 23.

Tali norme a tutela della concorrenza, di cui sopra, devono essere necessariamente coordinate con le disposizioni di settore di disciplina del servizio idrico integrato, sulla **riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del SII**, sempre a carattere nazionale, che si sono succedute nel tempo e che hanno di fatto esautorato i comuni dalla titolarità delle funzioni di



organizzazione del SII e di affidamento dello stesso, con il fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti, affidando il servizio ad un unico gestore per ambito.

In base alle disposizioni normative di riforma del SII, sarà utile, ai fini della definizioni delle gestioni che decadono anticipatamente, rispetto a naturale scadenza, fare una valutazione in merito alla data di affidamento della gestione stessa da parte dei comuni, distinguendo quelle preesistenti alla L. 36/1994 e quelle successive, in contrasto con le norme sulla riorganizzazione per ambiti del SII.

La legge 36/1994 c.d. Legge Galli, di riforma dell'organizzazione e gestione del SII, mediante la costituzione di ambiti territoriali ottimali. In particolare l'art. 9 co. 4 e 10 "gestioni esistenti".

Tale legge è stata abrogata dall'art. 175 del D.lgs. 152/2006 ad esclusione del co. 6 dell'art. 22.

Il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 smi, Testo Unico Ambientale, che alla parte III disciplina le risorse idriche ed il servizio idrico integrato. In particolare l'art. 172 "gestioni esistenti" co. 1, 2 e 3.

A conclusione di questo excursus normativo, è opportuno precisare che la normativa comunitaria e nazionale che definisce la conformità degli affidamenti sulla base delle regole della concorrenza e quella nazionale di riforma del servizio idrico, si applicano a situazioni diverse, ben potendo un affidamento essere conforme alle norme sulla concorrenza, ma non alle seconde. Pertanto sono da considerare in contrasto con le norme imperative di settore tutti gli affidamenti effettuati dai comuni successivamente all'entrata in vigore della legge Galli -5 gennaio 1994 - anche qualora gli stessi siano rispettosi delle norme sulla concorrenza.

La Regione Lombardia con nota prot. n. T1.2013.0005606 del 15/3/2013, avente ad oggetto "Ricognizione delle gestioni esistenti ai sensi dell'art. 49 co. 6 della LR 26/2003", ha riassunto e ribadito quali debbano essere i requisiti affinché una società possa vedere riconosciuta la prosecuzione dell'affidamento, le gestioni cosiddette "salvaguardate", che di seguito si riportano:

- le società a partecipazione pubblica quotate in borsa con affidamento diretto alla data del 1° ottobre 2003 e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., come disciplinato dal co. 22 dell'art. 34 del D.L. 179/2012;
- le società i cui affidamenti sono stati disposti dai comuni con procedure competitive ad evidenza pubblica, in epoca precedente all'entrata in vigore della legge Galli (anteriore al 19 gennaio 1994).

Alla luce di quanto sopra, la ricognizione delle gestioni esistenti, nell'ambito di Como, ha rilevato la presenza nel territorio di gestioni in economia e gestioni affidate in forma diretta a società interamente pubbliche – eccetto le 3 società a partecipazione mista, elencata all'inizio della presente trattazione ed in particolare Acsm Agam Spa quotata in borsa, che merita discorso a parte - che, sulla base degli elementi a nostra disposizione, esulano dalla casistica sopra elencata.

Si riporta di seguito il dettaglio degli affidamenti riferiti ai singoli gestori del SII, operanti nell'ambito territoriale ottimale di Como - Tabella 4 – le cui gestioni in essere, sono cessate ex lege alla data del 31 dicembre 2010, come da dichiarazione delle stesse società.

Tabella 4 – gestioni esistenti che decadono anticipatamente.

Gestori/Erogatori	fonte dei dati	Scadenze affidamento
Asil Spa	Nota prot. n. 4031/2010; nota del 30/3/2013 relazione di accompagnamento a riscontro prospetti AEEG ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR	31/12/2010



Comodepur Spa	riscontro prospetti AEEG del 26/3/2013 ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR	31/12/2012
Lariana Depur Spa	nota del 15/11/2012 relazione di accompagnamento a riscontro prospetti AEEG ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR	31/12/2010
Service 24 Spa	nota del 24/4/2013 prot. n. 249/VC riscontro prospetti AEEG ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR	31/12/2012
Sud Seveso Servizi Spa	Nota prot. n. 493/2011; nota del 15/11/2012 prot. n. 3356 relazione di accompagnamento a riscontro prospetti AEEG ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR	31/12/2010
Valbe Servizi Spa	riscontro prospetti AEEG ex delibera AEEG 347/2012/R/IDR del 15/11/2012	31/12/2011

Per quanto concerne le gestioni attualmente esistenti, facenti capo alle altre società - non riportate in tabella 4 e desumibili per esclusione, rispetto all'elenco delle società operanti nell'ambito territoriale di Como, indicato all'inizio del presente documento - anche in considerazione della circolare della regione Lombardia prot. n. T1.2013.0005606 del 15/3/2013, le stesse sarebbero da considerare decadute anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza, individuata nelle relative convenzioni o contratti di servizio, non sussistendo elementi per i quali detti affidamenti possano beneficiare della esclusione dalla cessazione anticipata.

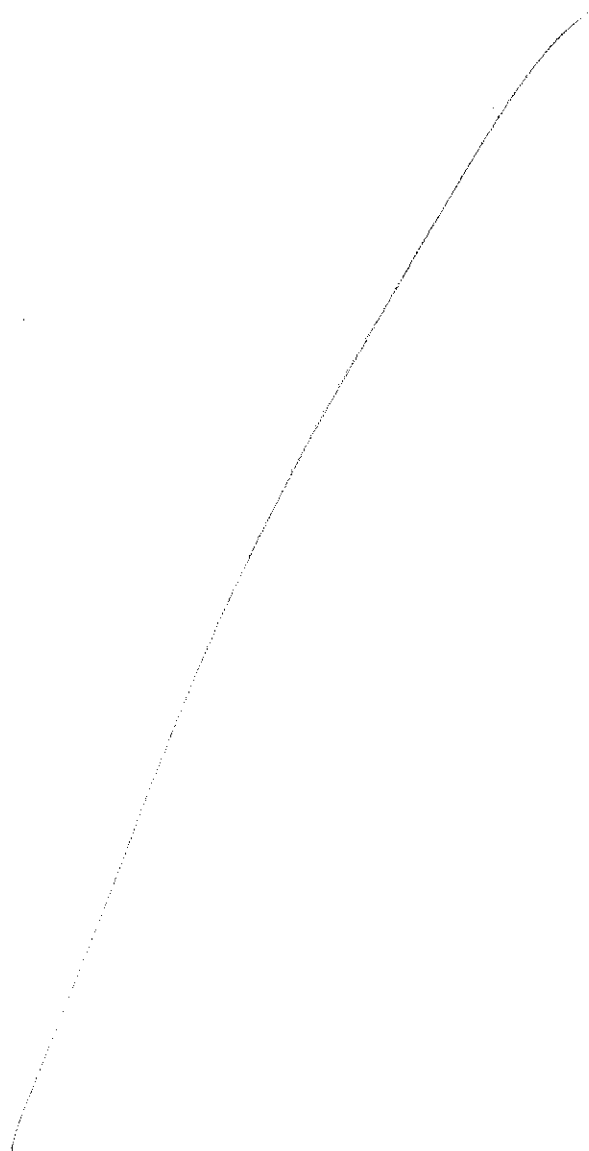
Tuttavia, sarà cura dell'Ufficio d'Ambito svolgere una ulteriore indagine in merito, al fine di verificare modalità e caratteristiche dell'affidamento in capo a tali società, così da recuperare informazioni e dati, spesso discordanti o carenti nella documentazione agli atti dell'Ufficio.

Discorso particolare, rispetto alla casistica di cui sopra, necessitano gli affidamenti a favore della società:

^{a)} Acsm-Agam reti gas-acqua Srl - costituita in data 27 maggio 2010 con lo scopo di gestire il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, nonché di gestione ed erogazione dei segmenti di servizio idrico, in precedenza gestiti dalla controllante ACSM-AGAM SPA - società a partecipazione mista, che è salvaguardata fino alla scadenza naturale della concessione ex art. 113 co. 15 bis TUEL.

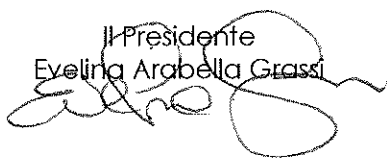
Tale disposizione è stata recepita con delibera della Conferenza AATO n. 4 del 26/2/2007, che in considerazione del fatto che la società ACSM spa, quotata in borsa, gestisce nei Comuni di Brunate, Cernobbio e Como, il servizio di acquedotto, con affidamenti la cui data di scadenza della concessione è rispettivamente il 31/12/2028, 31/12/2019 e 31/12/2026, prende atto delle gestioni in corso, già affidate a società quotata, e conseguentemente della prosecuzione delle stesse fino alla scadenza naturale delle concessioni.

tale disposizione è stata ripresa dall'art. 34 co. 22 del D.L. 179/2012, che prevede che gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1/10/2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data [...]cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio negli altri atti che regolano il rapporto.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Evelina Arabella Grassi



Il Segretario
Dott.^{ssa} Maria Giavarini



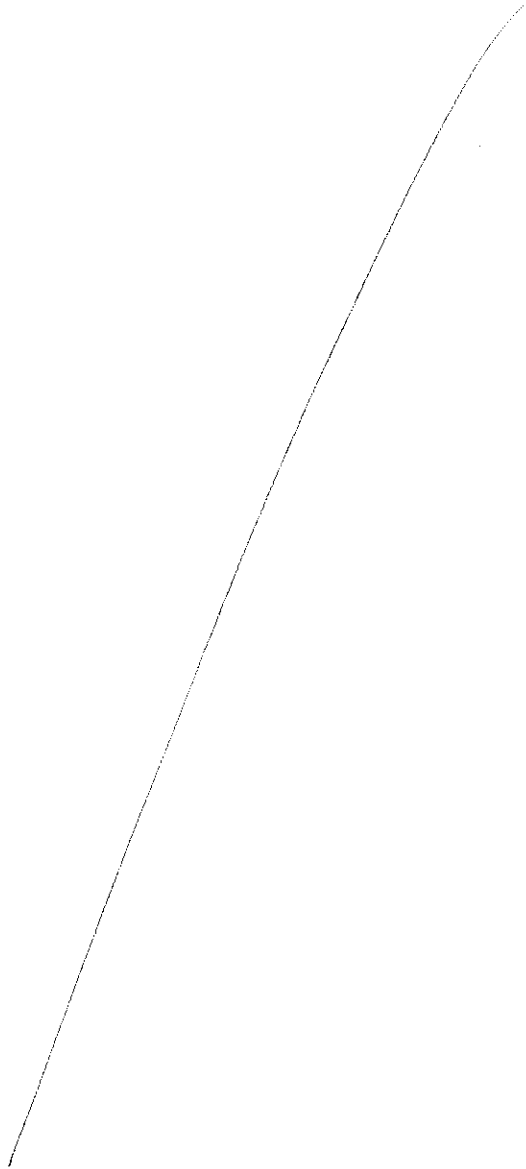
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio il **13 AGO 2013** e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Como, li **13 AGO 2013**

Il Segretario
Dott.^{ssa} Maria Giavarini







ORIGINALE

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COMO
Deliberazione
N. 15 del 18/12/2014.

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI COMO.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i Componenti del Consiglio Provinciale:

Presidente della Provincia Professoressa LIVIO MARIA RITA

All'appello risultano:

LIVIO MARIA RITA	Presidente	Presente
BARUFFINI MIRKO	Consigliere Provinciale	Presente
BONGIASCA FIORENZO	Consigliere Provinciale	Presente
CAMPAGNA MARCO	Consigliere Provinciale	Assente
COTTA FERRUCCIO	Consigliere Provinciale	Presente
CRIPPA ALBERTO	Consigliere Provinciale	Presente
GIOLA DOMIZIANA	Consigliere Provinciale	Presente
MAMBRETTI EMANUELE	Consigliere Provinciale	Presente
POZZI MARIO	Consigliere Provinciale	Presente
ROVI GUIDO	Consigliere Provinciale	Presente
RUSCONI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente
SASSI MARIA GRAZIA	Consigliere Provinciale	Presente
VANOSSI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente

Tot. Presenti = 12; Tot. Assenti = 1

Partecipa il Segretario Generale della Provincia Dr. BURTI LUIGI.

Presiede la Professoressa LIVIO MARIA RITA nella sua qualità di Presidente della Provincia.

Oggetto: Approvazione Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato della Provincia di Como.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che

- ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente resp. dell'ATO;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della provincia di Como la Provincia ha demandato all'Ufficio d'ambito la predisposizione del piano d'ambito e l'affidamento del servizio idrico integrato;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2/8/2012 la Provincia, quale Ente Responsabile dell'ATO, ha assunto quale modello di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO di Como, l'affidamento diretto "in house" ad una società a totalmente pubblica partecipata direttamente da Comuni;

PREMESSO che l'art. 48 della L.R. 26/2003 e smi prevede che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, tra le altre, le attività di cui al comma 1 lettera: b) *approvazione e aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e smi* e che, per la suddetta decisione - comma 3 del medesimo articolo - lo stesso Ente, e quindi la Provincia di Como, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.

RILEVATO che:

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 27 dicembre 2010 l'allora Consorzio dell'ATO di Como aveva approvato il piano d'ambito della Provincia di Como, applicando il D.M. 1/08/96 "Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento e demandando ad una fase successiva la definizione del modello gestionale;
- il piano d'ambito, pur avendo superato favorevolmente l'istruttoria della Commissione Nazionale di Vigilanza Risorse Idriche (CO.N.VI.RI) - nota prot. n. 8221 del 21 novembre 2011- non è stato tuttavia oggetto di affidamento, in quanto non si è costituito il gestore unico.
- nel corso del 2012 con DPCM 20 luglio 2012 si è individuata nell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) l'autorità deputata all'approvazione della tariffa del SII;
- si è reso necessario aggiornare il piano d'ambito e allineare i contenuti del piano economico e finanziario alle deliberazioni di volta in volta emesse dall'AEEG (delibera 643/2013), anche con riferimento al piano investimenti (determina AAEGSI n. 3/2014);

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 11 del 27 dicembre 2010, con la quale sono stati individuati per il territorio dell'ATO della Provincia di Como gli agglomerati;

CONSIDERATO che l'Ufficio d'Ambito, anche mediante il contributo offerto dall'attività dei professionisti all'uopo incaricati, e dopo ampio e approfondito esame con i Comuni e con i gestori esistenti, ha adottato la proposta di Piano di Ambito dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Como, con delibera n. 22 del 24.05.2014, che ha comportato una revisione complessiva del piano d'ambito approvato nel 2010;

RICHIAMATO l'art. 48 della L.R. 26/2003 e smi, che dispone "prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino" (art. 48, comma 4) e che "trascorsi

sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente responsabile dell'ATO approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali" (art. 48, comma 4-bis);

CONSIDERATO che è stato trasmesso alla Regione Lombardia il Piano d'ambito e che la Regione Lombardia con decreto del dirigente ha ritenuto il piano conforme agli atti di pianificazione e programmazione Regionale a condizione che siano recepite le osservazioni contenute nell'Allegato A del decreto stesso che viene allegato alla presente deliberazione;

VISTO il Piano che insiste sui seguenti elaborati:

RELAZIONE GENERALE

- Inquadramento territoriale;
- analisi socio-economica;
- individuazione agglomerati;
- stato di fatto del servizio idrico integrato
- obiettivi del piano d'ambito
- piano degli investimenti
- modello gestionale
- piano economico e finanziario.

ALLEGATI

- Allegato 1.1 Stato delle acque superficiali della provincia di Como - Rapporto Annuale 2012. ARPA Lombardia - Dipartimento di Como, settembre 2013.
- Allegato 1.2 Stato delle acque sotterranee della provincia di Como - Rapporto Annuale 2012. ARPA Lombardia - Dipartimento di Como, settembre 2013.
- Allegato 3.1 Regolazione delle aree di interambito in merito alla programmazione degli investimenti ed alla definizione di politiche tariffarie coerenti.
- Allegato 4.1 Parametri di performance.
- Allegato 4.2a Livelli di servizio - Criticità B2.
- Allegato 4.2b Livelli di servizio - Criticità B4.
- Allegato 4.2c Livelli di servizio - Criticità C1.
- Allegato 4.2d Livelli di servizio - Criticità D1.
- Allegato 4.2e Livelli di servizio - Criticità D3 (>1999 AE).
- Allegato 4.2f Livelli di servizio - Criticità D3 (>2000 AE).
- Allegato 4.3 Acqua destinata al consumo umano distribuita tramite acquedotto pubblico.
- Allegato 4.4a Acquedotto - infrastrutture presenti.
- Allegato 4.4b Fognatura - infrastrutture presenti (reti e manufatti).
- Allegato 4.4b Fognatura - infrastrutture presenti (terminali in ambiente).
- Allegato 4.4c Depurazione - infrastrutture presenti e previste (Anagrafica - DP1).
- Allegato 4.4c Depurazione - infrastrutture presenti e previste (Dati tecnici - DP2).
- Allegato 4.5 Simulazione idraulica delle reti di acquedotto.
- Allegato 5.1 Livelli di servizio obiettivo.
- Allegato 6.1 Strategie di intervento.
- Allegato 6.2a Cronoprogramma interventi (elenco).
- Allegato 6.2b Cronoprogramma interventi (Sintesi categorie ammortamento).
- Allegato 6.2c Cronoprogramma interventi (Sintesi per tipologia di intervento).
- Allegato 6.3 Studio schema di collettamento Fino Mornasco - Livescia - Rapporto conclusivo.
- Allegato 6.4 Studio schema di collettamento Porlezza - Rapporto conclusivo.
- Allegato 7.1 Ricognizione del personale impiegato negli attuali gestori.
- Allegato 8.1 Elenco dei mutui rilevati dagli Enti Locali afferenti il S.I.I. .
- Allegato 8.2 Elenco dei mutui rilevati dalle società di gestione afferenti il S.I.I. .
- Allegato OSS. Valutazione delle osservazioni relative alla versione del Piano d'Ambito pubblicata all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito in data 11.06.2014 e pervenute entro il 31.08.2014.

Visto il parere favorevole della Conferenza dei Comuni espresso con deliberazione del 31 ottobre ultimo scorso con deliberazione n. 3/2014;

VISTO altresì il documento di piano d'ambito, redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che si prevede, *un aggiornamento del Piano d'ambito immediatamente dopo l'affidamento del SII, previsto entro la fine dell'anno 2014, interfacciandosi col gestore unico, entro il 30 giugno 2015;*

CONSIDERATO che Il Piano d'Ambito dovrà essere periodicamente sottoposto a revisione da parte dell'Ufficio d'ambito, (da effettuarsi con cadenza almeno triennale), finalizzata ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del Servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario, fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'ambito di variare in ogni tempo il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto ovvero per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti.

RIBADITO che l'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede che l'Ente responsabile dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, tra le altre, le attività di *aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i* e che, per la suddetta decisione - comma 3 del medesimo articolo - la Provincia di Como, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

OMISSIS

Gli interventi del Presidente Livio, dei Consiglieri Cotta, Giola, Pozzi, Rusconi, Sassi e della Dott.ssa Giavarini, direttore dell'Ufficio d'Ambito di Como, saranno riportati integralmente nel verbale di approvazione della seduta.

Nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente della Provincia pone in votazione la deliberazione in oggetto.

Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

Presenti = 12
Votanti = 12
Favorevoli = 12
Esito: Approvato

FAVOREVOLI

(LIVIO Maria Rita - SASSI Maria Grazia - GIOLA Domiziana - RUSCONI Giovanni - MAMBRETTI Emanuele - BONGIASCA Firenze - COTTA Ferruccio - CRIPPA Alberto - POZZI Mario - ROVI Guido - BARUFFINI Mirko - VANOSSI Giovanni)

Dopodiché lo stesso Presidente della Provincia pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

Presenti = 12
Votanti = 12
Favorevoli = 12
Esito: Approvato

FAVOREVOLI

(LIVIO Maria Rita - SASSI Maria Grazia - GIOLA Domiziana - RUSCONI Giovanni - MAMBRETTI Emanuele - BONGIASCA Firenze - COTTA Ferruccio - CRIPPA Alberto - POZZI Mario - ROVI Guido - BARUFFINI Mirko - VANOSSI Giovanni)

DELIBERA

-di **APPROVARE** il Piano d'Ambito della Provincia di Como – redatto ai sensi dell'art. 149 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., comprensivo degli elaborati richiamati in premessa quali parti integranti del presente provvedimento,

-di **DARE ATTO** che con separato provvedimento saranno recepite le prescrizioni formulate dalla Regione Lombardia e contenute nell'Allegato A del provvedimento regionale;

-di **DARE ATTO** che per quanto attiene le tabelle e le schede si richiede la presentazione di dati e informazioni già contenute nel Piano relativi agli agglomerati e ai punti di captazione che devono essere organizzati in distinte schede e tabelle concordate con Regione Lombardia.

-con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile;



PROVINCIA DI COMO

Proposta di Deliberazione di Consiglio

Consiglio Provinciale

Servizio/Ufficio: Ecologia e Ambiente: Pianificazione
Proposta N° 2014/1

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI COMO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

☒ Favorevole ☐ Contrario

Li, 16/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DI GILIO RODOLFO

DELIBERAZIONE N°15..... DEL18/12/2014

Deliberazione n. 15 del 18/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LIVIO MARIA RITA



IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
...23/12/2014... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como, 23/12/2014...



IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d:Lgs. 267 del 18/08/2000.

☐ È stata nuovamente ripubblicata dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

ALLEGATI AGGI A TI

ALLEGATI AGLI ATTI



ORIGINALE

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COMO
Deliberazione
N. 20 del 16/06/2015.

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PIANO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI COMO

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 17:00 nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i Componenti del Consiglio Provinciale:

Presidente della Provincia Professoressa LIVIO MARIA RITA

All'appello risultano:

LIVIO MARIA RITA	Presidente	Presente
BARUFFINI MIRKO	Consigliere Provinciale	Presente
BONGIASCA FIORENZO	Consigliere Provinciale	Presente
CAMPAGNA MARCO	Consigliere Provinciale	Assente
COTTA FERRUCCIO	Consigliere Provinciale	Presente
FRIGERIO GUIDO	Consigliere Provinciale	Presente
GIOLA DOMIZIANA	Consigliere Provinciale	Presente
MAMBRETTI EMANUELE	Consigliere Provinciale	Presente
POZZI MARIO	Consigliere Provinciale	Presente
ROVI GUIDO	Consigliere Provinciale	Presente
RUSCONI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Assente
SASSI MARIA GRAZIA	Consigliere Provinciale	Presente
VANOSI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente

Tot. Presenti = 11; Tot. Assenti = 2

Partecipa il Segretario Generale della Provincia Dr. BURTI LUIGI.

Presiede la Professoressa LIVIO MARIA RITA nella sua qualità di Presidente della Provincia.

N. 3 dell'O.d.G.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della documentazione a corredo del Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato della Provincia di Como.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che

- ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. 26/2003 e smi la Provincia di Como è l'Ente responsabile dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO);
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Como, la Provincia ha demandato all'Ufficio d'Ambito la predisposizione del piano d'ambito;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2/8/2012, la Provincia, quale Ente Responsabile dell'ATO, ha assunto quale modello di gestione del Servizio Idrico Integrato l'affidamento diretto "in house" a società totalmente pubblica partecipata direttamente da Comuni;
- la Regione Lombardia, con Decreto n. 12338 del 18 dicembre 2014 "*Valutazione di conformità agli atti di programmazione e di pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 48 c. 3 della L.R. 26/2003, della proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito ATO Provincia di Como*" ha ritenuto il suddetto piano d'ambito conforme, richiedendo peraltro il recepimento delle osservazioni di cui all'Allegato 3 al suddetto decreto;
- con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 18 dicembre 2014 la Provincia di Como ha formalmente approvato il Piano d'Ambito, dando atto che il recepimento delle osservazioni regionali sarebbe avvenuto con successivo separato provvedimento;

VISTA la nota dell'Ufficio d'Ambito prot. 10141 in data 5 marzo 2015 e i relativi allegati che formano parte integrante del presente atto, con la quale si trasmette alla Provincia la documentazione integrativa rispondente alle richieste regionali così articolata:

Allegato 1	Quadro comparativo integrazioni per Regione Lombardia
Allegato 2	Criteri seguiti per individuazione agglomerati
Allegato 3	Schede agglomerati -Elenco
Allegato 3a	Agglomerati ATO Como 2014 (shape file)
Allegato 3b	Schede agglomerati
Allegato 3c	Agglomerati di interambito – Tabella di sintesi
Allegato 3d	Agglomerati presenti nell'ATO di Como -2014
Allegato 4	Elenco captazioni idropotabili pubbliche attive

ATTESO che non viene richiesto il parere della Conferenza dei Comuni, in quanto la documentazione di cui trattasi consiste in mera riorganizzazione espositiva di alcune parti del Piano stesso, senza alcuna modifica di contenuti della programmazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Omissis

Nessun altro avendo chiesto la parola la Presidente della Provincia pone in votazione la deliberazione in oggetto.

Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

Presenti =11

Votanti =11

Favorevoli =11

Esito: Approvato

FAVOREVOLI LIVIO Maria Rita, SASSI Maria Grazia, MAMBRETTI Emanuele, BONGIASCA Fiorenzo, COTTA Ferruccio, FRIGERIO Guido, ROVI Guido, BARUFFINI Mirko, VANOSSI Giovanni, GIOLA Domiziana, POZZI Mario.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO ed approvare la documentazione integrativa in premessa richiamata, trasmessa alla Provincia con nota dell'Ufficio d'Ambito prot. 1041 del 5 marzo 2015 ed allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, consistente in:

- | | |
|-------------|---|
| Allegato 1 | Quadro comparativo integrazioni per Regione Lombardia |
| Allegato 2 | Criteri seguiti per individuazione agglomerati |
| Allegato 3 | Schede agglomerati -Elenco |
| Allegato 3a | Agglomerati ATO Como 2014 (shape file) |
| Allegato 3b | Schede agglomerati |
| Allegato 3c | Agglomerati di Interambito – Tabella di sintesi |
| Allegato 3d | Agglomerati presenti nell'ATO di Como -2014 |
| Allegato 4 | Elenco captazioni idropotabili pubbliche attive |



PROVINCIA DI COMO

Proposta di Deliberazione di Consiglio

Consiglio Provinciale

Servizio/Ufficio: Acque
Proposta N° 2015/9

Oggetto: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL PIANO D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI COMO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

☒ Favorevole ☐ Contrario

Li, 27/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BINAGHI FRANCO

DELIBERAZIONE N°20..... DEL16/6/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

LIVIO MARIA RITA



IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno 25 GIU. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Como, 25 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d:Lgs. 267 del 18/08/2000.
- ☐ È stata nuovamente ripubblicata dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO GENERALE

BURTI LUIGI

ALLEGATI AGLI ATTI

ALLEGATI AGLI ATTI



ORIGINALE

CONSIGLIO PROVINCIALE DI COMO

Deliberazione N. 30 del 25/07/2016.

Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

**OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO TARIFFARIO ANNI 2016-2019 AI
SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR - APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 16:00 nella sede della Provincia di Como, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dal Regolamento del Consiglio, sono stati convocati in adunanza i Componenti del Consiglio Provinciale:

Presidente della Provincia Professoressa LIVIO MARIA RITA

All'appello risultano:

LIVIO MARIA RITA	Presidente	Assente
BARUFFINI MIRKO	Consigliere Provinciale	Presente
BONGIASCA FIORENZO	Consigliere Provinciale	Presente
CAMPAGNA MARCO	Consigliere Provinciale	Presente
COTTA FERRUCCIO	Consigliere Provinciale	Presente
FRIGERIO GUIDO	Consigliere Provinciale	Presente
GIOLA DOMIZIANA	Consigliere Provinciale	Presente
MAMBRETTI EMANUELE	Consigliere Provinciale	Assente
POZZI MARIO	Consigliere Provinciale	Presente
ROVI GUIDO	Consigliere Provinciale	Presente
RUSCONI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente
SASSI MARIA GRAZIA	Consigliere Provinciale	Assente
VANOSI GIOVANNI	Consigliere Provinciale	Presente

Tot. Presenti = 10; Tot. Assenti = 3

Partecipa il Segretario Generale f.f. della Provincia Dr. ACCARDI Matteo.

Presiede il sig. BONGIASCA Fiorenzo nella sua qualità di Vice Presidente

n. 1 dell'o.d.g.

Oggetto: Predisposizione dello schema regolatorio tariffario anni 2016-2019 ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr – approvazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI:

- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DGR n. VIII/2244 del 29 marzo 2006 Programma di tutela e uso delle acque.

PREMESSO che

- l'articolo 154, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e smi, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".
- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, di seguito anche AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;
- che in data 29.04.2014 si è costituita la società Como Acqua srl;
- che in data 29.09.2015 con delibera di consiglio n. 36 la Provincia di Como ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla società Como Acqua srl;
- l'art. 48 della L.R. 26/2003 e smi prevede che l'Ente di governo dell'ATO esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, tra le altre, le attività "e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006" e che, per la suddetta decisione - comma 3 del medesimo articolo - la Provincia di Como, acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale, la Provincia ha demandato all'Ufficio d'ambito la definizione della tariffa del SII ;

RICORDATO altresì che l'AEEGSI, con riferimento alle tariffe ha adottato:

- la deliberazione 664/2015/R/IDR del 28.12.2015, con cui ha provveduto alla "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito anche MTI - 2), valevole a partire dal corrente anno 2016 e per il periodo 2016-2019;
- la determinazione 30 marzo 2016 n. 2/2016 del Direttore della Direzione Servizi Idrici con cui è stato approvato lo schema tipo e le procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) per il periodo 2016-2019;
- la determinazione del 30 Marzo 2016 n. 3/2016 del Direttore della Direzione Servizi Idrici dell'AEEGSI con cui sono state definite le procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, nonché

indicazioni dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del SII per gli anni 2016,2017,2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;

DATO ATTO che il MTI-2 conferma una regolazione per schemi regolatori, che prevede che l'Ente d'Ambito o il soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché gli eventuali costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno, selezioni le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente quadrante dello schema regolatorio;

PRECISATO che l'art. 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti oggetto di aggiornamento necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di Governo dell'Ambito o altro soggetto competente propone all'AEEGSI ai fini della relativa approvazione, costituiti da:

- a) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.lgs.152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; [...] vedere Simone
- b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A, che prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire i contenuti minimi essenziali approvati dall'AEEGSI con deliberazione n. 656/2015/R/idr;

CONSIDERATO che l'art. 7.1 della deliberazione n. 664/2015/R/idr, nell'ambito della procedura di approvazione, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito il compito di predisporre le tariffe del II periodo regolatorio 2016-2019 sulla base della metodologia di cui all'art. 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati, disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/idr (di seguito MTI), come aggiornati ai sensi dell'art. 7.2.. A tal fine gli stessi Enti validano "le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio".

RILEVATO CHE:

- il MTI-2, nel disciplinare gli adempimenti di cui alla deliberazione 664/15/r/idr prevede l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.
- il comma sopra riportato chiarisce che il teta tariffario unico debba essere quantificato valorizzando le variabili economiche necessarie per la determinazione tariffaria, non come una mera sommatoria di quanto rilevato dalle gestioni esistenti, bensì operando una valutazione d'insieme, definendo eventualmente anche economie di scala e di scopo sulla gestione complessiva;
- nel caso di specie dell'Ambito territoriale di Como, avendo affidato il servizio di gestione nel corso del 2015, si ritiene ammissibile presentare un Teta unico quantificato sulla base di valutazioni, stime ed ipotesi adeguatamente motivate, con le quali si intende sia valorizzare variabili tecniche ed economiche, che risultano ad oggi indisponibili o non correttamente determinate, sia quantificare in termini economici gli effetti di un accorpamento delle gestioni (es. costo di start up dell'azienda o riduzioni di costo derivante da economie di scala e di scopo).

RILEVATO che:

- con le citate determinazioni del 30 marzo 2016 n. 2/2016 e n. 3/2016, l'AEEGSI ha predisposto rispettivamente gli schemi-tipo del documento di aggiornamento del

Programma degli Interventi (di seguito PdI) e della relazione di accompagnamento prevista dagli artt. 6 e 7 della Delibera 664/2015/R/IDR;

- a seguito della revisione del PEF e del PdI si ritiene opportuno è necessario aggiornare gli elaborati del Piano d'Ambito vigente in recepimento delle nuove elaborazioni.

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto sopra e solo per le parti eventualmente in conflitto, si valuta opportuno aggiornare il Piano d'Ambito vigente con le informazioni contenute nella documentazione funzionale alla predisposizione dello schema regolatorio tariffario per il MTI-2 (PdI e PEF), in particolare:
 - o il capitolo 4 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nei capitoli 2 e 3 della Relazione descrittiva del PdI e dagli elaborati "PdI - capitolo 3 - livelli di servizio", "PdI - capitolo 3 - parametri di performance";
 - o il capitolo 5 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nel paragrafo 4.2 della Relazione descrittiva del PdI e dall'elaborato "PdI - capitolo 4 - livelli obiettivo";
 - o il capitolo 6 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nel capitolo 5 della Relazione descrittiva del PdI e dall'elaborato "PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi";
 - o il capitolo 8 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute negli elaborati allegati al PEF.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione 664/5015/R/idr l'Ente di Governo o altro soggetto competente:

- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il PdI di cui al co. 6.2;
- b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A della deliberazione;
- c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
- d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'art. 6, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario $teta(\theta)$ che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti; 27
 - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

DATO ATTO che l'AEEGSI entro i successivi 90 giorni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 154, comma 4 del D.lgs. 152/2006, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni;

RICHIAMATA la comunicazione prot. n. 2667 del 02.05.2016 con la quale il Direttore dell'Ufficio d'Ambito su istanza del gestore chiedeva una proroga per l'invio della documentazione in deliberazione odierna;

☞ **DATO ATTO** che con nota prot. n. 18396/P del 28.06.2016 l'AEEGSI ha diffidato l'Ufficio d'Ambito e Como Acqua Srl a provvedere entro 30 giorni, alla determinazione e alle trasmissioni di propria competenza con riferimento al secondo periodo regolatorio 2016-2019 [...] con l'avvertenza che, in caso di protratta inosservanza degli obblighi entro il richiamato termine, l'Autorità procederà alla determinazione d'ufficio delle tariffe ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9, e che, in tali casi, la quota parte dei costi di funzionamento del soggetto competente;

RILEVATO che l'elaborazione del MTI-2 riguarda tutti i soggetti appartenenti all'A.T.O. di Como;

DATO ATTO che la società Acsm-Agam Spa ha delegato l'Ufficio d'Ambito per gli adempimenti previsti dall'AEEGSI;

RITENUTO di definire, per motivi di opportunità, nonché per una omogeneizzazione delle tariffe da applicare sul territorio, anche in relazione al piano di convergenza delle tariffe del SII, un unico teta per l'ambito di Como, applicando l'art. 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

DATO ATTO che ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'AEEGSI si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare anche la corretta attribuzione negli schemi regolatori.

RICHIAMATE:

- la delibera del CdA n. 30 del 12.07.2016 " Predisposizione dello schema regolatorio tariffario anni 2016-2019 ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr - presentazione e provvedimenti conseguenti;

- il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni n. 4 del 19 luglio 2016 avente come oggetto: " Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. - per l'approvazione dello schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016-2019, ai sensi della delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR";

RITENUTO pertanto di approvare:

- a) il Programmi degli Interventi e la relazione predisposta secondo lo schema tipo approvato da AEEGSI, con la citata determinazione 30 marzo 2016 n. 2/2016, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- b) prospetti di piano economico finanziario e la relativa relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema tipo approvato da AEEGSI, con la citata determinazione 30 marzo 2014 n. 3/2014, recante il moltiplicatore tariffario teta (θ) da applicare per le single annualità del periodo 2016-2019 allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, allegato al presente atto;

CONSIDERATO che non risulta necessario acquisire il parere contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stante che la presente deliberazione non comporta onere finanziario alcuno a carico della Provincia;

Il Vice Presidente Bongiasca introduce il provvedimento, poi lascia la parola alla dottoressa Maria Luisa Cribioli, Presidente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito, per l'illustrazione di dettaglio.

Interviene il Cons. Mario Pozzi chiedendo alcuni chiarimenti.

Termina l'illustrazione la dott.ssa Marta Giavarini, Direttrice dell'Azienda Speciale.

€ Gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di approvazione della seduta.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Vice Presidente della Provincia pone in votazione la deliberazione in oggetto.

Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato:

Presenti = 10
Votanti = 10
Favorevoli = 10
Esito: Approvato

FAVOREVOLI :

BONGIASCA Fiorenzo, BARUFFINI Mirko, CAMPAGNA Marco, COTTA Ferruccio, FRIGERIO Guido, GIOLA Domiziana, POZZI Mario, ROVI Guido, RUSCONI Giovanni, VANOSSI Giovanni

Dopodiché lo stesso Vice Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità. Tramite votazione espressa con voto elettronico dichiara il seguente risultato :

Presenti = 10
Votanti = 10
Favorevoli = 10
Esito: Approvato

FAVOREVOLI :

BONGIASCA Fiorenzo, BARUFFINI Mirko, CAMPAGNA Marco, COTTA Ferruccio, FRIGERIO Guido, GIOLA Domiziana, POZZI Mario, ROVI Guido, RUSCONI Giovanni, VANOSSI Giovanni

DELIBERA

1. di approvare, visto il parere obbligatorio e vincolante espresso favorevolmente dalla Conferenza dei Comuni ai sensi dell'art. 48 comma 3 della L. R. 26/2003, n. 4 del 19 luglio 2016, ai sensi della deliberazione all'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico 664/2015/R/idr, lo specifico schema regolatorio per la predisposizione delle tariffe 2016-2019 composto dai seguenti atti:

- a) il Programmi degli Interventi e la relazione predisposta secondo lo schema tipo approvato da AEEGSI, con la citata determinazione 30 marzo 2016 n. 2/2016, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- b) prospetti di piano economico finanziario e la relativa relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema tipo approvato da AEEGSI, con la citata determinazione 30 marzo 2014 n. 3/2014, recante il moltiplicatore tariffario teta (θ) da applicare per le single annualità del periodo 2016-2019 allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

2. di dare atto che i documenti di cui ai punti a) e b) costituiscono aggiornamento del vigente piano d'ambito e in particolare:

- o il capitolo 4 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nei capitoli 2 e 3 della Relazione descrittiva del PdI e dagli elaborati "PdI - capitolo 3 - livelli di servizio", "PdI - capitolo 3 - parametri di performance";

- il capitolo 5 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nel paragrafo 4.2 della Relazione descrittiva del PdI e dall'elaborato "PdI - capitolo 4 - livelli obiettivo";
- il capitolo 6 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute nel capitolo 5 della Relazione descrittiva del PdI e dall'elaborato "PdI - capitolo 5 - cronoprogramma interventi"
- il capitolo 8 e i relativi allegati del Piano d'Ambito vigente sono aggiornati e sostituiti con le informazioni contenute negli elaborati allegati al PEF.

3.di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000, al fine di dar corso nel più breve tempo possibile agli adempimenti richiesti dall'AEEGSI.



PROVINCIA DI COMO

Proposta di Deliberazione di Consiglio

Consiglio Provinciale

Servizio/Ufficio: Acque
Proposta N° 2016/5

Oggetto: PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO TARIFFARIO ANNI 2016-2019 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 664/2015/R/IDR - APPROVAZIONE.

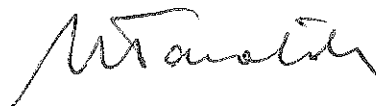
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

☒ Favorevole ☐ Contrario

Li, 22/07/2016

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BINAGHI FRANCO



DELIBERAZIONE N° 30 DEL 25/7/2016

* Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

ACCARDI MATTEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno
28 LUG. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28 LUG. 2016
Como,.....



IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

ACCARDI MATTEO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

☐ Trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.Lgs. 267 del 18/08/2000.

☐ È stata nuovamente ripubblicata dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

ACCARDI MATTEO

ALLEGATI AGLI ATTI

ALLEGATO D

Schema per Comune con scadenze gestioni salvaguardate

COMUNE	SCADENZA
Brunate	31/12/2028
Cernobbio	31/12/2019
Como	31/12/2026



Gestione salvaguardata Acsm-Agam spa

Disciplinare tecnico per la gestione del Servizio di Acquedotto

Approvato con DCdA n. 62 del 07.11.2017

Sommario

SEZIONE A - Premesse.....	4
ART. 1. Oggetto.....	4
ART. 2. Responsabilità del Gestore.....	5
ART. 3. Documenti connessi.	5
ART. 4. Studi, piani e strumenti informativi da predisporre.....	5
ART. 5. Autorizzazioni, concessioni e permessi.....	6
ART. 6. Piano di verifica e monitoraggio periodico della pressione in rete.....	6
SEZIONE B - Modalità di attuazione degli investimenti.....	8
ART. 7. Modalità di realizzazione degli interventi.	8
ART. 8. Redazione e aggiornamento periodico del piano operativo degli interventi. ..	9
ART. 9. Modalità di attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento.....	9
ART. 10. Modalità di attuazione di opere urgenti non previste.....	10
ART. 11. Monitoraggio degli interventi.....	11
ART. 12. Gestione delle aree di salvaguardia.....	11
ART. 13. Contenuti e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT).....	12
SEZIONE C - Esecuzione e controllo della gestione, livelli di servizio obiettivo e relativi indicatori.....	13
ART. 14. Modalità di esecuzione della gestione.....	13
ART. 15. Sistema di controllo della gestione.....	13
ART. 16. Indicatori di performance, di livello di servizio obiettivo e di livello di servizio. .	14
ART. 17. Rapporto informativo annuale (RIA).	14
ART. 18. Customer Satisfaction.....	15
ART. 19. Piano organizzativo territoriale.....	15
SEZIONE D - Standard di conservazione e funzionalità delle opere del servizio di acquedotto e definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	16
ART. 20. Criteri e principi generali.	16
ART. 21. Standard di conservazione e funzionalità delle opere del servizio di acquedotto.....	16
ART. 22. Manutenzione ordinaria, programmata e a rottura.....	17
ART. 23. Manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria programmata.	17
ART. 24. Controllo della funzionalità delle opere del servizio di acquedotto.	18
ART. 25. Oneri a carico del gestore.....	18
ART. 26. Termine delle gestioni salvaguardate.....	18
SEZIONE E - Penali.....	19
ART. 27. Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali.....	19
ART. 28. Mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del disciplinare.....	19
ART. 29. Mancata attuazione del programma degli interventi e del piano operativo.	21

ART. 30. Mancato rispetto delle restanti disposizioni contenute nel disciplinare e nella Convenzione.....	21
ART. 31. Mancato raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo.....	22
SEZIONE F - Disposizioni finali.	23
ART. 32. Vigenza.....	23
ART. 33. Revisioni e aggiornamenti.....	23

SEZIONE A - PREMESSE.

ART. 1. Oggetto.

1. Il presente disciplinare tecnico concorre con gli altri documenti previsti dalla normativa vigente a regolare il rapporto tra le seguenti parti costituite:
 - Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Como" (di seguito "Ufficio d'Ambito"), con sede in via Borgo Vico n. 148 Como;
 - Acsm-Agam spa (di seguito "Gestore"), con sede legale in via Canova n. 3 Monza e sede amministrativa in via Stazzi n. 2 Como.
2. Il presente disciplinare tecnico costituisce parte integrante della Convenzione (di seguito "Convenzione") per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e la società Acsm-Agam spa per le gestioni salvaguardate del servizio di acquedotto.
3. Il disciplinare ha per oggetto il Servizio di acquedotto, così come definito dalla Convenzione e dalla normativa vigente in materia, svolto dal Gestore. Si intendono comprese nel servizio, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - la captazione e l'adduzione delle acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale, l'eventuale accumulo di dette acque in serbatoi, nonché la potabilizzazione e distribuzione tramite acquedotto di interesse pubblico fino al contatore compreso;
 - la presentazione delle istanze funzionali all'avvio delle procedure autorizzatorie e concessorie, con relativi oneri, per l'individuazione e l'utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico (anche nuove) da collegare ad acquedotti pubblici;
 - gli studi e le opere per la protezione delle fonti di approvvigionamento idrico, per la riduzione delle perdite di rete e per la migliore gestione della risorsa;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate o nel tempo realizzate;
 - l'allestimento e il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misura, controllo e telecontrollo dei servizi;
 - il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
 - la collaborazione e l'assistenza tecnica/amministrativa necessaria all'Ufficio d'Ambito per lo svolgimento delle attività di competenza, tra cui quelle previste dal D.lgs n. 31/2001, dall'AEEGSI e dalla Regione Lombardia;
 - il rilascio dei permessi di allaccio all'acquedotto;
 - la predisposizione degli elaborati progettuali e amministrativi eventualmente necessari a richiedere gli opportuni pareri di competenza, funzionali all'attuazione degli interventi inseriti nel piano d'ambito;
 - la verifica della funzionalità e l'installazione dei contatori installati presso le utenze;
 - la gestione e gli oneri per tutti i necessari espropri, servitù, permessi, autorizzazioni e concessioni.
4. Sono altresì affidate al Gestore:
 - la programmazione, l'organizzazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi in attuazione del piano d'ambito;
 - l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
 - il servizio di pronto intervento;
 - la gestione tecnica e commerciale dell'utenza;
 - l'attività di monitoraggio e di controllo;
 - l'informatizzazione del patrimonio gestito

e tutto quanto possa occorrere per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, l'elevata qualità del servizio, secondo gli standard più qualificanti.

ART. 2. Responsabilità del Gestore.

1. Fino al termine del regime di salvaguardia definito nella Convenzione per ciascun Comune ricadente nel perimetro della gestione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio di acquedotto, secondo le disposizioni della Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
2. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare il Gestore deve adempiere alle disposizioni del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999, del D.Lgs. n. 152/2006 e di tutte le disposizioni emanate dall'AEEGSI e dalla Regione Lombardia.
3. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
4. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere al medesimo affidate, anche se restano di proprietà degli enti locali, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo.

ART. 3. Documenti connessi.

1. Il presente disciplinare concorre a regolamentare ruoli e competenze conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione tra Ufficio d'Ambito di Como e Acsm-Agam spa, pertanto è da ritenersi come parte di un corpo unitario, in quanto strettamente correlato e legato ai seguenti documenti:
 - Piano d'Ambito – (approvato dalla Provincia di Como, in data 18 dicembre 2014) e di volta in volta vigente;
 - Convenzione di regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e il Gestore;
 - Carta Servizi del Settore Idrico;
 - Schema di Regolamento del Servizio di acquedotto.

ART. 4. Studi, piani e strumenti informativi da predisporre.

1. Al fine di garantire un servizio adeguato e di predisporre un'ottimale programmazione degli investimenti e allo scopo di garantire un flusso informativo adeguato, il Gestore dovrà approntare opportuni strumenti informativi nonché attivare gli studi e i piani di seguito riportati, entro le tempistiche indicate. Tali documenti dovranno essere trasmessi all'Ufficio d'Ambito e sottoposti all'approvazione dell'Ente di Governo d'Ambito laddove previsto dalla legge.
 - **ENTRO IL 31.03.2018:**
 - a) proposta di revisione e aggiornamento del presente disciplinare tecnico;
 - b) proposta di revisione e aggiornamento del Regolamento di utenza del servizio di acquedotto;
 - c) proposta di prezzario per i lavori e i servizi svolti dal Gestore, per la quantificazione dei costi standard e parametrici relativi ai servizi all'utenza;
 - d) implementazione, manutenzione e aggiornamento di un sistema informativo territoriale (SIT) relativo al SII conforme alle disposizioni normative vigenti e del presente disciplinare, eventualmente implementabile con ulteriori e successive richieste dell'Ufficio d'Ambito e in coordinamento col Gestore d'Ambito;
 - e) piano per l'installazione, la verifica e l'adeguamento dei contatori;
 - f) piano organizzativo territoriale, come definito dal successivo art. 19;
 - g) proposta del "Manuale di gestione", come previsto nella successiva Sezione C, fatte salve eventuali scadenze antecedenti discendenti da adempimenti di legge/autorizzatori;

- h) proposta del "Manuale di manutenzione delle opere", come previsto nella successiva Sezione D, fatte salve eventuali scadenze antecedenti discendenti da adempimenti di legge/autorizzatori;
- i) piano operativo degli interventi (POI), come definito dal successivo art. 8;
- j) piano per il monitoraggio degli investimenti realizzati e proposta di schema di monitoraggio del programma degli interventi;
- k) piano per la gestione delle emergenze per crisi idriche, calamità naturali ed emergenze ambientali, sulla base di accordi con le autorità competenti;
- l) inventario dei beni strumentali al servizio, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione;
- m) piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto, come da DPCM del 04.03.1996;

• **ENTRO IL 31.12.2018:**

- n) ricognizione delle reti acquedottistiche esistenti e loro georeferenziazione, in coordinamento con le modalità seguite dal Gestore Unico d'ambito;
 - o) piano di gestione, tutela e controllo delle fonti approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (valutazione conformità alla normativa vigente, individuazione delle aree di salvaguardia, valutazione opportunità di ridelimitare zone di rispetto e derogare la zona di tutela assoluta,...);
 - p) piano di adeguamento e sviluppo delle reti acquedottistiche (valutazione delle perdite di rete, possibilità di interconnessione, qualità dell'acqua distribuita, analisi delle dotazioni e dei fabbisogni idrici delle reti comunali,...);
 - q) piano per la sensibilizzazione ad un uso consapevole e sostenibile dell'acqua da parte degli utenti;
 - r) piano di verifica e monitoraggio periodico della pressione in rete, come definito al successivo art. 6, da sottoporre preventivamente all'Ufficio d'Ambito per la relativa approvazione.
2. Gli elaborati prodotti ai sensi del comma 1 sono di proprietà del Gestore e messi a disposizione in qualsiasi momento e gratuitamente su supporto informatico a favore dei Comuni gestiti, dell'Ufficio d'Ambito e dell'Ente di Governo dell'Ambito.
3. L'Ufficio d'Ambito potrà chiedere al Gestore di fornire tutte le necessarie informazioni funzionali ad adempiere a disposizioni normative e a dare riscontro a istanze inoltrate da soggetti terzi (AEEGSI, Regione, Ministero, Comuni, Utenti,...), secondo le tempistiche di volta in volta necessarie e motivate. L'eventuale mancato invio nei tempi richiesti che possano determinare danni all'Ufficio o a terzi, saranno oggetto di specifica penale, quantificata secondo il presente disciplinare.

ART. 5. Autorizzazioni, concessioni e permessi.

1. Il Gestore, entro il 31.12.2018, deve attivare le procedure al fine di acquisire e/o di subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e i permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Il Gestore dovrà dare evidenza all'Ufficio d'Ambito degli ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti funzionali all'ottenimento e/o al mantenimento delle autorizzazioni, concessioni e permessi, rilasciate dagli Enti competenti. Allo scopo dovrà presentare all'Ufficio d'Ambito una dettagliata relazione corredata dai progetti di adeguamento necessari e conseguenti alle verifiche effettuate, ed eventualmente attivare la procedura prevista dalla Convenzione e dalla Sezione B del disciplinare.

ART. 6. Piano di verifica e monitoraggio periodico della pressione in rete.

1. Per ogni rete idrica comunale principale il Gestore individua il punto da considerare il più idraulicamente sfavorito nonché dei punti baricentrici rispetto alle utenze. Nel punto idraulicamente più sfavorito e nei punti baricentrici dovranno essere installati manometri

registratori con la capacità di acquisire misure di pressione con frequenza di almeno una misura l'ora.

2. Nell'ambito del piano si identificheranno le situazioni rispetto alle quali sia opportuno intervenire con ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti o sia necessaria una deroga a quanto previsto come livello minimo di servizio di cui al DPCM del 04.03.1996 e dalla Carta dei Servizi.
3. Il Gestore cura gli aggiornamenti del piano sottoponendoli di volta in volta all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito.
4. Il Gestore mantiene aggiornato il piano di zonizzazione delle reti idriche, con tempistiche condivise con l'Ufficio d'Ambito.

SEZIONE B - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

ART. 7. Modalità di realizzazione degli interventi.

1. La realizzazione del Programma degli Interventi e il raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo, con le sue modifiche e aggiornamenti anche riconducibili agli elaborati predisposti per gli schemi regolatori approvati dall'AEEGSI, sono alla base della strategia d'intervento che informa tutta l'azione della gestione per il periodo di affidamento. Essi si pongono come documenti fondamentali sulla base dei quali operare per il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità che rimane l'obiettivo indispensabile del servizio.
2. Il Gestore è obbligato a realizzare il Programma degli Interventi adottato con il Piano d'Ambito nel rispetto delle modalità contenute nel piano stesso, nel presente documento e nella Convenzione.
3. Gli affidamenti per l'esecuzione degli interventi dovranno effettuarsi nel rispetto della Convenzione e delle normative vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
4. I costi di investimento indicati nel Programma degli Interventi sono comprensivi di tutte le voci di costo necessarie alla progettazione e realizzazione delle opere e degli studi previsti dal Piano d'Ambito ad esclusione dell'IVA o di altri oneri deducibili/recuperabili dal Gestore. Fatte salve successive modifiche alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo nei costi di investimento sono comprese le seguenti voci: importo lavori a base d'asta, oneri per la sicurezza e per la manodopera, progettazione, rilievi, consulenze, direzione lavori, collaudi, acquisizione aree e pertinenti indennizzi, interferenze, oneri di gara,...).
5. Fatte salve diverse indicazioni dell'AEEGSI e di subentrate disposizioni normative, generalmente non sono riconducibili al SII i costi dovuti a opere di mero arredo urbano interferenti con gli interventi previsti dal piano d'ambito. Tali costi non potranno essere sostenuti dalla tariffa, se non quelli funzionali al ripristino delle condizioni antecedenti all'attuazione delle opere relative al SII.
6. La tempistica di attivazione degli interventi deve essere coerente con le strategie definite nel Programma degli Interventi. In particolare, si dovrà dare priorità all'esecuzione delle opere funzionali al rispetto del D.lgs. n. 31/2001.
7. Prima dell'attivazione di tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento e manutenzione straordinaria di reti acquedottistiche, il Gestore dovrà comunque coordinarsi col Comune territorialmente interessato dalla cantierizzazione delle opere, nonché valutare gli eventuali costi di opere accessorie non riconducibili al SII e determinarne le modalità di realizzazione e finanziamento. L'esito del suddetto confronto dovrà avvenire formalmente ed eventualmente messo a disposizione dell'Ufficio d'Ambito.
8. Gli interventi inseriti nella pianificazione d'ambito sono soggetti ai disposti dell'art. 158bis del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché alle conseguenti disposizioni dell'Ufficio d'Ambito, pertanto il Gestore è tenuto a predisporre tutta la documentazione tecnico/amministrativa funzionale all'attuazione del citato articolo 158bis.
9. In caso di opere eseguite da terzi (es. a scomputo di oneri, convenzioni, ...), si rimanda a quanto previsto dal Regolamento del servizio di acquedotto e dalla normativa vigente, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
10. Le eventuali varianti al programma degli interventi sono assoggettate alle modalità descritte nella Convenzione.

ART. 8. Redazione e aggiornamento periodico del piano operativo degli interventi.

1. La programmazione operativa dei singoli interventi contenuti nel Piano d'Ambito è proposta dal Gestore e successivamente approvata dall'Ufficio d'Ambito, con apposita deliberazione del CdA. Il Gestore, entro il 30 giugno di ogni anno, predispone il "Piano Operativo degli Interventi" (di seguito denominato "POI"), con cui specificare gli investimenti del Piano d'Ambito che si intendono realizzare nel periodo regolatorio (la cui durata è definita dall'AEEGSI), specificando per ogni singolo intervento:
 - a) una descrizione sintetica,
 - b) i relativi "ID INTERVENTO" e "tipologia di intervento" come indicati nel Programma degli Interventi vigente e approvato dall'AEEGSI,
 - c) il quadro economico e finanziario, con relativo sviluppo temporale,
 - d) il cronoprogramma dettagliato dei lavori (data approvazione progetto definitivo, data approvazione progetto esecutivo, data inizio lavori, data fine lavori, data collaudo tecnico, data collaudo amministrativo, data funzionalità) o, laddove non definibile, l'anno entro cui inizieranno le opere (valutando il 31 dicembre dell'anno indicato, quale data di riferimento),
 - e) l'eventuale aggiornamento dei parametri di performance e dei livelli di servizio a seguito dell'esecuzione delle opere,
 - f) quanto eventualmente richiesto dal successivo art. 9, in caso di attuazione di investimenti stimati dall'Ufficio d'Ambito,
 - g) la popolazione interessata dall'esecuzione delle opere, ai sensi delle disposizioni dell'AEEGSI.
2. Il Gestore dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito il primo POI entro il termine disposto dall'art. 4 comma 1 del presente disciplinare; negli anni successivi tale comunicazione dovrà avvenire entro il termine indicato al comma precedente.
3. Il POI è redatto nel rispetto dei vincoli e delle priorità definite dal Piano d'Ambito.
4. Qualora il POI proposto dal Gestore preveda uno scostamento superiore al 10% dei fabbisogni annui oggetto di programmazione e inseriti nel Piano d'Ambito, il Gestore dovrà valutare se attivare la procedura di variante definita dalla Convenzione. Se il discostamento del POI è uguale o inferiore al 10% dei costi annui oggetto di programmazione e inseriti nel Piano d'Ambito, senza precludere l'equilibrio economico/finanziario della gestione, il POI potrà essere approvato dall'Ufficio d'Ambito senza attivare la procedura di variante previste dalla Convenzione.
5. L'Ufficio d'Ambito approva il POI, di norma entro 90 giorni dalla sua ricezione, apportando le eventuali modifiche che riterrà opportune, dandone comunicazione all'Ente di Governo d'Ambito. Tale termine si sospende qualora l'Ufficio d'Ambito abbia necessità di acquisire integrazioni dal Gestore.
6. Nel POI è altresì presente un'apposita sezione, in cui il Gestore riporta sinteticamente l'esito del monitoraggio degli interventi, da attuarsi ai sensi del successivo art. 11 e nelle modalità stabilite dall'AEEGSI.
7. Nell'attuare il POI, il Gestore progetta e realizza gli interventi nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici, della normativa nazionale, regionale e di eventuali "Linee guida" approvate dall'Ufficio d'Ambito.

ART. 9. Modalità di attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento.

1. I costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento, come definiti dalla successiva Sezione D, sono riconoscibili dalla tariffa solo se previsti nel programma degli interventi allegato al Piano d'Ambito o nel POI vigenti.

2. Con riferimento a quanto contenuto nel programma degli interventi, gli importi stimati parametricamente dall'Ufficio d'Ambito da destinare ad interventi di adeguamento o di manutenzione straordinaria devono essere impiegati dal Gestore proponendone nel POI le modalità di utilizzo, seguendo le indicazioni dei commi successivi.
3. Nel caso in cui vengano confermati sia i costi annuali stimati sia le tipologie di intervento determinate per un Comune, il Gestore inserisce nel POI, oltre a quanto già definito dall'art. 8, anche l'eventuale aggiornamento dei costi di intervento residui per l'anno di riferimento relativi al Comune interessato e alla tipologia di intervento, proponendo anche l'uso delle risorse ancora a disposizione.
4. Nel caso in cui il Gestore rilevi la necessità di incrementare per una tipologia di intervento i costi di investimento annuali in un Comune, proponendo di utilizzare importi della **medesima annualità e della medesima tipologia** d'intervento destinati ad altri Comuni, il Gestore ne dà evidenza nel POI inserendo:
 - a) un'analisi dell'impatto sui livelli di servizio e sui parametri di performance nei Comuni in cui si intende diminuire i costi di investimento previsti dal Piano d'Ambito;
 - b) l'"ID INTERVENTO", la "*tipologia di intervento*" e il "*costo intervento*", come indicati nel Programma degli Interventi vigente, delle opere da differire/annullare nonché l'importo che si intende devolvere sull'intervento da attivare, indicando anche la motivazione della proposta di differimento/annullamento (per esempio: opere non urgenti/non necessarie, costo intervento sovrastimato,...).
5. Nel caso in cui il Gestore rilevi la necessità di incrementare per una tipologia di intervento i costi di investimento in un Comune, proponendo di utilizzare importi della **medesima annualità destinati ad altre tipologie di intervento** il Gestore ne dà evidenza nel POI inserendo:
 - a) un'analisi dell'impatto sui livelli di servizio e sui parametri di performance nel Comune interessato dall'intervento di manutenzione straordinaria;
 - b) l'"ID INTERVENTO", la "*tipologia di intervento*" e il "*costo intervento*", come indicati nel Programma degli Interventi vigente, delle opere da differire/annullare nonché l'importo che si intende devolvere sull'intervento da attivare, indicando anche la motivazione della proposta di differimento/annullamento (per esempio: opere non urgenti/non necessarie, costo intervento sovrastimato,...);
 - c) valutazione dei cespiti e dell'impatto sugli ammortamenti (qualora si attivasse un'opera con diversa categoria di ammortamento).
6. Il Gestore ha facoltà di inserire nel POI degli stanziamenti annuali destinati all'esecuzione delle manutenzioni straordinarie non programmabili, il cui importo è determinato sulla base dei costi storicamente sostenuti e/o di costi parametrici, specificandone almeno l'anno di attuazione, la tipologia di intervento e l'inquadramento territoriale. Inoltre, il Gestore può far confluire gli importi stimati parametricamente nel programma degli interventi nei suddetti stanziamenti annuali, dando però evidenza di quali interventi stimati si è provveduto a modificare.
7. In un'apposita sezione del POI, il Gestore dovrà fornire adeguata evidenza degli interventi di adeguamento e di manutenzione straordinaria, di cui ai precedenti commi, attivati nell'anno di gestione di riferimento, riportando sinteticamente le informazioni disponibili e il livello di attuazione delle opere (in progettazione, in esecuzione, in collaudo).

ART. 10. Modalità di attuazione di opere urgenti non previste.

1. Il Gestore potrà intervenire immediatamente e sotto la propria responsabilità in caso di interventi urgenti ed indifferibili, i quali non necessitano di autorizzazione preventiva dell'Ufficio d'Ambito.
2. Entro 48 ore dall'accertamento dell'urgenza il Gestore è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio d'Ambito, con una descrizione dell'urgenza e delle

relative cause, fornendo altresì una quantificazione dei tempi e dei costi previsti/sostenuti per l'intervento e le eventuali modalità di attuazione del piano di emergenza e/o di interruzione del servizio interessato.

3. Entro e non oltre dieci giorni dalla data di fine lavori, il Gestore invia una relazione tecnica giustificativa, in cui devono essere presenti i seguenti elementi minimi:
 - a) criticità risolta con l'attuazione dell'intervento, come definite nel Piano d'Ambito (qualità dell'acqua potabile erogata, ...);
 - b) descrizione delle opere effettuate;
 - c) valutazione dell'impatto dell'emergenza sui parametri di performance, livelli di servizio obiettivo e livelli di servizio;
 - d) indicazione in merito a eventuali riduzione dei costi o a un miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del SII;
 - e) cronoprogramma esecutivo e finanziario dell'intervento;
 - f) descrizione puntuale dei costi sostenuti per l'esecuzione dell'intervento;
 - g) eventuali riflessi, anche economico finanziari, sul piano degli interventi e sul suo programma di attuazione.
4. Con riferimento a eventi contingibili e urgenti, quali rotture o guasti di natura ed entità tale da rendere conveniente sotto il profilo del rapporto costi/benefici attualizzato la sostituzione di intere parti del sistema piuttosto che un intervento tampone, il Gestore è autorizzato ad utilizzare le somme stanziate annualmente o stimate d'ufficio indicate nel Programma degli Interventi vigente, previa trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'art. 10 e conseguente approvazione dell'Ufficio d'Ambito.
5. In sede di Rapporto Informativo Annuale, di cui al successivo art. 17, e di aggiornamento annuale del POI, il Gestore dovrà fornire adeguata evidenza dei suddetti interventi attivati e/o attivi nell'anno di gestione di riferimento, riportando sinteticamente le informazioni disponibili e il livello di attuazione delle opere (in progettazione, in esecuzione, in collaudo) alla data di riferimento del RIA e del POI.
6. In caso di realizzazione di opere non autorizzate, l'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore.

ART. 11. Monitoraggio degli interventi.

1. Il Gestore trasmetterà le informazioni sull'attuazione del programma degli interventi tramite PEC attraverso l'apposito schema di relazione annuale concordato con l'Ufficio d'Ambito, parte integrante del POI.
2. Tale schema dovrà comunque contenere le informazioni relative alle opere realizzate nell'annualità oggetto di monitoraggio nonché a quelle in corso di progettazione, realizzazione e collaudo, con indicazione dei cronoprogrammi, dei costi inizialmente previsti ed effettivamente sostenuti.
3. Qualora si rilevino delle criticità in merito al rispetto della programmazione e della realizzazione delle opere previste dal piano d'ambito, il Gestore dovrà provvedere a darne pronta comunicazione all'Ufficio d'Ambito, nelle modalità concordate con lo stesso.

ART. 12. Gestione delle aree di salvaguardia.

1. Fatte salve diverse indicazioni dell'AEEGSI e della vigente normativa, gli investimenti e gli interventi ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, come definite dall'art. 94 del D.lgs n. 152/2006, atti ad assicurare la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, sono di competenza del Gestore solo se riconducibili al SII (opere acquedottistiche). Le restanti

attività e procedure sono in capo agli Enti competenti territorialmente e/o definiti per legge.

2. In attuazione del piano di gestione, tutela e controllo delle fonti di approvvigionamento idrico e delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, previsto dall'art. 4 comma 1 del presente disciplinare, il Gestore dovrà:
 - a) censire i vincoli urbanistici vigenti nei PGT comunali e verificarne la compatibilità con le norme vigenti, con eventuali atti di concessione d'uso, con provvedimenti di ridelimitazione dell'area di salvaguardia / deroga ai 10 m previsti per la Zona Tutela Assoluta;
 - b) proporre all'Ufficio d'Ambito eventuali ridelimitazioni delle aree di salvaguardia, attraverso la presentazione di apposita documentazione nelle modalità condivise e/o stabilite in seguito con l'Ufficio d'Ambito;
 - c) censire i centri di pericolo esistenti (come definiti dalla normativa vigente) e proporre gli interventi riconducibili al SII funzionali al loro allontanamento e/o messa in sicurezza, in attuazione e aggiornamento del programma degli interventi;
 - d) segnalare ai soggetti competenti eventuali centri di pericolo non riconducibili al SII, affinché possano provvedere ad attivare i procedimenti necessari al rispetto dei vincoli previsti nelle aree di salvaguardia.

ART. 13. Contenuti e aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT).

1. Il SIT, oltre ad essere strutturato in conformità con la normativa vigente, deve contenere le informazioni necessarie al monitoraggio degli investimenti e alla realizzazione delle opere nonché essere compatibile con gli applicativi in uso presso l'Ufficio d'Ambito.
2. La struttura e i contenuti del SIT dovranno essere condivisi preliminarmente con l'Ufficio d'Ambito e con il Gestore Unico, a titolo esemplificativo, dovrà prevedere quanto segue:
 - il collegamento all'eventuale codice identificativo dell'opera inserito nel programma degli interventi;
 - un set di attributi utile alla descrizione delle infrastrutture di tipo puntuale e lineare nonché di dati areali, come di seguito riportato:
 - **per i manufatti "puntuali"** (serbatoi, potabilizzatori, sollevamenti, punti di consegna/controllo,...) si dovrà indicare:
 - codice identificativo (eventuale codifica regionale – SIRE o provinciale), anno di costruzione/installazione, stato di conservazione, materiale, dati dimensionali, codice rete asservita, codice identificativo pompe installate e relativi dati di targa, ecc.;
 - **per i manufatti "lineari"** (reti acquedottistiche) si dovrà indicare:
 - codice identificativo (eventuale codifica regionale – SIRE o provinciale), anno di costruzione/installazione, stato di conservazione, materiali, dati dimensionali, ecc.;
 - **per i dati di tipo "areale"** (aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, ...) si dovrà indicare:
 - codice identificativo (eventuale codifica regionale, provinciale o dell'Ufficio d'Ambito), codice manufatto asservito (p.e. codice pozzo, ...).
3. Le opere inserite nel programma degli interventi e con livello di progettazione esecutiva dovranno essere georeferenziate nel SIT entro la data di consegna dei lavori. Entro l'approvazione dei certificati di collaudo il Gestore dovrà provvedere a inserire nel SIT le opere come effettivamente realizzate e collaudate. Periodicamente, o su richiesta, il Gestore dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito gli strati informativi aggiornati.

SEZIONE C - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE, LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO E RELATIVI INDICATORI.

ART. 14. Modalità di esecuzione della gestione.

1. La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata.
2. Il Gestore sottoporrà all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, nei termini indicati dall'art. 4, un "Manuale di gestione" che dovrà contenere, eventualmente rimandando agli altri documenti richiesti dal disciplinare, quanto segue:
 - a) l'organigramma del Gestore;
 - b) la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
 - c) l'individuazione di eventuali aree operative territoriali, specificando il personale e i beni funzionali in esse dislocati;
 - d) la descrizione e la graficizzazione (schemi a blocchi, planimetrie) in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
 - e) le procedure per l'esercizio e il controllo di tutte le opere e impianti;
 - f) le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
 - g) la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove di laboratorio;
 - h) le procedure per i lavori di manutenzione;
 - i) una sezione dedicata all'individuazione, raccolta e aggiornamento dei parametri di performance e di livello di servizio, così come indicati nel Piano d'Ambito ed eventualmente integrati dietro indicazione dell'AEEGSI o del Gestore stesso;
 - j) i criteri per l'implementazione del sistema di controllo ai sensi del punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.
3. Il tipo e la frequenza delle analisi elencate nel Manuale di gestione vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi, fatto salvo quanto indicato nella Carta dei Servizi. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.
4. Il "Manuale di gestione" dovrà essere aggiornato e sottoposto per l'approvazione all'Ufficio d'Ambito con cadenza almeno biennale.
5. In alternativa al "Manuale di gestione" il Gestore può dimostrare di aver ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione, trasmettendo il relativo certificato e i documenti ad esso collegati.

ART. 15. Sistema di controllo della gestione.

1. Il Gestore nel "Manuale di Gestione" propone un sistema di controllo dello stato globale del servizio così come descritto al punto 7.2.1 dell'allegato al DPCM 04/03/1996.
2. Tale sistema di controllo deve riportare tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature, sui parametri caratteristici che definiscono compiutamente il servizio sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sui risultati prodotti dagli interventi di manutenzione e di emergenza, nonché in generale sull'organizzazione. Il sistema di controllo deve produrre dei report e degli elaborati adatti a fornire le informazioni richieste dall'Ufficio d'Ambito e funzionali all'attività di controllo della gestione. Tali documenti devono essere predisposti

nelle modalità condivise con l'Ufficio d'Ambito, trasmessi su supporto informatico ed essere elaborabili.

3. La qualità del sistema deve essere aggiornata con l'evoluzione della tecnologia.
4. Il sistema di controllo della gestione deve interagire col SIT previsto dall'art. 13 del presente disciplinare ed eventualmente rimandare ad altre base dati istituzionali già disponibili.

ART. 16. Indicatori di performance, di livello di servizio obiettivo e di livello di servizio.

1. Gli indicatori di performance, di livello di servizio obiettivo e di livello di servizio, come introdotti dall'AEEGSI e dal piano d'ambito vigente, sono funzionali al controllo in continuo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo piano e del superamento delle eventuali criticità classificate negli appositi allegati del piano. Pertanto, la sezione del "Manuale di gestione" relativa a suddetti indicatori dovrà contenere le modalità di organizzazione, acquisizione e aggiornamento delle informazioni funzionali al controllo di cui sopra.
2. I dati dovranno essere adeguatamente organizzati in appositi data base, strutturati in accordo con l'Ufficio d'Ambito nel rispetto delle disposizioni dell'AEEGSI, al fine di garantire alle autorità di controllo un accesso immediato a tali informazioni.

ART. 17. Rapporto informativo annuale (RIA).

1. L'Ufficio d'Ambito per espletare le sue funzioni di controllo deve essere informato periodicamente sulla gestione del SII al fine di monitorarne l'andamento e l'evoluzione nel tempo.
2. A tale scopo il Gestore fornirà un Rapporto Informativo Annuale (RIA) contenente tutte le informazioni relative a ciascun anno solare chiuso e funzionali a monitorare l'equilibrio economico/finanziario della gestione, la qualità dei servizi, gli indicatori e gli standard registrati, così come richiesti dall'AEEGSI ed eventualmente integrati dall'Ufficio d'Ambito. In linea generale, il RIA sarà costituito dalle seguenti aree:

A. Area tecnico - ingegneristica:

- a. servizio acquedotto,
- b. attività di laboratorio,
- c. impatto ambientale (consumi, emissioni, rifiuti),
- d. implementazione studi, piani e strumenti informativi;

B. Area economico - finanziaria e tariffaria:

- a. indicatori reddituali,
- b. indicatori di redditività,
- c. indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni,
- d. indicatori della struttura dei finanziamenti,
- e. utenze, bollettazione e tariffa;

C. Area gestionale interna:

- a. risorse umane,
- b. attività aree operative;

D. Area soddisfazione dell'utenza:

- a. rispetto della Carta dei Servizi,
- b. Customer Satisfaction.

3. Tale rapporto annuale deve essere trasmesso all'Ufficio d'Ambito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni dell'Ufficio d'Ambito, anche su istanza del Gestore.

ART. 18. Customer Satisfaction.

1. Nel rispetto delle indicazioni della Carta Servizi del Settore Idrico e dell'AEEGSI, ad integrazione delle statistiche relative al rispetto degli standard previsti dalla Carta dei Servizi, ogni anno il Gestore deve effettuare una indagine di *Customer Satisfaction* per monitorare nel tempo le performance sui diversi target di clientela servita.
2. L'analisi di *Customer Satisfaction* dovrà riguardare:
 - un campione di utenti suddivisi tra privati ed operatori economici, residenti o operanti nei Comuni serviti, scelti in base a regole e metodiche tipiche di una analisi statistica;
 - gli utenti che nei dodici mesi precedenti l'indagine hanno presentato un reclamo.

ART. 19. Piano organizzativo territoriale.

1. Il Gestore dovrà predisporre un Piano organizzativo territoriale che dovrà essere sottoposto alla presa d'atto dell'Ufficio d'Ambito.
2. Il piano dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di gestione territoriale del servizio, con particolare riferimento all'ubicazione delle sedi operative decentrate, degli sportelli operativi aperti al pubblico, dell'ubicazione delle funzioni aziendali, decentrate e non, e delle principali modalità operative per l'erogazione del servizio e l'esecuzione dei lavori del Piano d'Ambito.
3. Il piano potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni, anche su proposta del Gestore.

SEZIONE D - STANDARD DI CONSERVAZIONE E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.

ART. 20. Criteri e principi generali.

1. La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, la conservazione di tutte le opere civili, i macchinari e le apparecchiature costituenti il complesso delle opere del servizio di acquedotto.
2. Il Gestore è tenuto a eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.
3. Fatte salve le indicazioni di legge e delle normative tecniche di settore, si definisce:
 - a) **Conservazione delle opere**: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per mantenere le opere funzionali all'espletamento del servizio;
 - b) **Funzionalità delle opere**: l'insieme delle operazioni e degli interventi necessari per garantire i livelli ottimali di funzionamento delle opere;
 - c) **Manutenzione ordinaria programmata od a rottura**: l'insieme delle attività e degli interventi programmabili e non che devono essere effettuati per mantenere nella normale efficienza le reti e gli impianti del SII;
 - d) **Manutenzione straordinaria**: l'insieme degli interventi per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di un'immobilizzazione materiale già esistente, incluse le modifiche apportate per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa è stata acquisita, se producono un aumento significativo e misurabile della capacità produttività, sicurezza o vita utile dell'immobilizzazione;
 - e) **Manutenzione straordinaria programmata**: l'insieme degli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria pianificati e inseriti nel POI.

ART. 21. Standard di conservazione e funzionalità delle opere del servizio di acquedotto.

1. Nel rispetto di quanto indicato nella Convenzione, il Gestore è tenuto a mantenere in efficacia funzionale, per l'intera durata della gestione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, garantendo il rispetto delle norme vigenti nella erogazione del servizio, nella salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.
2. Nel periodo di gestione, il Gestore deve garantire l'efficienza e la capacità di tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali in modo tale da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economicità gli standard del SII. Tale funzionalità ed efficienza si configura con:
 - il razionale utilizzo delle risorse idriche;
 - il razionale utilizzo dei corpi idrici ricettori e la minimizzazione su di essi degli impatti derivanti dal servizio di acquedotto;
 - la qualità del servizio in relazione alla domanda delle popolazioni servite;
 - la qualità del servizio in accordo con le esigenze di tutela ambientale;
 - il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
 - il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua recapitata in ambiente, laddove previsto.
3. Il Gestore si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di mettere a disposizione del Gestore Unico d'Ambito, alla scadenza

della/e concessione/i oggetto di salvaguardia, reti, impianti e infrastrutture funzionali all'espletamento del servizio, così come stabilito nella Convenzione.

ART. 22. Manutenzione ordinaria, programmata e a rottura.

1. Su tutte le opere e dotazioni del servizio di acquedotto, il Gestore deve effettuare la manutenzione ordinaria e la manutenzione programmata.
2. La manutenzione programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, etc. Il Gestore deve programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali di uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature, il Gestore deve aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata e il "Manuale di manutenzione delle opere".
3. Il Gestore, entro il termine stabilito dall'art. 4 del presente disciplinare, sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito un "Manuale di manutenzione delle opere" con puntuale indicazione degli interventi individuati come "manutenzione programmata di durata pluriennale" e quelli individuati come "manutenzione a caduta". Il Manuale dovrà contenere la documentazione tecnica delle opere, le modalità di esecuzione delle operazioni di esercizio, di manutenzione, di monitoraggio.
4. Tutti gli interventi effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i controlli analitici dovranno essere immessi in apposita banca dati tecnica, al fine di agevolare anche la rendicontazione delle attività e di avanzamento degli investimenti in attuazione di quanto previsto del precedente art. 17.
5. Nel predisporre il "Manuale di manutenzione delle opere", il Gestore dovrà considerare le eventuali prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti e le disposizioni normative vigenti, indicare le tipologie e le modalità di intervento, nonché le relative tempistiche di esecuzione, che si intendono riconducibili alla manutenzione ordinaria e programmata, suddividendole per le seguenti macro tipologie di impianti:
 - a) Impianti di captazione delle acque potabili;
 - b) Impianti di trattamento, adduzione e distribuzione delle acque potabili.
6. In alternativa al "Manuale di manutenzione delle opere" il Gestore può dimostrare di aver ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione, trasmettendo il relativo certificato e i documenti ad esso collegati.

ART. 23. Manutenzione straordinaria e manutenzione straordinaria programmata.

1. La manutenzione straordinaria e la manutenzione straordinaria programmata riguardano l'insieme degli interventi genericamente definiti dagli articoli 9 e 20 del presente disciplinare.
2. A titolo meramente esemplificativo, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria anche le seguenti attività:
 - la sostituzione di parti di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche e che producano un significativo prolungamento della vita utile;
 - la sostituzione di opere non più in commercio, per le quali non sono più disponibili le parti di ricambio;
 - le modifiche e gli adeguamenti funzionali ad immobilizzazione materiali esistenti che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano riduzioni nell'efficiente funzionamento delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;

- le modifiche e gli adeguamenti funzionali e strutturali che si rendono necessari per rispettare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme in materia ambientale;
 - le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.
3. Le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria è normata dall'art. 9 del presente disciplinare.

ART. 24. Controllo della funzionalità delle opere del servizio di acquedotto.

1. Il Gestore deve disporre di adeguati laboratori di analisi e conseguentemente implementare un sistema di monitoraggio e controllo della qualità delle fonti di approvvigionamento idrico, della qualità dell'acqua captata ed erogata tramite la rete acquedottistica. Tale monitoraggio è funzionale anche alla verifica della corretta gestione degli impianti e di tutte le fasi del ciclo del servizio di acquedotto, nonché ad ottemperare alle varie prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti.
2. Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere registrate in apposite e adeguate banche dati e messi a disposizione gratuitamente dell'Ufficio d'Ambito.
3. Qualora si rilevassero situazioni d'emergenza o di non conformità alla normativa, il Gestore è tenuto a darne pronta comunicazione all'Ufficio d'Ambito e agli altri Enti eventualmente competenti e ad approntare le soluzioni di competenza per risolvere e/o limitare l'emergenza.

ART. 25. Oneri a carico del gestore.

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni, compresi nel piano d'ambito sono a carico del Gestore e i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa, senza che il Gestore possa pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione.

ART. 26. Termine delle gestioni salvaguardate.

1. La scadenza della gestione salvaguardata è declinata nella convenzione.
2. Alla scadenza periodo delle concessioni o in caso di risoluzione anticipata delle stesse, i beni e gli impianti del Gestore relativi al servizio di acquedotto sono messi a disposizione del Gestore Unico d'Ambito con le modalità definite nella convenzione.
3. Nel rispetto dei contratti vigenti e delle disposizioni dell'AEEGSI, il Gestore salvaguardato uscente fornisce all'Ufficio d'Ambito tutte le informazioni funzionali al subentro del Gestore Unico d'Ambito, quali a titolo esemplificativo: la consistenza delle infrastrutture e dei beni strumentali, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i volumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati dei servizi gestiti, compatibilmente con le disposizioni dell'AEEGSI, eventuali mutui e opere non ancora ammortizzate.
4. Le modalità di subentro nelle gestioni salvaguardate dovranno essere compatibili con il piano di subentro predisposto dal Gestore Unico d'Ambito.

SEZIONE E - PENALI.

ART. 27. Criteri e disposizioni generali per l'applicazione di penali.

1. Per tutti gli obblighi non ottemperati previsti nel presente disciplinare, nella Convenzione e nel Piano d'Ambito si applicano le penalità di seguito riportate, fatte salve diverse disposizioni dell'AEEGSI o successive integrazioni introdotte dall'Ufficio d'Ambito.
2. Le penali saranno determinate e applicate con insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, tenendo in considerazione la gravità dell'inadempienza e del conseguente danno o disagio determinato.
3. L'Ufficio d'Ambito, una volta verificata l'inadempienza, contesterà al Gestore con diffida in forma scritta l'irregolarità rilevata indicando la disposizione non rispettata, le modalità di applicazione e di calcolo dell'importo della penale, il termine entro cui adempiere e/o fornire adeguate giustificazioni, trascorsi i quali decorrerà la penale.
4. Fatta salva la sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali all'analisi della documentazione, entro 60 giorni dalla ricezione delle eventuali giustificazioni del Gestore di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito provvederà ad analizzarne i contenuti e fornirà al Gestore riscontro scritto, comunicando l'esito delle valutazioni condotte, l'indicazione del nuovo termine ad adempiere, se necessario, e gli eventuali termini di applicazione e di decorrenza della penale.
5. Se non diversamente specificato dall'Ufficio d'Ambito in sede di diffida di cui al comma 3, si sospende la decorrenza dei termini indicati dall'Ufficio d'Ambito e l'obbligo del Gestore all'esecuzione delle attività richieste sino alla conclusione dell'iter definito dal comma 4.
6. Le somme sono versate all'Ufficio d'Ambito da parte del Gestore entro 60 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale. Superato tale termine, l'Ufficio d'Ambito attingerà dalle garanzie fideiussorie.
7. Le risorse derivanti dalle penali sono tutte in favore e in disponibilità dell'Ufficio d'Ambito e utilizzate per agevolare politiche di contenimento della tariffa (per esempio: copertura dei costi dell'Ufficio d'Ambito, mitigazione dei costi ambientali, ecc. ...).
8. La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore.
9. Le penali non sono liberatorie di eventuali danni e spese arrecati.
10. Eventuali ulteriori penali o sanzioni previste per legge saranno direttamente comminate dai vari soggetti competenti in materia (AEEGSI, Regione Lombardia, Provincia,...) nonché determinate e riscosse nelle modalità di volta in volta stabilite dalla norma.
11. Qualora si facesse ricorso a procedure arbitrali di cui alla Convenzione, si sospende la decorrenza dei termini intimati, ai sensi del comma 3, fino alla risoluzione dell'arbitrato.
12. Quanto dovuto all'utenza nel caso di inefficienze del servizio è regolato dalla Carta dei Servizi.

ART. 28. Mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4 del disciplinare.

1. In caso di mancato rispetto dei termini indicati dall'art. 4 del presente disciplinare, fino all'ottemperanza di quanto richiesto e per ciascuna inadempienza si applica una penale giornaliera di € 10,00 (dieci/00), a cui si aggiungono una penale addizionale di € 500,00

(cinquecento/00) e una penale annuale, con le modalità esplicitate nella tabella seguente:

disposizione art. 4 comma 1 lettera:	frequenza applicazione penale ADDIZIONALE (mesi)	PENALE ANNUALE (% su ultimo fatturato annuo)
a	6	0,01
b	3	0,02
c	3	0,05
d	6	0,01
e	6	0,01
f	2	0,10
g	3	0,02
h	3	0,02
i	2	0,10
j	2	0,10
k	3	0,02
l	3	0,05
m	3	0,02
n	2	0,05
o	2	0,05
p	2	0,10
q	6	0,01
r	2	0,02

2. Gli eventuali giorni di ritardo sono conteggiati dal giorno successivo al termine previsto dall'art. 4 fino alla data di ricezione formale dell'elaborato da parte dell'Ufficio d'Ambito, subordinando la conferma del ritardo all'approvazione del documento da parte dell'Ufficio d'Ambito. Qualora il documento ricevuto non si ritenga rispondente alle necessità espresse dall'Ufficio d'Ambito, è facoltà dello stesso richiederne l'adeguamento, specificando i nuovi termini per l'adempimento e le penali eventualmente applicabili.
3. Se l'inadempienza permane e non si risolve entro l'anno di esercizio, in sede di prima rendicontazione annuale utile, l'Ufficio d'Ambito applica una penale per l'anno precedente calcolata sui giorni di ritardo rilevati fino al 31 dicembre dell'anno passato.
4. Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche definite dall'art. 4 comma 1 del presente disciplinare potrà inoltrare, entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto, apposita istanza scritta di proroga dei termini all'Ufficio d'Ambito, fornendo adeguate motivazioni tecniche, economiche e amministrative e proponendo obbligatoriamente una nuova tempistica di attuazione.
5. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma precedente, l'Ufficio d'Ambito provvederà ad analizzarne i contenuti e a inoltrare all'ente di governo d'ambito la relativa delibera del CdA contenente l'esito delle suddette valutazioni, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta istanza.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio d'Ambito, l'ente di governo d'ambito prende atto delle valutazioni previste al comma 5 e si esprime in merito all'istanza di proroga presentata ai sensi del comma 4, dando pronta comunicazione al Gestore e all'Ufficio d'Ambito.

7. Qualora l'Ufficio d'Ambito e l'ente di governo dell'ambito non si esprimono entro i termini di cui sopra e comunque oltre i 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di proroga al netto delle eventuali sospensioni, non verranno applicate le relative penali eventualmente previste. In tal caso, in attesa dell'espressione da parte dell'ente di governo d'ambito, si assume quale nuova scadenza il termine proposto dal Gestore in sede di istanza di proroga.
8. Eventuali istanze di proroga presentate in un termine inferiore a quanto indicato al comma 4 saranno istruite secondo quanto stabilito dai commi 5 e 6, sospendendo l'applicazione della penale in attesa di conoscere i contenuti del provvedimento dell'ente di governo d'ambito. Qualora il provvedimento dell'ente di governo d'ambito venga espresso entro 90 giorni dall'istanza di proroga, al netto di eventuali sospensioni, e la medesima istanza non venga accolta, le penali verranno determinate a partire dalla scadenza prevista dal disciplinare tecnico. Nel caso l'ente di governo d'ambito si esprima negativamente e oltre i 90 giorni dall'istanza, al netto di eventuali sospensioni, i termini per la determinazione delle penali decorreranno dalla data di comunicazione al Gestore del provvedimento.
9. Eventuali ritardi inferiori a 15 giorni non comportano l'applicazione delle penali, considerando lieve o limitato l'eventuale inosservanza. Nei casi di ritardi superiori a 15 giorni, i tempi per la determinazione dell'importo della penale decorreranno dal giorno successivo alla scadenza prevista per l'adempimento.

ART. 29. Mancata attuazione del programma degli interventi e del piano operativo.

1. Qualora, nelle normali attività di controllo e di verifica della gestione in capo all'Ufficio d'Ambito venisse rilevata una mancata, ritardata, errata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata nonché degli investimenti nei termini previsti nel POI e/o nel "Manuale di manutenzione delle opere", per ogni inadempienza accertata verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00), a cui si aggiunge una penale addizionale pari all'0,05% dell'importo complessivo dell'intervento (come desumibile dal "Manuale di manutenzione delle opere" o dal POI) per ogni anno di ritardo nell'esecuzione rispetto alla data di collaudo inserita nel POI. Verranno inoltre addebitati il costo dell'operazione non effettuata e eventuali danni derivanti da tale mancanza ad insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito. Tale penale non verrà automaticamente applicata qualora il ritardo rilevato sia inferiore a 15 giorni rispetto ai termini previsti e non abbia arrecato danni a terzi.
2. Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare le tempistiche relative agli interventi definiti dal "Manuale di manutenzione delle opere" e dal POI potrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito apposita istanza scritta di proroga dei termini, nelle modalità previste dall'art. 28 comma 4, attivando così la procedura indicata nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del citato art. 28.

ART. 30. Mancato rispetto delle restanti disposizioni contenute nel disciplinare e nella Convenzione.

1. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni richieste ai sensi dell'art. 4 comma 3, l'Ufficio d'Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra € 100,00 (cento/00) e € 10.000,00 (diecimila/00) determinata in base alla gravità dell'inadempienza imputabile al Gestore medesimo, a cui aggiungere una penale addizionale di € 1,00 (uno/00) per ogni giorno di ritardo, qualora l'Ufficio d'Ambito lo ritenga opportuno in base alle conseguenze derivanti dall'inadempienza.
2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto disposto dall'art. 5, fino all'ottemperanza di quanto richiesto e per ciascuna inadempienza rilevata si applica una penale di € 100,00 (cento/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) ogni 6 mesi.

3. In caso di mancata o ritardata attuazione e/o trasmissione di quanto disposto dall'art. 13,, l'Ufficio d'Ambito può applicare al Gestore una penale di € 100,00 (cento/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) ogni 6 mesi per ciascun intervento non digitalizzato correttamente.
4. In caso di mancata o ritardata trasmissione del "Rapporto Informativo Annuale", introdotto dall'art. 17, si applica una penale di € 1.000,00 (mille/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mese di ritardo.
5. In caso di mancato avvio e trasmissione all'Ufficio d'Ambito dell'indagine annuale di *Customer Satisfaction*, introdotta dall'art. 18, si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) ogni 6 mesi di ritardo.
6. In caso di mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo di cui all'art. 24, a seguito del controllo di rapporto annuale, verrà applicata una penale variabile da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ad insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito, il quale ha facoltà di addebitare anche il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato.
7. In caso di mancata, incompleta, errata o infedele comunicazione delle eventuali criticità descritte dall'art. 24 comma 4 verrà applicata una penale variabile da € 100,00 (cento/00) ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ad insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito.
8. In caso di mancata, incompleta, ritardata, errata o infedele tenuta e compilazione dei registri (contabili, dei beni strumentali, analisi di laboratorio, ...) comporteranno l'applicazione di una penale che, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio d'Ambito, a seconda della gravità dell'inadempienza, sarà dell'importo compreso tra € 100,00 (cento/00) e € 1.000,00 (mille/00).
9. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dalla Convenzione in merito alla distribuzione/pubblicizzazione all'utenza della Carta dei Servizi, qualora non avvenga entro il 31.12.2017, si applica una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) ogni 6 mesi di ritardo. La stessa penale verrà applicata nel caso il Gestore non provveda a distribuire/pubblicizzare i successivi aggiornamenti della Carta dei Servizi entro 90 giorni dalla sua approvazione.
10. In caso di mancato o parziale trasferimento all'Ufficio d'Ambito della quota di tariffa destinata alla copertura dei suoi costi di funzionamento, entro i termini e le modalità definite dalla Convenzione, si applica una penale di € 10.000,00 (diecimila/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 1.000,00 (mille/00) ogni 2 mesi di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore o comunque non imputabili direttamente al Gestore.
11. Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire ad adempiere a quanto richiesto dal presente articolo, potrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito apposita istanza scritta di proroga dei termini, nelle modalità previste dall'art. 28 comma 4, attivando così la procedura indicata nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del citato art. 28.

ART. 31. Mancato raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo.

1. Fatte salve diverse disposizioni dell'AEEGSI, in caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo definiti nel Piano d'Ambito vigente, per ogni discostamento l'Ufficio d'Ambito applica al Gestore una penale di € 10.000,00 (diecimila/00), a cui si aggiunge una penale addizionale di € 500,00 (cinquecento/00) ogni 3 mesi di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore e di mancato rilascio da parte dei soggetti competenti dei necessari permessi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni.

2. Qualora il Gestore abbia percezione di non riuscire a rispettare i livelli di servizio obiettivo stabiliti nel Piano d'Ambito, potrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito apposita istanza scritta di proroga dei termini, nelle modalità previste dall'art. 28 comma 4, attivando così la procedura indicata nei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del citato art. 28.

SEZIONE F - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 32. Vigenza.

1. Il presente disciplinare, essendo un allegato alla Convenzione, è vigente dalla data di sottoscrizione della stessa.

ART. 33. Revisioni e aggiornamenti.

1. Il presente disciplinare è modificabile dall'Ufficio d'Ambito, a proprio insindacabile giudizio e previa approvazione dell'ente di governo d'ambito, nelle modalità previste nella normativa vigente e nel presente disciplinare.
2. Il Gestore può proporre all'Ufficio d'Ambito eventuali revisioni e aggiornamenti del presente disciplinare. Entro 60 giorni dalla ricezione di tale proposta, l'Ufficio d'Ambito provvederà ad analizzarne i contenuti e, in ottemperanza della normativa regionale vigente, a inoltrare all'ente di governo d'ambito la relativa delibera del CdA contenente l'esito delle suddette valutazioni, fatta salva l'eventualità di sospensione dei termini per la necessità di integrazioni e approfondimenti funzionali alla valutazione della suddetta proposta.
3. Il presente disciplinare si intende automaticamente modificato e integrato per effetto di norme, regolamenti e disposizioni entrate in vigore successivamente al disciplinare stesso e con esso in contrasto.

Condizioni di Fornitura dell'Acqua per Uso Civile

Art. 1. Oggetto della fornitura

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Como e nei Comuni ove ha ottenuto regolare concessione o convenzione per la gestione del Civico Acquedotto è affidata ad Acsm Agam Reti Gas Acqua Spa, che fornisce acqua potabile per gli usi civili - domestici e non - e per tutti gli altri usi nei limiti dell'estensione e delle potenzialità, anche altimetriche, dei propri impianti.

Art. 2. Condizioni generali

La fornitura avviene in seguito alla stipulazione del contratto di somministrazione nel quale sono dichiarate dall'Utente le condizioni di utilizzo dell'acqua, mentre, per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti, trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente documento e nelle norme tecniche e sanitarie per gli impianti interni.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa adotta una "Carta dei Servizi" che indica, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, i principi fondamentali e gli standards operativi della propria azione nonché i mezzi di tutela dell'Utente.

La "Carta dei Servizi" integra le presenti condizioni generali di fornitura ed ha validità nel periodo in essa indicata.

La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa ha facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura a quelle installazioni che non rispondono a tali norme.

L'Utente consente al personale di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa o ad altro personale da essa incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura ed operazioni tecniche di sospensione della fornitura, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa può modificare, con preavviso di almeno tre mesi, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione soltanto qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione e/ o miglioramento del servizio ovvero sia richiesto da atto dell'autorità o da norme di imperio.

Art. 3. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette all'utenza sono validamente effettuate da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa mediante lettera semplice all'indirizzo indicato dall'Utente nel contratto di somministrazione, oppure, se di carattere generale, tramite avviso, eventualmente anche diffuso attraverso le bollette, i quotidiani o le emittenti radiotelevisive locali. Tali comunicazioni ed avvisi entreranno in vigore secondo le decorrenze in essi indicati.

Art. 4. Qualità ed uso dell'acqua

4.1. La qualità dell'acqua potabile fornita è conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. 236/88 e sue successive modifiche ed integrazioni.

4.2. L'Utente è obbligato ad utilizzare l'acqua solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto alcuna forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura od ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua potabile oggetto della fornitura deve essere preventivamente autorizzata da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione od a stipularne uno nuovo.

Nel caso in cui non venisse effettuata la comunicazione di variazione d'uso Acsm Agam Reti Gas Acqua spa si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la variazione è stata realizzata.

L'Utente con serbatoi o vasconi (quali vasche per irrigazione, condizionamento o pompe di calore ovvero piscine) è tassativamente obbligato a concordare i tempi di riempimento degli stessi con la direzione tecnica di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa onde evitare disguidi e/o disturbi all'utenza ordinaria. Nel caso di derivazione per bocca antincendio all'Utente è fatto divieto di eseguire sulla stessa attacchi, prese o diramazioni.

I riempimenti non concordati di serbatoi o vasconi e gli utilizzi non giustificati da incendio o da prove di funzionamento dell'impianto antincendio comporteranno per l'Utente l'obbligo del pagamento, a titolo di penale, della somma di € 258,23 oltre al pagamento dell'acqua consumata alla tariffa deliberata, con criteri di carattere generale, da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa con riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di denuncia all'Autorità Giudiziaria. In ogni caso Acsm Agam Reti Gas Acqua spa non assume alcuna responsabilità circa la pressione e le condizioni in genere delle condotte relative alle bocche antincendio.

Art. 5. Modalità di fornitura e contatore

5.1. La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato dal contatore. Il punto di consegna della fornitura è dato dal gruppo composto da rubinetti, contatore e giunto dielettrico qualora esistente, in difetto esso è dato dal rubinetto di arresto a valle del contatore.

La pressione è quella risultante dalla posizione dell'utenza rispetto agli impianti di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa e dalla caduta di pressione lungo la condotta.

5.2. Il tipo ed il calibro del contatore sono definiti da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa in relazione alla tipologia della fornitura richiesta.

La collocazione del contatore, nel rispetto della normativa vigente, è stabilita da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa in accordo con l'Utente.

La tubazione di derivazione dalla rete stradale sino al punto di consegna incluso rimangono di proprietà di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa a prescindere dal contributo versato dall'Utente e, conseguentemente, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa si assume l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché dell'osservanza delle norme disposte dalle competenti Autorità.

L'Utente, qualora sia consegnatario dell'apparecchiatura di misura, si assume la responsabilità della corretta conservazione e della integrità della stessa e ne risponde in caso di eventuali

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



manomissioni, sottrazioni o danneggiamenti.

Qualora l'Utente fruisca di più derivazioni è fatto assoluto divieto di collegarle tra loro ad anello.

Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà Acsm Agam Reti Gas Acqua spa, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'Utente, sono poste a carico di quest'ultimo e sono successivamente addebitate in bolletta oppure con fatturazione separata.

Art. 6. Responsabilità della Società nei casi di interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa può sospendere o limitare la somministrazione dell'acqua potabile per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete degli acquedotti; tali interruzioni sono limitate al tempo strettamente indispensabile.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura sono preannunciati da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa all'utenza con preavviso; i tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni sono fissati dalla "Carta dei Servizi" di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa

La Società non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione nella fornitura di acqua dovute a: caso fortuito o forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atto delle Autorità, obbiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di distribuzione. In nessuno di tali casi l'Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti, o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 24.05.88 n. 224 e successive modificazioni e integrazioni.

Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva; Acsm Agam Reti Gas Acqua spa non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dalla mancata installazione di detto impianto di riserva.

Art. 7. Rilevazione dei consumi

L'unità di misura è il metro cubo.

La lettura dei contatori e la fatturazione dei consumi sono effettuate con la ordinaria periodicità aziendale.

E' prevista la possibilità di autoletture degli strumenti da parte dell'Utente da comunicare telefonicamente ovvero tramite apposita modulistica lasciata o inviata al domicilio dello stesso; in caso di mancata comunicazione della lettura, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa è autorizzata a determinare induttivamente il consumo secondo il metodo previsto dall'art. 9.

Le modalità di lettura e/o di fatturazione, previa comunicazione all'utenza, sono modificabili da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa in corso di contratto.

Art. 8. Verifica del contatore

Se l'Utente ritiene erronee le indicazioni del contatore può chiederne la verifica a Acsm Agam Reti Gas Acqua spa La verifica del contatore è effettuata presso apposito laboratorio autorizzato.

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. RE.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm S.p.A.



All'Utente, o a persona da questi incaricata, è data facoltà di presenziare alla verifica il cui esito sarà incontestabile.

Se la prova dà esito positivo, ovvero il contatore eccede la tolleranza prevista dalla normativa vigente, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa sostiene le spese di verifica, provvede alla sostituzione del contatore e rettifica gli addetti di consumo, con riferimento esclusivo al quadrimestre in cui è stata sollevata la contestazione, nel rispetto del metodo induttivo di determinazione di cui all'articolo successivo.

Nel caso di esito negativo, ovvero il contatore regolarmente funzionante, le spese per la verifica e quelle ad essa connesse e conseguenti sono poste a carico dell'Utente.

I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro i limiti di tolleranza stabiliti dall'autorità preposta.

Art. 9. Guasti del contatore

Nel caso di accertato inattendibile funzionamento del contatore per motivi diversi da quelli previsti al precedente art. 8 ovvero di materiale impossibilità di lettura per cause di forza maggiore, i consumi sono determinati in via induttiva applicando i seguenti criteri:

a) in base al consumo fatturato immediatamente precedente a quello di accertato irregolare funzionamento o mancata lettura se l'utenza è nel primo anno di esercizio;

b) in base alla media dei consumi fatturati nell'anno precedente quello dell'accertato irregolare funzionamento o mancata lettura tenendo conto delle eventuali modifiche giustificate dai consumi stessi se l'utenza è in atto da più di un anno.

Art. 10. Condizioni tariffarie

L'Utente è obbligato al pagamento dell'acqua secondo le tariffe vigenti in corso di fornitura. Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e da quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

I componenti del prezzo del servizio di fornitura dell'acqua potabile sono: la quota utenza, il fisso minimo impegnato, le tariffe e l'imposta sul valore aggiunto.

La quota utenza e le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo delle prestazioni di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa ; esse sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa sulla base delle disposizioni emanate dagli organismi pubblici competenti.

L'importo della quota utenza è diversa in funzione del fisso minimo impegnato e/o del calibro del contatore d'utenza installato; le tariffe sono differenziate secondo l'uso dichiarato dell'acqua potabile. La quota relativa al servizio di fognatura e depurazione è riscossa da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa per conto del Comune e della Provincia ed è a questi versata.

L'imposta sul valore aggiunto costituisce un'imposta indiretta sui consumi che è riscossa da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa e versata all'erario secondo le aliquote previste dalla legge. Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali, ad esempio: indennità di mora, corrispettivi di servizi o rimborsi di spese sostenute da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa a favore dell'Utente, arrotondamenti degli importi fatturati.

Art 11. Pagamenti e ritardato pagamento

11.1. L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulla bolletta.

Nel corso del contratto le modalità ed i termini di pagamento possono essere modificati da Acsm Agam Reti Gas Acqua spa previa comunicazione all'utenza; in ogni caso termine di pagamento non è inferiore a quindici giorni dalla data di emissione delle bollette, fatti salvi i casi di frode.

11.2. In caso di ritardato pagamento delle bollette, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa applica una indennità di mora costituita dalla somma delle due seguenti componenti:

a) interesse sull'importo fatturato, per ogni giorno di ritardo, pari ad 1/365 del saggio degli interessi legali vigenti al momento del pagamento, maggiorato di 3 punti percentuali;

b) penale variabile da € 2,58 a € 5,16, determinata secondo criteri generali prestabiliti in relazione all'entità del dovuto e /o gravità del ritardo.

Nel caso di mancato pagamento di due bollette consecutive, ad Acsm Agam Reti Gas Acqua spa è consentito procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In ogni caso Acsm Agam Reti Gas Acqua spa si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle sedi opportune.

Art. 12. Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto l'Utente si impegna al versamento di un anticipo sui consumi che è addebitato con l'emissione della prima bolletta.

Detto anticipo è infruttifero ed è determinato, secondo prescrizioni di carattere generale, in relazione alla tipologia dell'utenza e all'entità del minimo impegnato.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa si riserva la facoltà di rideterminare l'ammontare dell'anticipo in base alle successive revisioni tariffarie e così adeguare sistematicamente, nel corso del contratto, l'ammontare di detti anticipi. L'importo dell'anticipo è restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto di fornitura.

Relativamente alle utenze per uso terziario (attività produttive e/o commerciali), ove la richiesta di fornitura sia sottoscritta da soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa ha facoltà di richiedere il raddoppio dell'anticipo.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa può richiedere aggiornamenti delle garanzie di cui ai precedenti capoversi, determinati secondo prescrizioni di carattere generale, in funzione delle successive variazioni tariffarie oppure delle eventuali modifiche nei consumi.

Art. 13. Durata del contratto - facoltà di recesso

13.1. Il contratto di somministrazione dell'acqua, che decorre dal giorno della posa del contatore, ha durata per tutto l'anno in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo che intervenga disdetta da una delle parti da comunicare con almeno 30 giorni di preavviso tramite lettera raccomandata.

13.2. L'Utente ha facoltà di recedere dal contratto nei casi in cui Acsm Agam Reti Gas Acqua spa modifichi le condizioni che regolano il rapporto contrattuale o le caratteristiche della fornitura ovvero ceda il contratto ad altra azienda, purché ne dia comunicazione con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni.

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



In caso di recesso l'Utente deve, in ogni caso, pagare le quote fisse sino alla data di efficacia del recesso medesimo.

Art. 14. Cessazione dell'utenza

L'Utente che abbandona, vende o cede a qualsiasi titolo i locali serviti, deve darne avviso scritto ad Acsm Agam Reti Gas Acqua spa almeno trenta giorni prima, indicando il recapito al quale Acsm Agam Reti Gas Acqua spa inoltrerà la chiusura contabile dell'utenza.

L'Utente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connesso o conseguente all'uso degli impianti, sino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa, nonché i corrispettivi e le quote fisse fino alla scadenza contrattuale ovvero sino alla data di attivazione nei medesimi locali di analoga fornitura.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa, salvo casi ad essa non imputabili, quali ad esempio l'impossibilità di accedere ai contatori, provvede a disattivare l'erogazione secondo i tempi previsti dalla "Carta dei Servizi".

Art. 15. Cessione del contratto

L'Utente non può cedere il contratto a terzi.

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa può cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata alla distribuzione dell'acqua e tecnicamente idonea a garantire il regolare svolgimento del servizio a condizione che non ne sia diminuita la tutela dei diritti degli Utenti.

Art. 16. Ispezioni

Acsm Agam Reti Gas Acqua spa ha facoltà, previo appuntamento, di effettuare ispezioni sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dall'Utente al fine di prevenire perturbazioni alla rete di distribuzione e/o controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

In caso di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, nonché in caso di fondato sospetto di inosservanza delle disposizioni contrattuali, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa procede ad ispezioni senza preavviso con diritto di sospendere immediatamente la fornitura qualora non venga prestato assenso all'ispezione stessa.

Art. 17. Sospensione e risoluzione del contratto

17.1. Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità ovvero in caso di inadempienza di non lieve entità dell'Utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 2; 4; 5; 11; 12; 14; 15; 16; 17, Acsm Agam Reti Gas Acqua spa, trascorsi quindici giorni dalla contestazione dell'addebito, può sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso sino a che l'Utente non regolarizzi la sua posizione.

In ogni caso l'Utente è tenuto al pagamento sia dei consumi non correttamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 4, 8 e 9, che degli eventuali danni causati.

Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, stabilite in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico dell'Utente.

17.2. Acsm Agam Reti Gas Acqua spa può risolvere il contratto a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei casi di inadempienza agli obblighi previsti negli artt. 2; 4; 5; 11; 12; 14; 15; 16; 17, in caso di prelievo fraudolento, di mendaci dichiarazioni dell'Utente e violazione delle allegate norme tecniche e sanitarie.

La riattivazione della fornitura successiva tanto alla sospensione della stessa che alla risoluzione del contratto è subordinata al pagamento delle eventuali bollette insolute nonché

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



delle spese di sospensione o risoluzione del servizio ed avviene con i tempi e con i costi previsti per le nuove utenze.

Art. 18. Foro competente

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione o interpretazione del contratto sarà determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile e successive modifiche e integrazioni.

Qualora il tipo di controversia lo consenta, le parti possono rivolgersi allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Como al fine di esperire un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le presenti Condizioni di Fornitura dell'acqua per usi civili sono registrate a cura di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa .

Il contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



Norme tecniche e sanitarie per gli impianti interni

Art. 1. Qualora la pressione nel punto di presa sulla conduttura stradale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione nell'impianto interno dell'Utente, è consentito allo stesso, previa autorizzazione scritta di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa installare impianti speciali (quali ad esempio autoclavi) a valle del contatore.

In ogni caso Acsm Agam Reti Gas Acqua spa si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti come, in generale, di tutti gli impianti interni di distribuzione è a carico dell'Utente.

Art. 2. Non è consentito l'impiego di serbatoi per uso alimentare e/o igienico-sanitario, con la sola eccezione degli impianti autoclave e preautoclave i quali dovranno essere tenuti costantemente sotto pressione.

Tutti gli impianti di sopraelevazione, ivi compresi quelli semiautomatici con o senza serbatoio a membrana e quelli a comando manuale, dovranno essere corredati di un serbatoio polmone installato fra il contatore di Acsm Agam Reti Gas Acqua spa e le pompe. Tali serbatoi dovranno essere muniti di un pressostato di minima, tarato alla pressione di mt. 10 di colonna d'acqua e collegato alle pompe, le quali dovranno arrestarsi automaticamente in caso di caduta di pressione nella rete aziendale.

La capacità del serbatoio tra il contatore e la pompa non dovrà essere inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave di esercizio e ad 1/20 della portata caratteristica oraria del contatore per tutti gli impianti di sopraelevazione.

Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione dovranno avere una portata massima che in nessun caso dovrà essere superiore al 50% della portata caratteristica oraria del contatore dell'acquedotto comunale.

Pompe di portata superiore ai suddetti valori, o che possano uguagliare la portata di presa, potranno essere installate solamente su impianti antincendio a spegnimento automatico.

E' facoltà della Società disporre la sospensione in qualsiasi momento del funzionamento degli impianti suddetti per motivi di carattere tecnico e/o sanitario.

Art. 3. Non sono ammessi collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile con i condotti di fognatura e/o di tombinatura, né con altre condotte d'acqua o con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa ad eccezione dei casi di cui al comma successivo.

Le apparecchiature di trattamento delle acque per la produzione di acqua calda ad uso igienico- sanitario quali ad esempio: scambiatore di calore con o senza addolcitore, ecc.) dovranno essere dotate di valvole di non ritorno.

Presso le utenze industriali e le utenze di tipo terziario che fanno uso di sostanze tossiche e/o pericolose (industrie chimiche, farmaceutiche, lavaggi autoveicoli, ospedali, ecc.) è fatto assoluto divieto di collegare l'impianto di distribuzione interna dell'acqua potabile dalla rete idrica aziendale se non approntando idoneo serbatoio di disconnessione idraulica ovvero apposita valvola di disconnessione idraulica a pressione controllata che dovrà essere installata dopo il contatore.

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. RE.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



La separazione di cui al comma precedente non ammette deroga né sono ammesse , in alternativa , valvole di non ritorno o saracinesche di qualsiasi tipo. Le utenze che abbiano fonti di alimentazione propria o utilizzino serbatoi a pelo libero, devono avere la propria rete idraulicamente separata da quella della Società.

Art. 4. E' fatto tassativo divieto di allacciare cavi elettrici e/o di messa a terra o comunque cavi di qualsiasi tipo alla tubazione di derivazione ovvero al contatore e alle tubazioni della rete.

Tutte le prese idriche saranno munite di giunto dielettrico dopo il contatore.

L'acquedotto non può essere utilizzato come dispersore di terra. Art. 5. L'utente non può modificare lo schema di allacciamento alla rete di distribuzione senza autorizzazione scritta della Società.

Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale

Sede legale: Via A. Canova 3 - 20900 Monza (MB) - Italia - tel. +39.039.23851 - fax +39.039.380356 - protocollo@pec.reti.acsm-agam.it

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 - 22100 Como (CO) - Italia - tel. +39.031.529111 - fax +39.031.523267 - www.reti.acsm-agam.it

Partita Iva - Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 1872100 - Cap Soc. € 54.458.762,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



CARTA SERVIZI DEL SETTORE IDRICO

1. PRESENTAZIONE	2
2. L'AZIENDA E I SUOI SERVIZI	3
3. TUTELA DELL'UTENTE	5
4. QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO	7
5. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ACQUA POTABILE	13
6. CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA	16
7. DEPOSITO CAUZIONALE	16
8. RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI	18
9. LETTURE E FATTURAZIONE	18
10. PAGAMENTI	20
11. RICONOSCIMENTO PERDITE OCCULTE	21
12. INDENNIZZI AUTOMATICI	22
13. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI	23
14. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	23
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
16. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTATTI E GLOSSARIO	24

1. PRESENTAZIONE

La Carta dei Servizi costituisce una precisa scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra ACSM AGAM reti gas acqua e gli utenti del servizio idrico: permette al singolo cittadino di conoscere ciò che deve attendersi dall'azienda e costituisce, allo stesso tempo, un mezzo per controllare che gli impegni siano rispettati.

In particolare, la Carta si prefigge il raggiungimento di due obiettivi principali:

- il miglioramento della qualità dei servizi forniti;
- il miglioramento del rapporto tra gli utenti e l'azienda.

Il fine della Carta è di stabilire e garantire i diritti degli utenti dei servizi idrici gestiti da ACSM AGAM reti gas acqua ed assicurare la partecipazione dei cittadini riconoscendo loro il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato dell'Azienda; la Carta dei Servizi fissa i principi per l'erogazione dei servizi idrici ed i relativi standard di qualità che l'azienda s'impegna a rispettare.

La Carta dei Servizi è stata adottata per la prima volta a luglio 2001 ed è previsto il suo aggiornamento periodico, con contestuale revisione degli standard, qualora le mutate condizioni del servizio lo richiedano: in particolare la presente revisione tiene conto delle modifiche introdotte dalle Deliberazioni AEEGSI 655/2015/R/IDR e 218/2016/R/IDR

Le variazioni significative sono rese note mediante pubblicazioni sul sito internet dell'azienda, comunicazioni tramite bollette ed altre forme di comunicazione diretta ed indiretta.

La Carta dei Servizi è disponibile per ciascun utente e può inoltre essere richiesta gratuitamente presso gli sportelli o scaricandola direttamente dal sito internet dell'azienda **www.reti.acsm-agam.it**.

Il presente documento è stato redatto tenendo presente la normativa in materia ed in particolare:

- DPCM 27 gennaio 1994 - "Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici".
- DPCM 04 marzo 1996 - "Disposizioni in materia di risorse idriche".
- DPCM 29 aprile 1999 - "Schema Generale di riferimento per la predisposizione della carta del Servizio Idrico Integrato".
- DGR Lombardia 01 ottobre 2008, n. 8129 - "Schema tipo Carta dei servizi del ciclo idrico integrato".
- Deliberazione AEEGSI 586/2012/R/IDR – "Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del Servizio Idrico Integrato".
- Deliberazione AEEGSI 86/2013/R/IDR – "Disciplina del deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato" e smi.
- Deliberazione 655/2015/R/IDR – "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico

integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”.

- Deliberazione AEEGSI 218/2016/R/IDR – “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale”.

2. L’AZIENDA E I SUOI SERVIZI

Con l’operazione di fusione per incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A. nel 2009 è nata la società ACSM-AGAM S.p.A..

Nel luglio 2010 è stata costituita ACSM AGAM reti gas acqua S.r.l., per ottemperare alle prescrizioni in materia di separazione societaria imposta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che prevedono la “separazione funzionale” per le società che svolgono attività di vendita dell’energia (es. vendita di gas ai utenti finali) e la gestione di una infrastruttura tecnologica relativa all’energia (gestione di reti di distribuzione del gas naturale).

Il 15 ottobre 2012 è avvenuta la trasformazione di ACSM AGAM reti gas acqua S.r.l. in ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A..

In particolare, nell’ambito delle sue attività ACSM AGAM reti gas acqua si occupa della gestione dell’acquedotto nella città di Como e nei Comuni limitrofi di Cernobbio e Brunate, ed in particolare di:

- 331 Km di rete di distribuzione dell’acqua potabile;
- 11 pozzi e due impianti di captazione acqua dal lago;
- 3 impianti di trattamento principali;
- 33 serbatoi di distribuzione.

ACSM AGAM reti gas acqua dispone inoltre di un laboratorio di analisi, che garantisce il controllo interno delle fasi del ciclo dell’acqua potabile (captazione, trattamento, distribuzione) ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 31/2001 e smi).

Nel 2010 ACSM AGAM reti gas acqua ha certificato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità, mentre nel corso del 2011 l’azienda ha sviluppato e certificato il Sistema di Gestione per la Sicurezza ai sensi della norma OSHAS 18001:2007.

Principi

Nell'erogazione dei servizi idrici ACSM AGAM reti gas acqua (di seguito denominata anche "gestore") si impegna a rispettare i seguenti principi:

Eguaglianza ed imparzialità di trattamento

Tale principio si esplica nel garantire l'eguaglianza dei diritti degli utenti e la non discriminazione degli stessi, ed in particolare nel garantire uguale trattamento agli utenti, a parità di condizioni impiantistico - funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza.

Continuità

Costituisce impegno prioritario del gestore garantire un servizio continuo e regolare, evitare eventuali disservizi o ridurre la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.

Partecipazione

Il gestore fornisce all'utente le informazioni che lo riguardano. Per gli aspetti di relazione con l'utente, il gestore garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle strutture. L'utente ha diritto di richiedere e ottenere singolarmente o tramite le associazioni che rappresentano interessi collettivi le informazioni che lo riguardano e può avanzare proposte, suggerimenti ed inoltrare reclami.

Cortesia

Il gestore si impegna a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni.

Efficacia ed efficienza

Il gestore persegue l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore pone la massima attenzione alla chiarezza e alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.

3. TUTELA DELL'UTENTE

Il gestore si impegna a fornire un'informazione chiara e completa sui servizi idrici erogati; in particolare fornisce agli utenti informazioni in merito ai principali aspetti che caratterizzano la fornitura al momento della richiesta di un nuovo contratto, mediante la consegna delle Condizioni generali di fornitura.

Il gestore si impegna inoltre a comunicare agli utenti ogni modifica alle condizioni ed alle modalità del servizio attraverso:

- le bollette;
- i tradizionali mezzi di informazione (radio, giornali, ecc...);
- il sito internet aziendale (www.reti.acsm-agam.it);
- eventuali opuscoli disponibili presso gli sportelli.

Copia delle norme o disposizioni legislative concernenti la presente Carta sono disponibili per gli utenti, previa richiesta, presso gli sportelli riportati nel paragrafo 3.1.

Gli utenti che desiderano avere informazioni sulle procedure e sulle condizioni dei servizi possono utilizzare le modalità indicate di seguito.

3.1 Sportelli aperti al pubblico

Gli utenti di ACSM AGAM reti gas acqua possono accedere ai servizi offerti dall'azienda attraverso gli sportelli siti in via Vittorio Emanuele, n° 93 – 22100 Como.

Gli sportelli sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Il tempo di attesa agli sportelli è mediamente inferiore a 20 minuti.

In particolare presso gli sportelli vengono possono essere presentate le seguenti richieste:

- preventivo per modifica o nuovo allacciamento;
- attivazione della fornitura;
- riattivazione o subentro nella fornitura;
- voltura;
- disattivazione della fornitura;
- verifica del misuratore o del livello di pressione;
- riconoscimento di perdite occulte;
- rettifiche di fatturazione;
- richieste di informazioni o presentazione di eventuali reclami.

Tali richieste possono altresì essere presentate:

- contattando il Numero Verde 800 195 370 (Dal Lunedì al Venerdì: 09:00-18:00; Sabato: 09:00-13:00);
- utilizzando le apposite sezioni del sito internet aziendale (www.reti.acsm-agam.it);
- via e-mail, all'indirizzo cliente@reti.acsm-agam.it;
- via posta.

3.2 Rispetto degli appuntamenti concordati

Per le attività che richiedono un appuntamento, il gestore concorda il giorno e la fascia oraria dell'appuntamento con il cliente: in particolare viene richiesta all'utente una disponibilità di 3 ore.

3.3 Continuità del servizio

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni, assicurando la reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno dell'anno tramite il centralino di Pronto Intervento, in modo da recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni.

La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio stesso. In caso d'interruzione del servizio, saranno fornite adeguate e tempestive informazioni all'utenza.

Il gestore limiterà al minimo necessario i tempi di disservizio compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Nel caso si verificassero, per i motivi sopra esposti, sospensioni di durata superiore a 48 ore, l'Azienda attiverà un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità sanitaria.

3.4 Tempi di preavviso di interventi programmati

Ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio, il gestore avviserà gli utenti almeno 2 giorni di calendario prima dell'intervento.

3.5 Pronto intervento

Il gestore dispone di un servizio di Pronto Intervento attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, che può essere attivato chiamando il numero verde **800 388 088**. Il gestore garantisce tempi di intervento non superiori a 3 ore.

3.6 Crisi idrica

In caso di scarsità, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dalla propria attività, il gestore informa con adeguato preavviso l'utenza, specificando le misure, concordate con le Autorità Pubbliche competenti, adottate per gestire il periodo di crisi idrica.

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO

Il gestore, coerentemente con i principi di efficacia, efficienza e continuità, fissa e garantisce delle soglie di qualità dei servizi forniti, al fine di soddisfare le aspettative degli utenti. Gli standard di qualità sono rappresentabili tramite parametri quantitativi che consentono di valutare i livelli delle prestazioni erogate.

I tempi delle prestazioni, riportati nelle tabelle seguenti, vanno considerati al netto del tempo necessario per il rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi; nonché per la predisposizione di opere edili o di altri adempimenti a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficoltà a rispettare scadenze garantite o già comunicate, il gestore comunica tempestivamente all'utente il nuovo termine e il motivo del rinvio.

Tempo di preventivazione per l'allacciamento idrico

È il tempo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta da parte dell'utente la data in cui il preventivo è messo a sua disposizione dal gestore.

Il preventivo è valido per tre mesi dalla data del suo rilascio e contiene:

- corrispettivi da versare per l'esecuzione dell'allacciamento,
- documentazione necessaria per l'attivazione della fornitura, in caso di accettazione del preventivo.

Tempo di esecuzione dell'allacciamento idrico

È il tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la data di completamento di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura.

Tempo di attivazione della fornitura

È il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori di esecuzione dell'allacciamento e la data effettiva di attivazione della fornitura.

Tempo di riattivazione e subentro nella fornitura

È il tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura e la data effettiva di riattivazione della fornitura.

Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità

È il tempo intercorrente tra data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute e la data di riattivazione della fornitura.

Tempo di disattivazione della fornitura

È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data effettiva di disattivazione della fornitura.

Tempo di esecuzione della voltura

È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo utente.

Verifica del misuratore

L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore. Il tempo di verifica è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta da parte dell'utente e la data di intervento del gestore.

L'utente ha la facoltà di presenziare alla prova di verifica: quest'ultima avviene sempre a seguito di un appuntamento.

Qualora gli errori rilevati risultino compresi entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa tecnica vigente, le spese inerenti la verifica sono a carico dell'utente.

In caso contrario il gestore assume a suo carico tali spese e provvede alla sostituzione del misuratore.

Verifica del livello di pressione

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. Nel caso in cui il valore di pressione non risulti compreso nei limiti previsti dal DPCM 04 marzo 1996 verranno valutate le azioni da intraprendere per risolvere il problema.

Il tempo di intervento per la verifica di pressione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di intervento del gestore.

Il tempo di comunicazione dell'esito della verifica di pressione è il tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'utente del relativo esito.

LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' - EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Indicatore	Standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici senza sopralluogo di cui all'Articolo 5 (*)	10 giorni
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di allacci idrici con sopralluogo di cui all'Articolo 5 (*)	20 giorni
Tempo massimo di esecuzione di allacci idrici che comportano l'esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 8 (*)	15 giorni
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Articolo 10 (*)	5 giorni
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura di cui all'Articolo 11 (*)	5 giorni
Tempo massimo di riattivazione o subentro nella fornitura con modifica della portata del misuratore di cui all'Articolo 11 (*)	10 giorni
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità di cui all'Articolo 12 (*)	2 giorni feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell'utente finale di cui all'Articolo 14 (*)	7 giorni
Tempo massimo di esecuzione della voltura di cui all'Articolo 17 (*)	5 giorni
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori senza sopralluogo di cui all'Articolo 19 (*)	10 giorni
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori con sopralluogo di cui all'Articolo 19 (*)	20 giorni
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Articolo 23 (*)	10 giorni
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati di cui all'Articolo 26 (*)	3 ore
Tempo massimo di intervento per la verifica del misuratore di cui all'Articolo 28 (*)	10 giorni
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco di cui all'Articolo 29 (*)	10 giorni
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio di cui all'Articolo 29 (*)	30 giorni
Tempo massimo di sostituzione del misuratore di cui all'Articolo 30 (*)	10 giorni
Tempo massimo di intervento per la verifica del livello di pressione di cui all'Articolo 31 (*)	10 giorni
Tempo massimo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione, di cui all'Articolo 32 (*)	10 giorni

Indicatore	Standard
Tempo massimo per l'emissione della fattura di cui all'Articolo 36 (*)	45 giorni solari
Periodicità minima di fatturazione di cui all'Articolo 38 (*)	Cfr. Punto 9
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti di cui all'Articolo 46 (*)	30 giorni
Tempo massimo di risposta motivata a richiesta scritta di informazioni di cui all'Articolo 47 (*)	30 giorni
Tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'Articolo 43 (*)	60 giorni
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 64 (*)	5 giorni
Tempo per l'inoltro all'utente della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione di cui all'Articolo 65 (*)	5 giorni

(*) Gli articoli sopra citati si riferiscono alla Deliberazione 655/2015/R/IDR – “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e smi.

NOTA: i tempi, laddove non specificati, si intendono espressi in giorni lavorativi.

LIVELLI GENERALI DI QUALITA' - EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Indicatore	Standard
Percentuale minima di allacci idrici complessi, di cui all'Articolo 8 (*), realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90 %
Percentuale minima di lavori complessi, di cui all'Articolo 23 (*), realizzati entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta	90 %
Percentuale minima di appuntamenti concordati, di cui all'Articolo 24 (*), per una data che non supera i sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente finale, ovvero dieci (10) giorni lavorativi in caso di appuntamento concordato per verifica del misuratore	90 %
Percentuale minima di disdette di appuntamenti concordati, di cui all'Articolo 25 (*), comunicate entro le precedenti 24 ore	95 %
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 33 (*), in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro tre (3) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	90 %
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica di fatturazione, di cui all'Articolo 48 (*), inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	95 %
Percentuale minima di prestazioni allo sportello, di cui all'Articolo 53 (*), per cui l'utente finale ha atteso al massimo sessanta (60) minuti per essere ricevuto	95 %
Tempo medio di attesa, di cui all'Articolo 53 (*), tra il momento in cui l'utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	≤ 20 minuti
Percentuale minima di unità di tempo, di cui all'Articolo 57 (*), in cui almeno una delle linee telefoniche è libera (Accessibilità al servizio telefonico)	90 %
Tempo medio di attesa, di cui all'Articolo 58 (*), tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	≤ 240 secondi
Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti finali, di cui all'Articolo 59 (*), che hanno effettivamente parlato con un operatore in seguito a richiesta (Livello di servizio telefonico)	80 %
Percentuale minima di chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento, di cui all'Articolo 62 (*), che trovano risposta o che sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore entro il tempo massimo di 120 secondi	90 %

(*) Gli articoli sopra citati si riferiscono alla Deliberazione 655/2015/R/IDR – “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e smi.

5. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ACQUA POTABILE

Per monitorare la qualità dell'acqua distribuita ACSM AGAM reti gas acqua ha identificato oltre 100 punti, dai quali vengono prelevati periodicamente campioni per le analisi chimiche e batteriologiche. Nelle tabelle seguenti sono riportati i parametri analitici significativi ed il loro valore medio, relativamente all'acqua distribuita mediante gli acquedotti di Como, Brunate e Cernobbio.

Acquedotto di Como

Descrizione parametro	Unità di misura	Valore rilevato medio (*)	Valore di parametro D. Lgs. 31/2001
Calcio	mg/l Ca^{++}	36,34	/
Cloruri	mg/l Cl^-	9,54	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	8,07	6,5÷9,5
Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$	244,06	2500
Durezza totale	° F	11,38	/
Magnesio	mg/l Mg^{++}	7,37	/
Potassio	mg/l K^+	1,98	/
Residuo fisso	mg/l	147,11	1500
Solfati	mg/l SO_4^{--}	31,3	250
Ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$ Fe	31,54	200
Nitrati	mg/l NO_3^-	4,14	50
Sodio	mg/l Na^+	9,13	200
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0

Acquedotto di Brunate

Descrizione parametro	Unità di misura	Valore rilevato medio (*)	Valore di parametro D. Lgs. 31/2001
Calcio	mg/l Ca^{++}	28	/
Cloruri	mg/l Cl^-	5,89	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,93	6,5÷9,5
Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$	186,29	2500
Durezza totale	° F	7,44	/
Magnesio	mg/l Mg^{++}	5	/
Potassio	mg/l K^+	1,28	/
Residuo fisso	mg/l	111	1500
Solfati	mg/l SO_4^{--}	27,56	250
Ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$ Fe	63	200
Nitrati	mg/l NO_3^-	5,33	50
Sodio	mg/l Na^+	5,33	200
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0

Acquedotto di Cernobbio

Descrizione parametro	Unità di misura	Valore rilevato medio (*)	Valore di parametro D. Lgs. 31/2001
Calcio	mg/l Ca^{++}	91,37	/
Cloruri	mg/l Cl^-	21,11	250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,66	6,5÷9,5
Conducibilità elettrica	$\mu\text{S}/\text{cm}^{-1}$	511,18	2500
Durezza totale	° F	26,84	/
Magnesio	mg/l Mg^{++}	12,84	/
Potassio	mg/l K^+	2,96	/
Residuo fisso	mg/l	309,26	1500
Solfati	mg/l SO_4^{--}	26,05	250
Ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$ Fe	46,06	200
Nitrati	mg/l NO_3^-	19	50
Sodio	mg/l Na^+	15,32	200
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0	0
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0
Enterococchi	UFC/100 ml	0	0

(*) Il valore medio rilevato si riferisce ai risultati delle analisi effettuate nel corso dell'anno 2016.

È inoltre possibile consultare l'andamento dei valori medi dei parametri significativi, riportati nelle tabelle precedenti, consultando la sezione "L'acqua che bevi" sul sito internet aziendale www.reti.acsm-agam.it.

6. CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA

Le condizioni principali di fornitura dell'acqua per uso civile sono descritte nell'omonimo documento consegnato agli utenti in occasione della stipula del contratto e comunque disponibile presso la sede aziendale.

Per le utenze domestiche il gestore garantisce:

- a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore a 150 litri/abitante/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore;
- b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri/secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui alla successiva lettera c);
- c) un carico idraulico di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Ciò fatti salvi i casi particolari, per i quali verrà dichiarato in contratto la quota minima piezometrica che sarà assicurata nel punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici aventi altezza maggiore di quella prevista dagli strumenti urbanistici, i sollevamenti eventualmente necessari saranno a carico degli utenti;
- d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 metri, salvo diversa indicazione stabilita in sede di contratto di fornitura.

Le indicazioni sul contratto di fornitura di livelli piezometrici diversi, rispetto a quelli di cui ai punti c) e d), verranno previste ed inserite in tutti i contratti sottoscritti successivamente all'inizio di validità della presente Carta nonché, per quelli stipulati in precedenza, in occasione di modifiche od aggiornamenti contrattuali.

Pertanto, le condizioni di fornitura di cui ai punti c) e d) non sono operanti per i contratti che portano diverse indicazioni, né per quelli già sottoscritti che presentano condizioni di fornitura difformi.

Per le utenze non domestiche e per gli altri usi, i livelli minimi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono definiti nel contratto di fornitura.

7. DEPOSITO CAUZIONALE

L'utente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella prima bollettazione utile, emessa dall'attivazione del servizio, pari alla metà del valore del deposito cauzionale dovuto; la restante parte verrà addebitata in due successive bollette.

Il deposito cauzionale massimo applicato da ACSM AGAM reti gas acqua viene alternativamente determinato per ogni utenza:

- in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.

Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali, è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

Qualora il dato di consumo su base annua non sia disponibile, la stima della fascia di consumo è determinata in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.

Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria con consumi annui fino a 500 mc e a quelle che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, laddove conosciute dal gestore, non sarà richiesto alcun deposito.

Il valore del deposito cauzionale può subire variazioni in caso di:

- aggiornamenti disposti dall'AEEGSI;
- cambiamento delle modalità di pagamento dell'utente che decida di avvalersi / non avvalersi più della domiciliazione delle bollette;
- perdita / acquisto del diritto delle agevolazioni sociali;
- consumi annui successivi all'inserimento nella fascia di appartenenza che variano in maniera strutturale o, anche per un solo anno, di un ammontare superiore al 20 % in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.

Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30 giorni dalla data di disattivazione del punto di consegna ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse o nel caso in cui siano rilevati danneggiamenti al contatore e agli accessori, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa o dell'ammontare dei danni.

All'utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato; in tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

8. RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

I reclami e le richieste di informazioni rappresentano un diritto fondamentale che gli utenti possono esercitare e un'importante occasione di miglioramento per ACSM AGAM reti gas acqua.

Gli utenti possono presentare reclamo qualora riscontrino ritardi, inadempienze o in generale un cattivo funzionamento del servizio rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e dal contratto di fornitura stipulato.

I reclami e le richieste di informazioni possono essere presentati presso gli sportelli (vedi paragrafo 3.1) oppure possono essere indirizzati a:

ACSM AGAM reti gas acqua S.p.A.

Via Vittorio Emanuele II, 93 - 22100 COMO (CO)

E-mail: cliente@reti.acsm-agam.it

Fax: 031/5472075

Per facilitare gli utenti nella presentazione di un reclamo o di una richiesta di informazione è disponibile un modulo informatico compilabile direttamente dal sito internet aziendale (www.reti.acsm-agam.it).

Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo o della richiesta di informazioni, il gestore si impegna a fornire una risposta motivata in modo chiaro e comprensibile, contenente le informazioni previste dall'Articolo 50 della Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR.

9. LETTURE E FATTURAZIONE

Le letture del contatore vengono rilevate di norma con frequenza trimestrale e comunque nel rispetto delle frequenze minime stabilite dalla Deliberazione AEEGSI 218/2016/R/IDR.

Qualora non sia possibile effettuare la lettura del contatore, l'incaricato lascia nella cassetta della posta un'apposita cartolina per l'autolettura contenente tutte le informazioni utili per effettuare la lettura.

L'autolettura può essere comunicata agli sportelli (vedi paragrafo 3.1) oppure:

- contattando il Numero Verde 800 195 370 (Dal Lunedì al Venerdì: 09:00-18:00; Sabato: 09:00-13:00);
- utilizzando l'apposita sezione "Ciclo Idrico – Area Clienti finali" del sito internet aziendale (www.reti.acsm-agam.it);
- via e-mail, all'indirizzo cliente@reti.acsm-agam.it;
- via SMS al numero 348 2399960.

I consumi sono fatturati almeno con la seguente periodicità:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 fino a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

L'AEEGSI ha introdotto, con la Deliberazione AEEGSI 586/2012/R/IDR, uno schema di bolletta più esaustivo e più chiaro, corredato di spiegazioni. A tal proposito le bollette di ACSM AGAM reti gas acqua riportano un quadro sintetico (caratteristiche della fornitura, riepilogo dei consumi del periodo e dell'importo da pagare, scadenza del pagamento, numeri per i reclami e il pronto intervento) ed un quadro di dettaglio (la spesa per i consumi, distinguendo tra le varie voci) proprio al fine di facilitare agli utenti la lettura, il controllo dei consumi e della spesa.

Le bollette possono essere emesse sia in base ai consumi reali sia su consumi presunti, calcolati sulle precedenti letture rilevate. A seguito di lettura successiva ad un "consumo presunto" viene emessa una bolletta di congruaggio. Nel caso in cui i consumi pregressi già fatturati siano superiori a quelli desunti dalla lettura, verrà emessa una bolletta a credito in favore dell'utente.

La rettifica di fatturazione avviene qualora vengano individuati errori in eccesso o in difetto nei consumi: l'individuazione e correzione degli stessi avverrà d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura.

Nei casi in cui la richiesta di rettifica di una fattura già pagata sia richiesta dall'utente, il gestore comunica la risposta entro 30 giorni lavorativi e procede ad effettuare la rettifica entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Qualora la verifica evidenzia un credito a favore dell'utente, il gestore è tenuto ad accreditare lo stesso attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fattura utile. Nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore all'importo addebitato in bolletta o la data di emissione

della bolletta stessa non consenta il rispetto dei termini indicati in tema di rettifiche di fatturazione, il credito sarà erogato all'utente tramite rimessa diretta.

Resta comunque salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo dovuto nella prima bolletta utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 Euro.

10. PAGAMENTI

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate di seguito, libera l'utente dai propri obblighi.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

ACSM AGAM reti gas acqua garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:

- a) contanti (presso qualunque istituto bancario, tramite MAV bancario);
- b) assegni circolari o bancari;
- c) carta bancaria e/o carta di credito;
- d) domiciliazione bancaria;
- e) MAV bancario e postale.

È possibile rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio (con riferimento alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi).

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia sia superata a causa di:

- a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
- b) presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla normativa vigente per cause imputabili al gestore.

11. RICONOSCIMENTO PERDITE OCCULTE

Qualora venga rilevata una perdita occulta di acqua a valle del contatore, determinante un consumo anomalo di acqua, è possibile richiedere un'agevolazione al gestore presentando (entro e non oltre 3 mesi dall'avvenuta riparazione) la seguente documentazione:

- Richiesta di rimborso da parte del Cliente, riportante la lettura di fine perdita
- Dichiarazione di avvenuta riparazione della perdita
- Copia della fattura del fornitore che ha effettuato l'intervento di riparazione
- Abilitazione del fornitore ad operare (certificato camerale non anteriore ai 6 mesi riportante l'abilitazione; non sono ammesse autocertificazioni)
- Breve relazione del fornitore descrittiva del guasto riparato
- Eventuale documentazione fotografica

Il rimborso viene concesso una sola volta nel periodo di validità del contratto di fornitura e per un numero massimo di due fatture. Nel caso di perdita successiva alla prima, si procederà rimborsando il solo canone di fognatura e depurazione per i quantitativi d'acqua andati dispersi nel terreno.

In ogni caso, in assenza della documentazione completa e correttamente compilata, non si procederà al riconoscimento del rimborso.

La richiesta di agevolazione ed i relativi allegati devono essere inviati a:

ACSM AGAM reti gas acqua SpA

Via Stazzi, 2 - 22100 COMO (CO)

E-mail: cliente@reti.acsm-agam.it

Fax: 031/5472075

12. INDENNIZZI AUTOMATICI

ACSM AGAM reti gas acqua riconosce un indennizzo automatico agli utenti qualora si verifichi il mancato rispetto, per cause imputabili direttamente all'azienda, dei seguenti standard:

- tempo di preventivazione per allaccio idrico con o senza sopralluogo;
- tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice;
- tempo di attivazione della fornitura;
- tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con o senza modifiche alla portata del misuratore;
- tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità;
- tempo di disattivazione della fornitura;
- tempo di esecuzione della voltura;
- tempo di preventivazione per lavori con o senza sopralluogo;
- tempo di esecuzione di lavori semplici;
- fascia di puntualità per gli appuntamenti;
- tempo di intervento per la verifica del misuratore;
- tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco;
- tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio;
- tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante;
- tempo di intervento per la verifica del livello di pressione;
- tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione;
- tempo per l'emissione della fattura;
- periodicità minima di fatturazione;
- tempo per la risposta a reclami;
- tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni;
- tempo di rettifica di fatturazione;
- tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione;
- tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione.

L'indennizzo automatico base, nel caso di mancato rispetto dei sopraelencati standard, è pari a 30 Euro. Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base. Il gestore accrediterà l'importo nella prima bolletta utile.

L'azienda non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici qualora l'utente non sia in regola con i pagamenti e qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità, sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

- a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;
- b) cause imputabili all'utente, quali la sua mancata presenza ad un appuntamento concordato con l'azienda per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'utente;
- c) nel caso in cui all'utente sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;
- d) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l'utente perché non contengono le informazioni minime previste nella Deliberazione AEEGSI 655/2015/R/IDR.

13. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Il gestore effettua rilevazioni periodiche (di norma annuali) del grado di soddisfazione dell'utente per la verifica ed il miglioramento della qualità del servizio a fronte delle aspettative dell'utente.

14. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

È assicurato a ciascun utente il diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti da ACSM AGAM reti gas acqua, in conformità alla Legge 07 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. La richiesta di accesso deve essere motivata e può essere presentata sia verbalmente che per iscritto a:

ACSM AGAM reti gas acqua SpA
Via Stazzi, 2 - 22100 COMO (CO)
E-mail: cliente@reti.acsm-agam.it
Fax: 031/5472075

Il gestore risponderà al richiedente nel termine di 20 giorni lavorativi. L'accoglimento della richiesta consente all'utente di esaminare i documenti e gli atti che lo riguardano e di estrarne copia, salvo il rimborso all'azienda dei costi di riproduzione.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ACSM AGAM reti gas acqua assicura gli utenti che il trattamento dei loro dati personali avviene secondo i principi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

16. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTATTI E GLOSSARIO

CONTATTI

E-mail: cliente@reti.acsm-agam.it

Numero Verde 800 195 370

Fax: 031/5472075

NUMERO VERDE PRONTO INTERVENTO: 800 388 088

SITO INTERNET: www.reti.acsm-agam.it

GLOSSARIO

Accettazione del preventivo: accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo.

Acquedotto: insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed i Servizi Idrici.

Allacciamento idrico: condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

Atti autorizzativi: concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente.

Attivazione della fornitura: avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).

Autolettura: modalità di rilevazione da parte dell'utente, con conseguente comunicazione al gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Cessazione: disattivazione del punto di consegna a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del misuratore.

Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utente e il gestore.

Data di invio:

- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro (nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore);
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportello fisico, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta.

Data di ricevimento:

- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta (nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore);
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportello fisico, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta.

Disattivazione della fornitura: sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente.

Gestore: ACSM AGAM reti gas acqua.

Giorno feriale: giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi.

Giorno lavorativo: giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.

Indennizzo: importo riconosciuto all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità.

Lavoro semplice: prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di

lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti o comunque soggetti a coordinamento scavi per interferenza con reti di sottoservizi di soggetti terzi.

Lavoro complesso: prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice.

Lettura: rilevazione effettiva da parte del gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.

Livello o standard generale di qualità: livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti.

Livello o standard specifico di qualità: livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente.

Misuratore (contatore): dispositivo posto al punto di consegna dell'utente atto alla misura dei volumi consegnati.

Misuratore non funzionante: il misuratore è ritenuto "non funzionante", fra l'altro, quando il totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.

Misure: valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente e successivamente comunicati al gestore (autolettura).

Morosità: condizione in cui si trova l'utente che non adempie al pagamento dei servizi ricevuti.

Portata: misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo.

Presa: derivazione della rete di distribuzione dedicata all'alimentazione di una singola fornitura o di un insieme di forniture attraverso un complesso di contatori.

Prestazione: ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore.

Punto di consegna dell'acquedotto: punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi.

Reclamo scritto: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.

Rete: sistema di distribuzione, escluse le prese ed i contatori, che alimenta più forniture.

Riattivazione: ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.

Richiesta scritta di informazioni: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito al servizio non collegabile ad un disservizio percepito.

Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito al servizio.

Servizio Idrico Integrato (SII): insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII.

Subentro: richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi: tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo.

Tipologia d'uso potabile: per il servizio di acquedotto è la tipologia riferita ai seguenti usi:

- uso civile domestico;
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali, artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.

Utenza condominiale: utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Utente: persona fisica o giuridica che abbia richiesto e/o stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Voltura: richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Spett.le
**Amministrazione Comunale
di Brunate**
Via Alla Chiesa, 2
22034 BRUNATE (CO)

Lettera raccomandata a/r

Como, 24 giugno 2010
Prot. 494 AGE/ARC

OGGETTO: Affitto di ramo di azienda dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del ciclo idrico integrato da parte di ACSM-AGAM S.p.A. in favore di Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile – Comunicazione ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture».

Spett.le Amministrazione,

con la presente, in qualità di legale rappresentate *pro-tempore* di Acsm-Agam S.p.A., sono ad informarVi che, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato alla luce di quanto prescritto dall'art. 8 della legge n. 287/1990 nonché agli obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (c.d. *unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla delibera n. 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la scrivente società sta dando corso, unitamente ad Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l., impresa che risulta interamente partecipata da Acsm-Agam S.p.A., ad un'operazione che si concluderà con la sottoscrizione di un contratto di affitto del ramo di azienda della scrivente dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del servizio idrico integrato in favore della medesima Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l..

Ad esito della predetta operazione, deliberata dal competente organo di Acsm-Agam S.p.A. e destinata a produrre i propri effetti giuridici a far data dal 1 luglio 2010, Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile, in qualità di società affittuaria del predetto ramo aziendale, subentrerà ad Acsm-Agam S.p.A. «nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale».

In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che Acsm-Agam S.p.A. gestisce il servizio idrico e di distribuzione gas nel territorio di codesta Amministrazione



p. iva 01978800132
cod. fisc. e reg. imp. 95012280137
cap. soc. Euro 76.619.105,00 i.v.

Spet.le
Amministrazione Comunale
di Cernobbio
Via Regina, 23
22012 Cernobbio (CO)

Lettera raccomandata a/r

Como, 24 Giugno 2010
Prot. 4901 AGE/vm

OGGETTO: Affitto di ramo di azienda dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del ciclo idrico integrato da parte di ACSM-AGAM S.p.A. in favore di Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile – Comunicazione ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture».

Spett.le Amministrazione,

con la presente, in qualità di legale rappresentate *pro-tempore* di Acsm-Agam S.p.A., sono ad informarVi che, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato alla luce di quanto prescritto dall'art. 8 della legge n. 287/1990 nonché agli obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (c.d. *unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla delibera n. 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la scrivente società sta dando corso, unitamente ad Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l., impresa che risulta interamente partecipata da Acsm-Agam S.p.A., ad un'operazione che si concluderà con la sottoscrizione di un contratto di affitto del ramo di azienda della scrivente dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del servizio idrico integrato in favore della medesima Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l..

Ad esito della predetta operazione, deliberata dal competente organo di Acsm-Agam S.p.A. e destinata a produrre i propri effetti giuridici a far data dal 1 luglio 2010, Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile, in qualità di società affittuaria del predetto ramo aziendale, subentrerà ad Acsm-Agam S.p.A. «*nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale*».

In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che Acsm-Agam S.p.A. gestisce il servizio idrico nel territorio di codesta Amministrazione in forza di apposita convenzione attualmente in essere fra le parti, considerato altresì che Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. subentrerà ad ACSM-AGAM S.p.A. - per le motivazioni espresse in precedenza - nel

predetto rapporto contrattuale, con la presente comunicazione la scrivente Società intende adempiere a quanto prescritto dai primi due commi dell'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture».

A tal proposito, si allega alla presente comunicazione copia della visura camerale aggiornata alla data del 16 giugno e relativa ad Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l., attestante la sussistenza, in capo a quest'ultima, dei requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Per completezza espositiva, si segnala che a conclusione dell'operazione sopra delineata Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. risulterà senz'altro in possesso di tutti i requisiti tecnici ed economici occorrenti alla prestazione del servizio di cui trattasi, posto che la scrivente Società trasferirà in capo alla medesima Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. tutte le risorse e le competenze strumentali alla gestione delle attività incluse nel ramo aziendale oggetto di affitto.

Resta inoltre inteso che la scrivente garantisce, da parte della propria controllata Acsm-Agam reti gas-acqua srl, l'integrale rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni in essere e a tal fine assume obbligazione in solido con la stessa nei confronti di codesta amministrazione.

Per ogni esigenza si invita a prendere contatto con il Direttore Affari generali dott. Nicola Colicchio al numero 031 /529 350.

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Cav. Umberto D'Alessandro



Spett.le
Amministrazione Comunale
di Como
Via Vittorio Emanuele, 98
22100 COMO

Lettera raccomandata a/r

Como, 24 giugno 2010
Prot. 4904 AGE/ARC

Oggetto: Affitto di ramo di azienda dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del ciclo idrico integrato da parte di ACSM-AGAM S.p.A. in favore di Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile - Comunicazione ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture».

Spett.le Amministrazione,

con la presente, in qualità di legale rappresentate *pro-tempore* di Acsm-Agam S.p.A., sono ad informarVi che, al fine di ottemperare alle indicazioni fornite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato alla luce di quanto prescritto dall'art. 8 della legge n. 287/1990 nonché agli obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (c.d. *unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla delibera n. 11/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la scrivente società sta dando corso, unitamente ad Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l., impresa che risulta interamente partecipata da Acsm-Agam S.p.A., ad un'operazione che si concluderà con la sottoscrizione di un contratto di affitto del ramo di azienda della scrivente dedicato alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale e del servizio idrico integrato in favore della medesima Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l..

Ad esito della predetta operazione, deliberata dal competente organo di Acsm-Agam S.p.A. e destinata a produrre i propri effetti giuridici a far data dal 1 luglio 2010, Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. ai sensi dell'articolo 2558 del codice civile, in qualità di società affittuaria del predetto ramo aziendale, subentrerà ad Acsm-Agam S.p.A. «nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale».

In tale prospettiva, tenuto conto del fatto che Acsm-Agam S.p.A. gestisce il servizio idrico e di distribuzione gas nel territorio di codesta Amministrazione in forza di

apposita convenzione attualmente in essere fra le parti, considerato altresì che Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. subentrerà ad ACSM-AGAM S.p.A. - per le motivazioni espresse in precedenza - nel predetto rapporto contrattuale, con la presente comunicazione la scrivente Società intende adempiere a quanto prescritto dai primi due commi dell'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture».

A tal proposito, si allega alla presente comunicazione copia della visura camerale aggiornata alla data del 16 giugno e relativa ad Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l., attestante la sussistenza, in capo a quest'ultima, dei requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Per completezza espositiva, si segnala che a conclusione dell'operazione sopra delineata Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. risulterà senz'altro in possesso di tutti i requisiti tecnici ed economici occorrenti alla prestazione del servizio di cui trattasi, posto che la scrivente Società trasferirà in capo alla medesima Acsm-Agam reti gas-acqua S.r.l. tutte le risorse e le competenze strumentali alla gestione delle attività incluse nel ramo aziendale oggetto di affitto.

Resta inoltre inteso che la scrivente garantisce, da parte della propria controllata Acsm-Agam reti gas-acqua srl, l'integrale rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni in essere e a tal fine assume obbligazione in solido con la stessa nei confronti di codesta amministrazione.

Per ogni esigenza si invita a prendere contatto con il Direttore Affari generali dott. Nicola Colicchio al numero 031 /529 350.

Restando a disposizione per qualsivoglia ulteriore necessità, l'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Cav. Umberto D'Alessandro

